



**N. 1195-A**

*Relazione orale*  
*Relatore PARAVIA*

**ALLEGATO**

## **TESTO PROPOSTO DALLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

Comunicato alla Presidenza il 4 maggio 2009

PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  
nonché in materia di energia

risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 5 agosto 2008,  
degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del

#### **DISEGNO DI LEGGE N. 1441**

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**  
dal **Ministro dello sviluppo economico**  
dal **Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione**  
dal **Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali**  
dal **Ministro per la semplificazione normativa**  
e dal **Ministro della giustizia**

*(V. Stampato Camera n. 1441-ter)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2008*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 novembre 2008*

#### **ALLEGATO**

#### **EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
con indicazione del relativo esito procedurale*

---

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.*

**INDICE**

## Emendamenti al disegno di legge:

- articolo 1 .....	<i>Pag.</i> 3
- articolo 2 .....	» 22
- articolo 3 .....	» 46
- articolo 4 .....	» 62
- articolo 6 .....	» 81
- articolo 7 .....	» 84
- articolo 8 .....	» 85
- articolo 9 .....	» 86
- articolo 10 .....	» 108
- articolo 11 .....	» 123
- articolo 12 .....	» 136
- articolo 13 .....	» 141
- articolo 14 .....	» 155
- articolo 15 .....	» 174
- articolo 16 .....	» 179
- articolo 17 .....	» 256
- articolo 18 .....	» 275
- articolo 19 .....	» 319
- articolo 20 .....	» 320
- articolo 21 .....	» 327
- articolo 22 .....	» 334
- articolo 23 .....	» 337
- articolo 24 .....	» 338
- articolo 25 .....	» 345
- articolo 26 .....	» 346
- articolo 27 .....	» 352
- articolo 28 .....	» 360
- articolo 29 .....	» 362
- articolo 30 .....	» 366
- articolo 31 .....	» 385
- articolo 32 .....	» 388
- articolo 33 .....	» 393
- proposta di coordinamento .....	» 432

**EMENDAMENTI****Art. 1.****1.1 (v. testo 2)**

VICARI

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

*a)* l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

*b)* l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

*c)* i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

*d)* i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera *c*);

*e)* le cause di scioglimento;

*f)* la durata

*g)* i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente

sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

*Consequentemente rinumerare i commi da 3 a 13.*

### **1.1 (testo 2)**

VICARI

**Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera b) del comma 2 e al comma 4, respinto per la parte restante**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1.**

*(Reti di imprese)*

1. Per contratto di rete tra imprese si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

- e) le cause di scioglimento;
- f) la durata
- g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

6. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## **1.2 (v. testo 2)**

CAGNIN, MONTI

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i

soggetti finanziatori, la Pubblica Amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

e) le cause di scioglimento;

f) la durata

g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

*Consequentemente rinumerare i commi da 3 a 13.*

## **1.2 (testo 2)**

CAGNIN, MONTI

**Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera b) del comma 2 e al comma 4, respinto per la parte restante**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 1.**

*(Reti di imprese)*

1. Per contratto di rete tra imprese si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

e) le cause di scioglimento;

f) la durata

g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

6. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**1.3 (v. testo 2)**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

e) le cause di scioglimento;

f) la durata;

g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

*2-bis.* Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

*2-ter.* Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

*2-quater.* Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.



**1.3 (testo 2) (v. testo 3)**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

*(Reti di imprese)*

1. Per contratto di rete tra imprese si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

e) le cause di scioglimento;

f) la durata

g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

6. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### 1.3 (testo 3)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera b) del comma 2-ter e al comma 2-quinquies, respinto per la parte restante**

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2-ter. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

e) le cause di scioglimento;

f) la durata;

g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

*2-quater.* Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

*2-quinquies.* Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma *2-ter*, lettera *g*). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

*2-sexies.* Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese».

---

## 1.4

GRANAIOLO

### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese,» aggiungere le seguenti: «ivi comprese quelle del comparto turistico-ricettivo»;*

*b) alla lettera h) dopo le parole: «all'interno dei distretti» aggiungere le seguenti: «e dei sistemi turistici locali di cui all'articolo della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni»;*

*c) alla lettera i) dopo le parole: «relativamente alle reti costituite all'interno dei distretti» aggiungere le seguenti: «e dei sistemi turistici locali di cui all'articolo della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni».*

---

## 1.5

VETRELLA

### Accolto

*Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», alla lettera b), dopo le parole: «definire i requisiti di stabilità» inserire le seguenti: «di struttura organizzativa»;*

---

**1.6**

VETRELLA

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di coordinamento» sopprimere le parole: «e di direzione»;*

---

**1.7**

VETRELLA

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese, costituite anche all'interno dei distretti, di cui all'articolo 6-bis.1».*

---

**1.8**

VETRELLA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti, alle reti di imprese, costituite anche all'interno dei distretti, di cui all'articolo 6-bis, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito»;*

---

**1.9**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, alla lettera i), sopprimere le seguenti parole: «a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato»*

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

6. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

7. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

---

## 1.200

IL RELATORE

### Accolto

*Al comma 1, capoverso 6-bis, comma 1, lettera i), dopo le parole: «a parità di gettito complessivo» inserire le seguenti: «, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,».*

---

## 1.50

IL GOVERNO

### Accolto

*Al comma 1, l'articolo 6-bis.1 è soppresso.*

---

## 1.10

VETRELLA

### Precluso

*Al comma 2, dopo le parole: «Art. 6-bis.1 – (Distretti produttivi e reti di imprese). – 1. al fine di promuovere lo sviluppo» aggiungere le seguenti: «delle reti di imprese e».*

---

**1.11**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 2, capoverso «Art. 6-bis.1», comma 1, dopo le parole: «anche appartenenti a regioni diverse» aggiungere le seguenti: «, e di migliorare la competitività e la presenza nei mercati internazionali, ».*

---

**1.12**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, capoverso «Art. 6-bis.1», comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto» aggiungere le seguenti: «e al fine della riduzione dell'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti: «4. ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 5, 6 e 7.*

5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

6. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento.

7. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

---

**1.13**

VETRELLA

**Precluso**

*Al comma 2, capoverso «Art. 6-bis.1», lettera b) al n. 1 dopo le parole: «sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti» aggiungere e sostituire le parole: «alle reti di impresa e ai distretti di cui al comma 366».*

---

**1.14**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

*2-bis.* Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 mila euro»; al comma 1, lettera *a)*, le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «50 euro»; ai commi 1 e 2, le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «600 mila euro»;

*b)* al comma 3, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,50 per cento».

*2-ter.* Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'IVA relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammon-

tare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi».

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è *sostituita dalla seguente*: "6,5".

6. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", *primo periodo*, *sostituire le parole*: "96 per cento" *con le seguenti*: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, *sostituire le parole*: "97 per cento" *con le seguenti*: "91 per cento";

3) al comma 3, *sostituire, ovunque ricorrano, le parole*: "96 per cento" *con le seguenti*: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, *sostituire le parole*: "97 per cento" *con le seguenti*: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), *sostituire le parole*: "0,30 per cento" *con le seguenti*: "0,20 per cento".

7. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

## **1.15/1**

CAGNIN, MONTI

### **Respinto**

*All'emendamento 1.15, dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:*

*3-ter.* All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni è soppresso il seguente periodo: «Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».

*3-quater.* All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni è soppresso il seguente periodo: «Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo



122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».

---

### **1.15/2**

IL GOVERNO

#### **Accolto**

*All'emendamento 1.15 capoverso «3-bis», dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Per le Reti interne di utenza si applicano la normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni. Sono salve le norme in tema di valutazione di impatto ambientale».*

---

### **1.15**

IL RELATORE

#### **Accolto**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sono definite "Reti interne di utenza" le reti elettriche senza obbligo di connessione di terzi che connettono unità di produzione o unità di consumo rispettivamente esercite, ovvero come attestato dalla titolarità della licenza di officina elettrica ove richiesta, ed effettivamente utilizzate, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal medesimo soggetto o gruppo societario sul quale la società capogruppo esercita un'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497-*sexies* del codice civile. Le Reti interne di utenza insistono su un territorio delimitato, di proprietà o nella piena disponibilità, a titolo di comodato d'uso o di diritto di superficie di un terreno demaniale, del predetto soggetto o gruppo societario, che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua.

Si intendono incluse nelle Reti interne di utenza le reti elettriche presenti in siti comunque nella disponibilità di soggetti, operanti nei settori regolati, necessarie all'adempimento dell'obbligo, derivante da specifica normativa, a fornire a operatori terzi servizi energetici nel contesto di ospitalità presso i siti stessi.

Sono definite Reti interne di utenza «preesistenti» le reti elettriche che connettono unità di produzione o unità di consumo di energia elettrica di proprietà o nella disponibilità del medesimo soggetto o del gruppo societario sul quale la società capogruppo esercita una attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'articolo 2497-*sexies* del codice civile o di soggetti terzi che operano nel medesimo comprensorio industriale e che

sono di fatto esercitate come Reti interne di utenza alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalle modalità di dispacciamento delle unità di produzione o di consumo.

Con successivo provvedimento, adottato d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definiti i casi di specie di cui al comma 3, nonché le situazioni nelle quali sono stati già avviati i lavori di realizzazione di Reti interne di utenza o ottenute le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Le Reti interne di utenza di poli industriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere considerate tali anche nel caso in cui gli impianti per la produzione e la distribuzione di prodotti ausiliari non elettrici, quali i gas tecnici, a supporto delle unità di produzione o consumo vengano adeguati a nuove esigenze produttive del polo industriale e gestite in *outsourcing*.

Ai fini della qualità del servizio elettrico, la responsabilità del Gestore della rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di produzione o di consumo connesse a rete interna di utenza, al punto di connessione/scambio con la suddetta rete con obbligo di connessione di terzi».

---

### 1.16/1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Decaduto

*All'emendamento 1.16, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:*

«3-ter. Al fine di favorire la realizzazione di progetti che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3-quater. Ai fini di cui al comma 3-bis, il territorio di riferimento è circoscritto a quello del distretto industriale.

3-quinquies. Il progetto prevede la partecipazione di non meno del 10 per cento delle piccole e medie imprese appartenenti al distretto.

3-sexies. I soggetti proponenti si costituiscono in consorzio o in altre forme consociative previste dal codice civile.

3-septies. Al soggetto di cui al comma 3-sexies è affidata la gestione dei servizi e la promozione del loro utilizzo.

3-octies. Il progetto proposto ai sensi del comma 3-bis prevede:

a) la descrizione dei benefici quantificabili in termini di efficienza della filiera produttiva;

- b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la domanda di servizi a banda larga;
- c) l'utilizzo di sistemi, compatibili con le possibili evoluzioni tecnologiche;
- d) la riduzione di costi per un migliore accesso ai mercati;
- e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli partecipanti.

*3-nonies.* In ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, ai soggetti di cui al comma *3-bis* è riconosciuto un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per un valore, comunque, non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

*3-decies.* I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto.».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*4-bis.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

*4-ter.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso «*5-bis*» primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

*al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

*4-quater.* Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

**1.16**

IL RELATORE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ricorre la fattispecie di opificio industriale ai fini dell'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica ai sensi dell'articolo 52, comma 3, lettera f), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, qualora sussistano insieme le seguenti condizioni:

a) una o più imprese operano in un unico sito produttivo, da intendere come territorio anche esteso adibito ad attività produttive, ivi incluse quelle pertinenti;

b) le imprese di cui alla lettera a) si approvvigionano da uno o più punti di prelievo dell'energia elettrica facenti capo al medesimo soggetto e mediante una rete interna di utenza, così come definita dalle delibere dell'AEEG;

c) le varie produzioni realizzate nel sito industriale dalle imprese di cui alla lettera a), si svolgono in unità di regime produttivo o con caratteri comuni di integrazione d'attività».

**1.0.1**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese)*

1. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese» partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva.

2. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

## 1.0.2

GRANAIOLA

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Sistemi turistici locali e reti di imprese turistiche)*

1. Ai sensi del comma 367 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, al fine di promuovere lo sviluppo dei sistemi turistici locali, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo sviluppo di infrastrutture e servizi di sostegno all'innovazione, oltre a forme di collaborazione tra realtà turistiche anche appartenenti a regioni diverse, ai sistemi turistici locali come definiti dall'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e alle reti di imprese turistiche come definite dal comma 1 capoverso articolo 6.bis dell'articolo 1 della presente legge, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dall'articolo 1 della presente legge.

2. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più sistemi turistici locali individuati con decreto del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**Art. 2.****2.1**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli nel Mezzogiorno».*

---

**2.2**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno»*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, dopo le parole: «nelle aree o distretti di crisi» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno»;*

*al comma 7, dopo le parole: «provvede, con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «dando priorità alle aree e ai distretti situati nel Mezzogiorno».*

---

**2.3**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «appositi accordi di programma» aggiungere le seguenti: «finalizzati prioritariamente a favorire la reindustrializzazione del Mezzogiorno».*

---

**2.4**

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole da: «nei territori ricadenti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nel Mezzogiorno».*

---

**2.5**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: «interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente nonché interventi per favorire la reindustrializzazione nei territori che sono stati interessati da gravi eventi sismici avvenuti successivamente al 1° gennaio 1980».*

---

**2.6**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Al comma 5 dopo le parole: «fatte salve» aggiungere le seguenti: «la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno nonché».*

*Conseguentemente:*

*al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatta salva la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno»;*

*al comma 11, alinea, dopo le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «, fatta salva la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno».*

*Alla lettera e) dopo le parole: «di aree industriali» aggiungere le seguenti: «, prioritariamente in quelle localizzate nelle aree del Mezzogiorno».*

---

**2.7**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «All'individuazione delle aree o dei distretti di crisi» aggiungere le seguenti: «, con priorità per quelli situati nelle regioni del Mezzogiorno».*

---

**2.8**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «All'individuazione delle aree o dei distretti di crisi» aggiungere le seguenti: «, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno».*

---

**2.9**

IL GOVERNO

**Accolto**

*All'articolo 2, comma 7, dopo le parole: «sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**2.10**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Ministro dello sviluppo economico nell'individuare, ai sensi del comma precedente, le aree o i distretti in situazioni di crisi darà priorità ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006».

---

**2.11**

CARUSO, COSTA, CASOLI, GALLO, LICASTRO SCARDINO

**Accolto**

*All'articolo 2, sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Puglia, la provincia di Lecce, il comune di Casarano, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e Confindustria Lecce, per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore tessile



abbigliamento e calzaturiero, del PIT n. 9, territorio Salentino-Leccese, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Puglia; accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 4 milioni di euro alla regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 6 milioni di euro alla regione Campania per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a sostegno degli investimenti di piccole e medie imprese che si insediano nelle aree o distretti industriali resi disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi.

## 2.12

CURSI, MESSINA

### Accolto

*All'articolo 2, sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Puglia, la provincia di Lecce, il comune di Casarano, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e Confindustria Lecce, per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale, ad elevata specializzazione nel settore tessile abbigliamento e calzaturiero, del PIT n. 9, territorio Salentino-Leccese, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Puglia; accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 4 milioni di euro alla regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 6 milioni di euro alla regione Campania per gli interventi integrativi,

anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a sostegno degli investimenti di piccole e medie imprese che si insediano nelle aree o distretti industriali resi disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi».

---

### 2.13

MARITATI, BUBBICO, TOMASELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 10, dopo le parole: «anche infrastrutturali,», aggiungere le seguenti: «accordo di programma tra il medesimo Ministero, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Casarano, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa, Confindustria Lecce, sottoscritto il 1° aprile 2008, per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale, ad elevata specializzazione nei settori del tessile, abbigliamento e calzaturiero del Pit n. 9 – territorio salentino-Leccese, nella misura di 20 milioni di euro alla Regione Puglia».*

---

### 2.14

COSTA, GALLO, LICASTRO SCARDINO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 10 aggiungere in fine le seguenti parole: «accordo di programma per la crisi industriale di Casarano sottoscritto il 1° aprile 2008 tra il comune di Casarano e il Ministero dello sviluppo economico per il riposizionamento del settore tessile abbigliamento e calzature nella misura di venti milioni di euro a valere sulla legge n. 80 del 2005;».*

---

### 2.15

PISTORIO, OLIVA

#### **Respinto**

*Sopprimere i commi 11 e 13*

---

**2.16**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 11, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni sono prioritariamente», *con le seguenti:* «del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono».

*Conseguentemente sopprimere il comma 13.*

---

**2.200**

IL RELATORE

**Assorbito**

*Al comma 11, alinea, dopo le parole:* «n. 244, e successive modificazioni,» *inserire le seguenti:* «subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

**2.17**

D'ALÌ

**Respinto**

*Al comma 11, alinea, dopo le parole:* «articolo 2, comma 554, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», *aggiungere le seguenti:* «fatte salve quelle destinate alla costituzione del Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE».

---

**2.18**

SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 11, alinea, dopo le parole:* «successive modificazioni,» *aggiungere le altre:* «fino al limite massimo di 300 milioni di euro,» *e sopprimere la parola:* «prioritariamente».

---

**2.100/1**

BUGNANO

**Dichiarato inammissibile limitatamente al «Conseguentemente», respinto per la parte restante**

*All'emendamento 2.100 del Governo, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) al comma 11, dopo le parole: «successive modificazioni» sostituire l'intero periodo «sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:» con il seguente: «, previa verifica degli effetti sull'indebitamento ai sensi del comma 556, articolo 2 della legge n. 244 del 2007, sono altresì individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento»;*

*Conseguentemente alla lettera b) sostituire le parole: «ferma restando in ogni caso la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuarsi entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554» con le seguenti: «, previa verifica degli effetti sull'indebitamento ai sensi del comma 556, articolo 2 della legge n. 244 del 2007,»;*

**2.100/2**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*b-bis) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:*

*«13-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato »Fondo«. Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2012, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza uni-*

ficata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

13-ter. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

13-quater. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 13-ter.

13-quinquies. I contributi di cui ai commi 13-ter e 13-quater sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

13-sexies. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali i comitati approvano la graduatoria delle proposte.

13-septies. I contributi di cui ai commi 13-ter e 13-quater, sono erogati dalle Regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.».

13-octies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

13-nonies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

*Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

*13-decies.* Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

### **2.100/3**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Respinto**

*All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*«b-bis) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:*

*«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito *start up*, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:*

*a) un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;*

*b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.*

*13-ter.* Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le *start up* operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1° gennaio 2006, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medi e imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale.

*13-quater.* Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 13-bis, le imprese *start up* devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

*13-quinquies.* Le misure sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2009, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia.

13-*sexies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

13-*septies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

13-*octies*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

## 2.100/4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

### Respinto

*All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: 'lettera *b*)' sono inserite le seguenti: 'ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni' ".

13-*ter*. Il Governo, al fine di consentire l'effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane alla realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle forniture necessarie alla pubblica amministrazione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, uno o più decreti legislativi correttivi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recanti norme volte alla semplificazione delle procedure relative all'affidamento di lavori d'importo inferiore a 10 milioni di euro e di servizi o forniture d'importo inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto dei principi di trasparenza delle gare e di pari opportunità di qualificazione per gli operatori, nonché della disciplina comunitaria emanata in materia».

**2.100/5**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2009, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito il Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo *pro capite* non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali e innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

13-*ter*. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da appositi comitati istituiti presso le regioni di residenza dei giovani richiedenti.

13-*quater*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133; la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

**2.100/6**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

'*e-bis*) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata; ' ".



13-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

## **2.100/7**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

### **Respinto**

*All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-bis. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze delle stesse imprese con contratto a tempo determinato o che collaboravano con le stesse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.

13-ter. Alle imprese di cui al comma 13-bis, che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso, altresì, un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino allo scadere del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo all'impresa spetta un contributo economico di 1.000 euro al mese per un anno.

13-quater. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

‘2-bis. Nelle regioni incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a trentasei mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2’.

13-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 13-bis e 13-ter è cumulabile con l'incentivo di cui al comma 13-quater.

13-sexies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo.

13-septies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

13-*octies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso '5-*bis*', primo periodo, sostituire le parole: '96 per cento' con le seguenti: '88 per cento';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: '97 per cento' con le seguenti: '91 per cento';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: '96 per cento' con le seguenti: '88 per cento';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: '97 per cento' con le seguenti: '91 per cento';

al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: '0,30 per cento' con le seguenti: '0,20 per cento'.

13-*nonies*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007"».

## 2.100/8

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

### Respinto

All'emendamento 2.100, dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato, manager o consulenti di direzione, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

*a*) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;

*b*) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.

13-*ter*. I contratti di assunzione di cui al comma 13-*bis* non possono avere durata inferiore a dodici mesi.

13-*quater*. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.

13-*quinquies*. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiet-

tivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.

*13-sexies.* Le agevolazioni di cui al comma *13-bis* si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dalla presente legge.

*13-septies.* Le imprese che pianificano e che procedono all'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione, rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*13-octies.* Ai fini di cui al comma *13-bis*, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 1 del presente articolo dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti o in quello dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

*13-nonies.* Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi *13-bis* e *13-ter* e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria.

*13-decies.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

*13-undecies.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "*5-bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

13-*duodecies*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

---

**2.100/9**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*). Al comma 1-*quater*, dell'articolo 29, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, alla lettera *a*), premettere la seguente:

"0<sup>a</sup>) all'articolo 2 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nel servizio di taxi è vietata la prenotazione telefonica tramite servizio di radio taxi. La prenotazione del servizio taxi è effettuata dalla clientela esclusivamente presso le aree di stazionamento dei taxi assegnate per l'espletamento del servizio medesimo"».

---

**2.100/10**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*). Le disposizioni di cui al comma 1-*quater*, dell'articolo 29, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge ....., sono abrogate».

---

**2.100/11**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: "lettera *b*)" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni"».

**2.100 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 11, dopo le parole: «successive modificazioni» inserire le seguenti: «ferma restando la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuare entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554,»;*

*b) al comma 13, dopo le parole: «comma 11» inserire le seguenti: «ferma restando in ogni caso la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuare entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554,».*

---

**2.100 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 11, dopo le parole: «successive modificazioni,» inserire le seguenti: «ferma restando la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuare entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554,».*

---

**2.19**

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

**Respinto**

*Al comma 11, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «altresì».*

*Conseguentemente sopprimere il comma 13.*

---

**2.20**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 11, alinea, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «altresì».*

---

**2.21**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 11 sopprimere la lettera d).*

---

**2.22**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 11, lettera d) sopprimere le parole: «con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8».*

---

**2.23**SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI,  
SBARBATI, TOMASELLI**Respinto**

*Al comma 11, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi».

---

**2.24**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 11, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all'integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico».

---

**2.101/1**

BUGNANO

**Respinto**

*All'emendamento 2.101, dopo le parole: "Ministero dello sviluppo economico" aggiungere le seguenti: ", nonché degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali".*

---

**2.101/2**

GRANAIOLA, ARMATO, SANGALLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.101, alla lettera e-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione a progetti di promozione all'estero dell'immagine unitaria del turismo nazionale".*

---

**2.101/3**

GRANAIOLA, ARMATO, SANGALLI

**Respinto**

*All'emendamento 2.101, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:*

«e-ter) dello sviluppo competitivo del settore del turismo con particolare riferimento all'esigenza di adeguamento turistico-ricettiva e alla promozione di forme di turismo ecocompatibile».

---

**2.101**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) dell'accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico».

---

**2.25**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali».

---

**2.26**

CARUSO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 11 inserire, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di assicurare idonee misure, nell'ottica di quanto stabilito nel nuovo accordo di Basilea (Basilea 2), per un più favorevole accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche attraverso la mitigazione del rischio di credito:

1. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266," sono soppresse;

b) le parole: "vengono soppressi" sono sostituite dalle seguenti: "viene soppresso".

2. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266».

---

**2.27**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 12, dopo le parole: «all'industria aerospaziale» aggiungere le seguenti: «, all'osservazione della Terra».*

---



**2.500**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di favorire la fornitura dei servizi tecnologicamente avanzati di informazione, informatizzazione e comunicazione, in coerenza con gli orientamenti di cui al comma 12, le pubbliche amministrazioni, per gli adempimenti che richiedano l'impiego di dati derivanti dal telerilevamento, anche da piattaforme satellitari, o dalla ricerca aerospaziale, utilizzano i prodotti ed i servizi realizzati nell'ambito del sistema di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, in coerenza con quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2005, n. 82, e successive modificazioni, o di accordi di programmazione negoziata».

**2.28**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 13.*

**2.29**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché su quelle successivamente accertate ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

**2.30/1**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 2.30, dopo il comma 13-bis aggiungere i seguenti:*

«13-ter. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2008 ab-

biano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2008.

13-*quater*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

---

### 2.30

IL GOVERNO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di contributi agli enti fieristici per potenziare l'attività di promozione e sviluppo del «*Made in Italy*», l'importo complessivamente assegnato di euro 10.000.000 grava, previa verifica delle compatibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 556, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2008, n. 153».

---

### 2.31

PISTORIO, OLIVA

#### Respinto

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:* «13-*bis*. Il Governo, entro il 30 marzo di ogni anno presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della riforma, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, degli interventi di industrializzazione di cui al presente articolo, sulle agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e innovazione e sulle altre forme di incentivi».

---

**2.0.1/1**

CAGNIN, MONTI

**Decaduto**

*All'emendamento 2.0.1, sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole: «dal citato Accordo bilaterale» con: «dall'Accordo bilaterale con la Federazione Russa in materia di smantellamento dei sommergibili nucleari della ex Unione Sovietica, firmato a Roma il 5 Novembre 2003 e ratificato ai sensi della legge 31 luglio 2005, n. 160».*

**2.0.1**

IL GOVERNO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Accordi bilaterali con la Federazione Russa)*

1. Per assicurare il massimo livello di efficacia nello svolgimento dei compiti e degli adempimenti conseguenti agli impegni internazionali sanciti dall'Accordo bilaterale con la Federazione Russa in materia di smantellamento dei sommergibili nucleari della ex Unione Sovietica firmato a Roma il 5 Novembre 2003 e ratificato ai sensi della legge 31 luglio 2005, n. 160, è istituita un'apposita contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di Roma, cui affluiscono le risorse autorizzate per il Ministero dello sviluppo economico dalla citata legge 31 luglio 2005, n. 160.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, nomina un Commissario *ad acta* che provvede alle occorrenti attività e ad ogni azione utile e funzionale al conseguimento degli obiettivi sottesi dal citato Accordo bilaterale.

3. Il Commissario, se dipendente dell'Amministrazione, è equiparato a dirigente di livello generale ed è posto fuori ruolo per la durata del mandato. Il Commissario si avvale della struttura istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Accordo bilaterale nonché da una segreteria tecnica costituita da personale in servizio, anche comandato, e da esperti nel numero massimo di tre unità elevabile a cinque in relazione alle esigenze dei lavori. I costi di funzionamento della struttura, i compensi al Commissario, anche in deroga all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alla segreteria tecnica, da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, gravano sulle risorse assegnate dalla

legge 31 luglio 2005, n. 160, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Accordo».

---

## 2.0.2

VICARI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

Al comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008 così come modificato dalla legge di conversione n. 166 del 27 ottobre 2008, dopo le parole: «di tre euro a passeggero» aggiungere: «L'incremento addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura di euro 1,50 il Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e nella misura di euro 0,50 un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che:

– versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovino nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori;

oppure

– debbano fare fronte a situazioni di emergenza causate da eventi naturali eccezionali oppure da situazioni socio politiche particolarmente critiche, tali compromettere l'ordinaria operatività della programmazione.

Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione di questo Fondo speciale sono determinate da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria e l'associazione nazionale dei consumatori».

---

**2.0.3**

GARRAFFA, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008 così come modificato dalla legge di conversione n. 166 del 27 ottobre 2008, dopo le parole: «di tre euro a passeggero» aggiungere le seguenti: «L'incremento addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura di euro 1,50 il Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e nella misura di euro 0,50 un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che, versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovino nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori. Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione di questo Fondo speciale sono determinate da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria e l'associazione nazionale dei consumatori».

**2.0.4**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese e le micro imprese, coerentemente con quanto previsto dallo *Small business act*, la soglia minima degli investimenti prevista per la partecipazione a qualsiasi programma di incentivazione, con oneri a carico del bilancio dello Stato, da parte delle piccole e medie imprese o loro consorzi non può essere superiore a 1 milione di euro. Per le micro imprese tale soglia è ridotta a 300 mila euro».

**Art. 3.****3.100**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni,» inserire le seguenti: «fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».*

---

**3.1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «con particolare riferimento» fino a: «11 luglio 2006».*

---

**3.2**

D'ALÌ

**Respinto**

*Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: «predispone il piano», inserire le seguenti: «, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».*

---

**3.3**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In sede di prima applicazione del presente comma, il Piano costituisce parte allegata al Documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2010-2014 e deve essere approvato dal CIPE entro 30 giorni dalla data di approvazione della nota integrativa al documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2010-2014».*

---

**3.4 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«sulla base della predetta procedura».

---

**3.4 (testo 2)/1**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI**Respinto**

*All'emendamento 3.4 (testo 2), sostituire le parole da: «approvato» fino a: «predetta procedura» con le seguenti: «allegato al Documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2010-2014 e deve essere approvato dal CIPE entro 30 giorni dalla data di approvazione della nota integrativa al medesimo DPEF».*

---

**3.4 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009» con le seguenti: «approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura».*

---

**3.5**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli impianti di cogenerazione così come definiti all'articolo 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono ammessi al regime di aiuto agli investimenti per la tutela dell'ambiente, cumulabili con altri regimi di sostegno che non siano finalizzati alla tutela dell'ambiente.

Per il periodo 2009-2013, l'installazione di unità di cogenerazione di cui sopra godono di un aiuto all'investimento fino ad un massimo del 65% qualora il cliente finale sia una piccola impresa o un raggruppamento di clienti finali facenti parte di un medesimo programma di efficienza energetica; del 55% nel caso in cui il cliente finale sia un'impresa di medie dimensioni; del 45% in tutti gli altri casi. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di

cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. Gli aiuti all'investimento di cui sopra trovano copertura nel fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per complessivi milioni 25.066.556 di euro, nonché per 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

### 3.6

PISTORIO, OLIVA

#### **Respinto**

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: «a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi» aggiungere le seguenti: «, con priorità per quelle ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006».*

---

### 3.7

PISTORIO, OLIVA

#### **Respinto**

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: «a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi» aggiungere le seguenti: «, in particolare quelle ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006».*

---

### 3.8

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Respinto**

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: «a sostegno delle aree o distretti in crisi» aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno».*

---



**3.200**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, dopo le parole: «è delegato ad adottare,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

**3.9**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».*

---

**3.10**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero».*

---

**3.11**

GARRAFFA

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici, con particolare riferimento allo snellimento della certificazione energetica ed alla promozione anche attraverso agevolazioni fiscali di accordi territoriali tra il sistema bancario, il settore industriale dei produttori di componenti e sistemi per gli impianti termici, le Regioni, le Province e i Comuni, finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali per il rinnovo e l'efficientamento del parco degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni. Gli accordi potranno prevedere programmi di credito a tasso minimo in parte scontato dal sistema bancario e in parte remunerato da appositi fondi istituiti su base volontaria dai produttori di componenti e sistemi per impianti termici, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti con propri stanziamenti dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni».*

---

**3.12**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e riduzione».*

---

**3.13**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «sull'intero territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno».*

---

**3.14**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: «, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione» con le seguenti: «in ogni caso tenuto conto dei livelli di crescita e di disoccupazione almeno il 60 per cento di questi devono interessare le regioni del Mezzogiorno».*

---

**3.15**

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità».*

---

**3.16**

OLIVA, PISTORIO

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*«i-bis) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree in-*

dividuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006».

---

### **3.201**

IL RELATORE

#### **Accolto**

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo aree sottoutilizzate, destina una quota del Fondo medesimo fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

---

### **3.17**

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4, sostituire le parole: «fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni», con le seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

### **3.18**

BUGNANO

#### **Respinto**

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

---

### **3.19**

PISTORIO, OLIVA

#### **Respinto**

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nelle regioni del Mezzogiorno».*

---

**3.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della presente legge».

**3.20**

BUGNANO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

**3.21**

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

**3.0.1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazione di qualità e accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'*European Cooperation for Accreditation* (EA) e degli organismi competenti a valutare la conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, che abbiano subito o meno una trasformazione, da immettere sul mercato;

b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato in armonia con gli indirizzi definiti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali e disciplinare i requisiti degli enti di cui alla lettera a), anche in relazione alle attività connesse a procedure di autocertificazione ai sensi della vigente disciplina;

c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione;

d) stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e di controlli sui prodotti in coerenza con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali;

e) individuare le sanzioni per le imprese responsabili di errata certificazione, prevedendo la radiazione in caso di falsa certificazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'istruzione, università e ricerca, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

4. Per l'attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato e di controlli sui prodotti, adottate ai sensi del comma 2, lettera d), si provvede al previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Ai fini di un più efficace coordinamento delle attività in materia di normativa tecnica, accreditamento, certificazione e dichiarazioni di conformità, di vigilanza sul mercato e della legale commercializzazione dei prodotti, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato consultivo, presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un sottosegretario di Stato da lui delegato.

6. Il Comitato di cui al comma 5 è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, del lavoro, salute e politiche sociali, dai presidenti degli enti di normazione e degli enti di accreditamento, nonché dai rappresentanti delle categorie produttive presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La composizione del Comitato è stabilita dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

7. Il Comitato di cui al comma 5 fornisce indirizzi e formula proposte per lo sviluppo delle politiche, dei principi e delle iniziative nelle materie di cui al presente articolo, anche per garantire unitarietà alle diverse iniziative poste in atto e promuovere la diffusione della cultura della qualità e dell'innovazione nel sistema produttivo.

8. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori spese né minori entrate a carico del bilancio dello Stato».

### 3.0.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Accolto

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'*iter* procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;

c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate per la finanza pubblica».

**3.0.3**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività e della tutela dell'ambiente, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;

b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad un'espressa disciplina tecnica;

c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;

e) individuazione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse;

f) con testuale rafforzamento delle competenze e intensificazione delle attività di vigilanza e controllo per la prevenzione degli incendi, con particolare riferimento agli accertamenti e alle ispezioni dell'autorità pubblica all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, i decreti legislativi possono essere emanati



anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo. Con i medesimi decreti legislativi si provvede al coordinamento della nuova disciplina con le precedenti disposizioni in materia di procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, indicando espressamente le disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate a carico della finanza pubblica».

### **3.0.4 (v. testo 2)**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese)*

1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.

3. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'articolo 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie".

4. All'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n.68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma".

5. All'articolo 37, comma 53, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il terzo periodo è soppresso».

---

### 3.0.4 (testo 2)

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Accolto

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese)*

1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.

3. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'articolo 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie".

4. All'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma"».

---

**3.0.5**

PISCITELLI, MESSINA

**Accolto**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo la parola "proprietari" sono inserite le seguenti: ", usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria";

b) nel terzo periodo, dopo le parole "i proprietari" sono inserite le seguenti: ", gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria".

3. Le modifiche di cui al comma 2 hanno natura interpretativa. Tuttavia non si fa luogo al rimborso delle tasse pagate da chi, alla scadenza del termine utile per il pagamento, avesse già trasferito a terzi la proprietà, il possesso o la disponibilità del veicolo.

4. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo».

**3.0.6**

VETRELLA, CASOLI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche in materia di ICI)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**3.0.7**

CURSI, CASOLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Residui perenti per il settore incentivi)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alla concessione degli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, interessati da procedure di esecuzione di lunga durata, i residui delle relative spese in conto capitale si intendono perenti agli effetti amministrativi qualora non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento».

**3.0.500 (già em. 12.500)**

IL RELATORE

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Ai fini della concessione definitiva o della liquidazione a saldo e conguaglio delle agevolazioni a favore delle imprese, previste dal decreto-legge 22 ottobre 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dai patti territoriali e dai contratti d'area di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si tiene conto degli obiettivi di incremento occupazionale, qualora previsti. Le disposizioni del precedente periodo si applicano alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati adottati i relativi atti di concessione definitiva o di liquidazione a saldo e conguaglio delle agevolazioni. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore ad un milione di euro».

---

**Art. 4.****4.1**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.*

---

**4.2**

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

---

**4.3**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

---

**4.4**

BUGNANO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**4.5**

CASOLI, MESSINA

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria "dei produttori ed utilizzatori", al momento della loro immissione nel sistema di controllo,

sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e dei consorzi di tutela».*

---

#### **4.6 (v. testo 2)**

CASOLI, MESSINA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Per i consorzi agrari che non abbiano presentato una proposta di concordato entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge ovvero per quelli per i quali non sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio-decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, l'Autorità di Vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del citato regio decreto n. 267 del 1942».

---

#### **4.6 (testo 2) (v. testo 3)**

CASOLI, MESSINA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione di tutti i commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2009, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Entro il medesimo termine l'autorità di vigilanza provvede alla sostituzione di tutti i presidenti e componenti dei Comitati di Sorveglianza di detti consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa».

---

**4.6 (testo 3)/1**

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 4.6 (testo 3) sopprimere le parole da: «Si provvede alla sostituzione» fino a: «dell'eventuale reclamo».*

---

**4.6 (testo 3)**

CASOLI

**Accolto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 dovranno sottoporre all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorità amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi connessi alla attività del commissario, indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo».

---

**4.200**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-



colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### 4.0.1

IL GOVERNO

#### Ritirato

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei)*

1. All'articolo 2 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo il comma 5-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*.1. L'incremento addizionale di cui al comma 5-*bis* è destinato ad alimentare nella misura di euro 1,50 il fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella misura di euro 0,50 un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che, alternativamente:

a) versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovino nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori;

b) debbano fare fronte a situazioni d'emergenza causate da eventi naturali eccezionali oppure da situazioni sociopolitiche particolarmente critiche, tali da compromettere l'ordinaria operatività della programmazione.

5-*bis*.2. Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione del Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

2. All'articolo 6-*quater*, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto infine il seguente periodo: "L'ENAC provvede a comu-

nicare semestralmente al fondo speciale di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto"».

#### **4.0.2 (v. testo 2)**

VICARI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Società cooperative)*

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'albo delle Società Cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile".

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388/2000.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile

e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci" sono sostituite dalle seguenti: "comunicare annualmente le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo". L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente".

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000».

10. Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220/2002, è sostituito dal seguente:

3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo

ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 388/2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici.

Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

11. Dopo il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo. 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico.

12. Nell'elenco n. 1, relativo all'articolo 2 comma 615 della legge 244/2007, all'interno della voce relativa al Ministero dello Sviluppo Economico, il riferimento all'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 è abrogato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, almeno ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, alla riassegnazione integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

a) delle somme introitate per le somme comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

b) di quelle relative al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) e di quelle riferite alla maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza, a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo.

A tal fine le società cooperative comunicano al Ministero dello sviluppo economico gli estremi del versamento effettuato.

13. Al fine di favorire la formazione, promozione e vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale giuridicamente riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, è trasformato nell'Associazione Italiana di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, corrente in Roma ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed al cui supporto l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltrechè dal patrimonio già facente capo all'Isti-

tuto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

14. al comma secondo, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola amministrativa "deve essere sostituita con" esclusiva "ed è inoltre soppressa la locuzione" anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni".

15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 è aggiunto il seguente:

6. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni, verrà irrogata la sanzione pecuniaria pari da euro 10.000 ad euro 50.000.

16. Nell'articolo 223-*septiesdecies* disp. Att. e trans. Cc. sono abrogate le parole: "entro il 31 dicembre 2004".

17. al comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

10. Il Ministero per ragioni organizzative e di necessità, può affidare l'attività di revisione anche a dipendenti in quiescenza, purchè già iscritti nell'elenco di cui al comma 6 al momento del loro collocamento a riposo (diffida e profilo dell'ispettore).

18. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 59 del 1992, dopo le parole; "gli articoli 2" inserire il numero "4"».

#### **4.0.2 (testo 2)**

VICARI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Società cooperative)*

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512 e all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica" sono sostituite dalle seguenti: "comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo". L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente".

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000".

10. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati fondi mutualistici. Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro".

11. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico".

12. Nell'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'interno della sezione relativa al Ministero dello sviluppo economico, la voce: "Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 20" è soppressa. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, almeno ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, alla riassegnazione integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

a) delle somme introitate per le spese comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

b) delle somme relative al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) delle somme riferite alla maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza, a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. A tal fine le società cooperative comunicano al Ministero dello sviluppo economico gli estremi del versamento effettuato.

13. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti è trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, con sede a Roma, avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed al cui supporto l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltreché dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

14. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: "amministrativa" è sostituita dalla seguente: "esclusiva" e le parole: "anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche" sono soppresse.

15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata una sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000".



16. Nell'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono soppresse.

17. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dopo le parole: "gli articoli 2," è inserita la seguente: "4,"».

#### **4.0.3 (v. testo 2)**

GHEDINI, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di società cooperative)*

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'Albo delle Società Cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile".

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388/2000.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annual-

mente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

6. il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci" sono sostituite dalle seguenti: "comunicare annualmente le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo". L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente".

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000".

10. Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220/2002, è sostituito dal seguente:

3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 388/2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici.

Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

11. Dopo il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi-preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico.

12. Nell'elenco n. 1, relativo all'articolo 2, comma 615 della legge 244/2007, all'interno della voce relativa al Ministero dello Sviluppo Economico, il riferimento all'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 è abrogato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, almeno ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, alla riassegnazione integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

a) delle somme introitate per le somme comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

b) di quelle relative al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) e di quelle riferite alla maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza, a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo.

A tal fine le società cooperative comunicano al Ministero dello sviluppo economico gli estremi del versamento effettuato.

13. Al fine di favorire la formazione, promozione e vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale giuridicamente riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, è trasformato nell'Associazione Italiana di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, corrente in Roma ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed al cui supporto l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltrechè dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

14. al comma secondo, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: "amministrativa" deve essere sostituita con: "esclusiva" ed è inoltre soppressa la locuzione "anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni".

15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

6. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni, verrà irrogata la sanzione pecuniaria pari da euro 10.000 ad euro 50.000.

16. Nell'articolo 223-septiesdecies disp. Att. e trans. Cc. sono abrogate le parole: "entro il 31 dicembre 2004".

17. al comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

10. Il Ministero per ragioni organizzative e di necessità, può affidare l'attività di revisione anche a dipendenti in quiescenza, purché già iscritti nell'elenco di cui al comma 6 al momento del loro collocamento a riposo».

**4.0.3 (testo 2)**

GHEDINI, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Assorbito**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di società cooperative)*

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512 e all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci" sono sostituite

tuite dalle seguenti: "comunicare annualmente le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo". L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente".

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000".

10. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'albo si applica la gestione commissariale di cui all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile ai soli fini della devolu-

zione del patrimonio ai citati fondi mutualistici. Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro".

11. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è inserito il seguente:

"4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico".

12. Nell'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'interno della sezione relativa al Ministero dello sviluppo economico, la voce: "Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 20" è soppressa. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, almeno ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, alla riassegnazione integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

a) delle somme introitate per le spese comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

b) delle somme relative al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) delle somme riferite alla maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza, a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. A tal fine le società cooperative comunicano al Ministero dello sviluppo economico gli estremi del versamento effettuato.

13. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti, è trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, con sede a Roma, avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed al cui supporto l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltreché dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle pre-

dette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

14. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: "amministrativa" è sostituita dalla seguente: "esclusiva" e le parole: "anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche" sono soppresse.

15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata una sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000".

16. Nell'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono soppresse».

---

#### 4.0.4

D'ALIA, CINTOLA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di consorzi)*

1. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo.

2. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo».

---



**Art. 6.****6.1**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**6.2**

OLIVA, PISTORIO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) individuare specifici incentivi per le imprese operanti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.».

---

**6.200**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, dopo le parole: «è delegato ad adottare,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».*

---

**6.3**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**6.4 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: «degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese», inserire le seguenti: «di cui all'allegato 1, nonché degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese».*

---

**6.4 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: «degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese», inserire le seguenti: «di cui all'allegato 1, nonché degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all'allegato 1».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33 inserire il seguente allegato:*

*Allegato 1 (articolo 6)*

- ICE;
- SIMEST;
- INFORMEST;
- FINEST;
- CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO.

**6.5 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:*

*«d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi, export multiregionali, camere di commercio italiane all'estero ed erogato ai sensi delle leggi di settore;*

*e) complementarità degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33 inserire il seguente allegato:*

*Allegato 1 (ex articolo 6)*

- ICE;
- SIMEST;
- INFORMEST;
- FINEST;
- CAMERE DI COMMERCIO ESTERE.

**6.5 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi *export* multiregionali, camere di commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;

*c-ter*) complementarietà degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale».

---

**6.6**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «integrative dei decreti stessi», aggiungere la seguente: «sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e».*

---

**Art. 7.****7.1**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «del-  
l'internazionalizzazione delle imprese» inserire le seguenti: «piccole e  
medie».*

---

**7.2**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il terzo periodo.*

---

**7.3**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**7.4**

IL GOVERNO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già assegnate dal CIPE al Ministero delle attività produttive con delibere adottate entro il 31 dicembre 2006 sono destinate, entro il limite massimo di 145 milioni di euro, al finanziamento per l'anno 2009 del Fondo per il contributo sugli interessi in favore delle esportazioni, di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295».

---

**Art. 8.****8.1**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 1 dopo le parole: «internazionalizzazione di» inserire le seguenti: «piccole e medie».*

---

**8.3**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «, nonché misure di agevolazione per progetti di razionalizzazione e messa in comune di reti commerciali all'estero predisposte da più imprese italiane».*

---

**8.4**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: «, ivi compresi i progetti di messa in comune di reti commerciali all'estero di piccole e medie imprese italiane».*

---

**8.5**

BUGNANO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**8.6**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400» con le seguenti: «emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».*

---

**Art. 9.****9.500/1**

BUGNANO

**Respinto**

*All'emendamento 9.500, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1, lettera a), capoverso articolo 473, primo periodo, sostituire le parole: «da sei mesi» con le seguenti: «da un anno»;

b) al comma 1, la lettera b) capoverso articolo 474, primo periodo, sostituire le parole: «da sei mesi» con le seguenti: «da un anno».

**9.500/2**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 9.500, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».*

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».

**9.500/3**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 9.500, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».*

**9.500/4**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 9.500, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».*

---

**9.500/5**

BUGNANO

**Respinto**

*All'emendamento 9.500, al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «474-bis» aggiungere la seguente:*

*«c-bis) »Art. 474-quater. - (Aggravanti specifiche nel caso in cui il reato sia commesso nell'ambito di una organizzazione criminale). - La pena è della reclusione da quattro a sedici anni e della multa da euro 60.000 a euro 300.000, quando i fatti previsti dagli articoli 473 e 474 siano commessi nell'ambito di una organizzazione criminale»».*

---

**9.500/6**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 9.500, sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«Il comma 1 dell'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente: »1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 473, 474, 474-bis, 517 e 517-bis del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera a fini industriali, introduce nello Stato oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela della persona offesa, con la multa da euro 10.000 a euro 1.000.000»».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «Art. 517-ter» e le parole: «Art. 517-ter», ovunque compaiano all'interno dell'emendamento.*

---

**9.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 9.**

*(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

"Art. 473. - (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, di tali brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili, salvo che siano stati commessi nei casi di cui all'articolo 416, a querela della persona offesa, e a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.";

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

"Art. 474. - (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 25.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili, salvo che siano stati commessi nei casi di cui all'articolo 416, a querela della persona offesa, e a condizione che siano state osservate le norme delle leggi



interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.";

c) dopo l'articolo 474 è inserito il seguente:

"Art. 474-bis. - (*Confisca*). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale";

d) all'articolo 517, le parole: "fino a un anno o" sono sostituite dalle seguenti: "fino a due anni e";

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti:

"Art. 517-ter. - (*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale*). - Chiunque fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 3.500 a 35.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 5.000 euro a 50.000 euro se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis e al secondo comma dell'articolo 517-bis.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-*quater*. - (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 3.500 euro a 35.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 5.000 euro a 50.000 euro se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis* e al secondo comma dell'articolo 517-*bis*.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 517-*quinquies*. - (*Circostanza attenuante*) - Le pene previste dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater* sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-*ter* e 517-*quater*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti".

2. L'articolo 127, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*,".

4. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*,".

5. La disposizione del comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 4-*bis*, comma 1-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico," sono inserite le seguenti: "all'articolo 416, primo e terzo comma del codice penale realizzato allo scopo

di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del medesimo codice,"».

---

## 9.1

IL GOVERNO

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al primo e al secondo comma, sostituire le parole: «essere concorso» con le seguenti: «aver concorso».*

---

## 9.2 (v. testo 2)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al primo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000», con le seguenti: «da uno a sei anni e con la multa da euro 1000 a euro 6000».*

---

## 9.2 (testo 2)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

### Respinto

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

### «Art. 9.

*(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni). - Chiunque contraffaccia o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, o segni contraffatti o alterati, anche mediante la riproduzione su opere dell'ingegno o prodotti, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000. Alla stessa pena soggiace chi contraffaccia o altera brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o

alterazione, riproduce opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando le privative industriali protette da tali brevetti, disegno o modelli, o ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale.

La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 15.000 a euro 150.000, se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzative per l'esercizio di traffici illeciti»;

b) l'articolo 474 è sostituito dai seguenti:

«Art. 474. - (*Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi*). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti nell'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, per trarne profitto, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero opere dell'ingegno o prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

Art. 474-bis. - (*Commercio di prodotti con segni falsi*). - Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui all'articolo 474, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione od usurpazione, o nella introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 10.000.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

474-ter. - (*Confisca*). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 473, 474 e 474-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo e il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.

È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui al comma precedente, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

c) dopo l'articolo 517-bis del codice penale è inserito il seguente articolo:

«Art. 517-ter - (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine*). - Chiunque apponga ai prodotti agroalimentari indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte od alterate, o introduca i medesimi prodotti nel territorio dello Stato per trarne profitto, è

punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000».

2. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «473, ultimo comma, 474, ultimo comma e 474-bis, ultimo comma,».

3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «473, 474 e 474-bis».

4. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-bis del codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 2, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. I beni mobili di cui al comma 2, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti.

5. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) la rubrica è sostituita dalla seguente:

*Art. 25-bis. - (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);*

*b*) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

*c*) al comma 1, dopo la lettera *t*), è aggiunta la seguente:

«*f*-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

*d*) al comma 2, le parole «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474».

6. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

---

### 9.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Precluso

*Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, sostituire le parole: «da euro 2.500 a euro 25.000» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 100.000».*

---

### 9.4

CARUSO

#### Precluso

*Al comma 1, alla lettera a), all'articolo 473 ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il secondo capoverso è sostituito dal seguente «Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti ovvero contraffacendo o alterando i medesimi brevetti o disegni o modelli. Alla stessa pena soggiace altresì chi, senza essere concorso nell'usurpazione, nella contraffazione o nella alterazione, fa altrimenti uso dei predetti brevetti, disegni o modelli»;

b) il quarto capoverso è sostituito dal seguente: «Si applica la pena prevista dal primo comma, diminuita della metà in ogni altro caso di uso di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto».

---

### 9.5

MARITATI

#### Precluso

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al comma secondo, dopo le parole: «prodotti industriali» inserire le seguenti: «od opere dell'ingegno».*

---

**9.6**

MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al comma quarto, sopprimere le parole da: «utilizzo» sino a: «quali i casi di».*

*Conseguentemente, nel medesimo comma, dopo le parole: «anche temporanea», inserire le seguenti: «, comunque senza il consenso dell'avente diritto».*

---

**9.7**

MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al primo comma, dopo la parola: «profitto» inserire la seguente: «o comunque vantaggio».*

---

**9.8**

MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al primo comma, alle parole: «prodotti industriali», ovunque compaiano, preporre le seguenti: «opere dell'ingegno o».*

---

**9.9**

CARUSO

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera b), all'articolo 474 ivi richiamato, al primo capoverso, dopo le parole: «protetti da brevetti,» sono inserite le seguenti: «ovvero contraffacendo o alterando i predetti brevetti o disegni o modelli».*

---

**9.10****Precluso**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al primo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a*

euro 25.000», con le seguenti: «da uno a sei anni e con la multa da euro 1000 a euro 6000».

---

### 9.11

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, sostituire le parole: «da euro 2.500 a euro 25.000» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 100.000».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: «euro 25.000 con le seguenti: euro 100.000».*

---

### 9.12

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», nel secondo comma, sostituire le parole: «da sei mesi» con le seguenti: «fino a».*

---

### 9.13

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Precluso

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-bis» sostituire la parola: «sei» con la seguente: «otto».*

---

### 9.14

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», nel secondo comma, sostituire il numero: «25.000» con il seguente: «2.100».*

---



**9.15**

MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al secondo comma, dopo le parole: «mette altrimenti in circolazione» inserire le seguenti: «a fini di profitto».*

---

**9.16**

MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al secondo comma, dopo le parole: «mette altrimenti in circolazione» inserire le seguenti: «a fini di commercio».*

---

**9.17**SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI,  
SARBATI, TOMASELLI**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «Art. 474-bis» con il seguente:*

*«Art. 474-bis. - (Aggravanti specifiche). – La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzative, ovvero nei casi in cui sia accertata una frode sul valore in dogana della merce, con particolare riguardo alla sottofatturazione della merce medesima».*

---

**9.18**SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI,  
SARBATI, TOMASELLI**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-bis», sostituire le parole: «da euro 5.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 30.000 a euro 150.000».*

---

**9.19**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-bis», sostituire le parole:  
«da euro 5.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 3.000 a euro  
15.000».*

---

**9.20**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art 474-bis», sostituire le parole:  
«474, primo comma», con le seguenti: «474, commi primo e secondo».*

---

**9.21**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, Paolo ROSSI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-bis», dopo le parole:  
«attività continuative e organizzate» aggiungere, in fine, le seguenti:  
«per l'esercizio di traffici illeciti».*

---

**9.22**

CARUSO

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera c), all'articolo «Art. 474-bis» ivi richiamato,  
al primo capoverso, la parola: «organizzate» è sostituita dalle seguenti:  
«organizzate; è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da  
euro 2.500 a euro 25.000 per i fatti previsti dall'articolo 473, quarto  
comma, e dall'articolo 474, secondo comma.».*

---

**9.23**

CARUSO

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera c), dopo l'articolo 474-bis ivi richiamato, inserire il seguente:*

«Art. 474-bis.1. - (*Circostanza attenuante*) – Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti dell'imputato che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori degli stessi ovvero per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti medesimi. Nei casi previsti dal primo comma non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 474-bis.».

---

**9.24**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al primo comma, sostituire le parole: «474, primo comma», con le seguenti: «474, commi primo e secondo».*

---

**9.25**

MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al primo comma, dopo le parole: «è sempre ordinata», inserire le seguenti: «, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno,».*

---

**9.26**

MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al primo comma, sostituire le parole: «sono servite e sono state destinate» con le seguenti: «servirono o furono destinate».*

---

**9.27**

MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al primo comma, dopo le parole: «il prodotto» inserire le seguenti: «, il prezzo».*

---

**9.28**

CARUSO

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera c), all'articolo 474-ter ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo capoverso le parole: «a chiunque appartenenti» sono soppresse;

b) al secondo capoverso è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si applica il comma 3 dell'articolo 322-ter.»;

c) al terzo capoverso dopo le parole «destinate a commettere il reato» sono inserite le seguenti «ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto,» e dopo la parola impiego sono inserite le seguenti «o provenienza».

---

**9.29**

MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al terzo comma, dopo il numero: «240», inserire le seguenti: «, commi terzo e quarto,».*

---

**9.30**

BUGNANO

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c) dopo il capoverso «art 474-ter» aggiungere il seguente:*

«Art. 474-quater. - (Aggravanti specifiche nel caso in cui il reato sia commesso nell'ambito di una organizzazione criminale). – Qualora i fatti previsti dagli articolo 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma siano commessi nell'ambito di una organizzazione criminale si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da euro 70.000 a euro 500.000».

---

**9.31**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «Art. 474-ter» aggiungere il seguente:*

«Art. 474-quater. - (Aggravanti specifiche nel caso in cui il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale). - La pena è della reclusione da quattro a sedici anni e della multa da euro 60.000 a euro 300.000, quando i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale».

---

**9.32**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», alla rubrica, dopo la parola: «indicazioni» inserire le seguenti: «geografiche o denominazioni di origine».*

---

**9.33**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al primo comma, dopo la parola: «contraffa» inserire le seguenti: «o comunque altera».*

---

**9.34**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al primo comma, sostituire le parole: «da uno» con le seguenti: «fino».*

---

**9.35**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), capoverso, primo comma, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 30.000» con le seguenti: «da euro 15.000 a euro 100.000».*

---

**9.36**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al primo comma, sostituire le parole: «10.000 a euro 30.000» con le seguenti: «1.000 a euro 6.000».*

---

**9.37**

MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al secondo comma, dopo la parola: «profitto», inserire le seguenti: «o comunque vantaggio».*

---

**9.38**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al terzo comma, dopo le parole: «474-bis» inserire le seguenti: «, 474-ter».*

---

**9.39**

CARUSO

**Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: "416, sesto

comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,".».

---

#### 9.40

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Precluso

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-bis del codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2-ter. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.

2-quater. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 2-bis, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

2-quinquies. I beni mobili di cui al comma 2-bis, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 2-quater».

---

#### 9.41

MARITATI

#### Precluso

*Sopprimere il comma 3.*

---

**9.42**

CARUSO

**Precluso**

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: ", 416, sesto comma," sono inserite le seguenti: ", 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,".

3-*bis*. La disposizione del comma 3 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

---

**9.43**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia".».

---

**9.44**

CARUSO

**Precluso**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 4-*bis*, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al quarto periodo, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico," sono inserite le seguenti: "articolo 416, primo e terzo comma del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale".».

---



**9.0.500/1**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 9.0.500, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:*

*«Art. 9-ter. - (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di delitti contro la fede pubblica). - 1. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art. 25-bis. - (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)";*

*b) al comma 1, alinea, le parole: "e in valori di bollo" sono sostituite dalle seguenti: ", in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";*

*c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:*

*"f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 e per i reati di cui agli articoli 171, 171-bis e 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote";*

*d) al comma 2, le parole: "e 461» sono sostituite dalle seguenti: "e 461, 473 e 474 e per i reati di cui agli articoli 171, 171-bis e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633».*

**9.0.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale)*

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere

utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.».

---

### 9.0.1

MARITATI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  
in materia di delitti contro la fede pubblica)*

1. All'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Articolo 25-*bis*. - (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)";

b) al comma 1, alinea, le parole: "e in valori di bollo" sono sostituite dalle seguenti: ", in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";

c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote";

*d*) al comma 2, le parole: "e 461" sono sostituite dalle seguenti: ", 461, 473 e 474".».

---

**Art. 10.****10.800/1**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 10.800, sopprimere il comma 4.*

**10.800**

IL RELATORE

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 10.**

*(Contrasto della contraffazione)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "in ordine ai delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "473 e 474, 517-ter e 517-quater,".

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) nel primo periodo:

1) le parole: "Salvo che il fatto costituisca reato," sono soppresse;

2) le parole: "da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose";

3) la parola: "intellettuale" è sostituita dalla seguente: "industriale";

*b*) il secondo periodo è soppresso;

*c*) nel quinto periodo, prima delle parole: "Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale" sono inserite le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca reato,".

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, dete-

nuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica."».

## 10.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

### Precluso

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

«Art. 10. - (*Contrasto alla contraffazione*). - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

Articolo 473. - (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni*). - Chiunque contraffaccia o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, o segni contraffatti o alterati, anche mediante la riproduzione su opere dell'ingegno o prodotti, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000. Alla stessa pena soggiace chi contraffaccia o altera brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, riproduce opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando le privative industriali protette da tali brevetti, disegno o modelli, o ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale.

La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzative per l'esercizio di traffici illeciti»;

b) l'articolo 474 è sostituito dai seguenti:

«Art. 474. - (*Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi*). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti nell'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, per trarne profitto, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero opere dell'ingegno o prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

Art. 474-bis. - (*Commercio di prodotti con segni falsi*). - Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui all'articolo 474, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione od usurpazione, o nella introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.100.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

474-ter. - (*Confisca*). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 473, 474 e 474-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo e il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.

È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui al comma precedente, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

c) Dopo l'articolo 517-bis del codice penale è inserito il seguente articolo:

«Art. 517-ter - (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine*). - Chiunque apponga ai prodotti agroalimentari indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte od alterate, o introduca i medesimi prodotti nel territorio dello Stato per trarne profitto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.».

3. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «473, ultimo comma, 474, ultimo comma e 474-bis, ultimo comma.».

2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «473, 474 e 474-bis».

3. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-*bis* del codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 2, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. I beni mobili di cui al comma 2, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti.

4. All'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

Art. 25-*bis*. - (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*);

b) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-*bis*) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

d) al comma 2, le parole «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474».

5. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

6. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

«7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 2.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale, o importatore, o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

*7-bis.* Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.».

---

## 10.2

CARUSO

### Precluso

*Al comma 1 sopprimere le parole: «aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis».*

---

## 10.500

IL RELATORE

### Precluso

*Al comma 1 dopo le parole: «aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis» inserire le seguenti: «del codice penale e degli articoli 291-ter e 291-quarter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.».*

---



**10.3 (v. testo 2)**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

"7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 2.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale, o importatore, o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7-bis. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa"».

**10.3 (testo 2)**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

"7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da da 1.000 euro fino a 10.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale, o importatore, o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è sta-

bilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7-bis. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa"».

---

#### 10.4

CARUSO

##### Precluso

*Sopprimere il comma 4.*

---

#### 10.5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

##### Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. All'articolo 2598 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"3-bis) vende nel proprio esercizio commerciale o pone sul mercato prodotti che risultano contraffatti, o che imitano in maniera evidente i prodotti di un concorrente, o che creano confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente"».

---

#### 10.0.1 (v. testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

##### «Art. 10-bis.

*(Anticontraffazione dei prodotti agroalimentari e monitoraggio delle produzioni)*

1. Al fine di rafforzare le azioni di contrasto alle contraffazioni ed alle frodi agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 marzo 2006, n. 81, ed avvalendosi, limitatamente alle attività di controllo, del Corpo forestale dello Stato, promuove le iniziative necessarie per assicurare la bioagrosicurezza delle produzioni immesse al consumo sul territorio nazionale.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della bioagrosicurezza, con specifico riguardo:

a) alle iniziative di formazione e di informazione;

b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;

c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera e), della presente legge.

3. Nella relazione di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la bioagrosicurezza delle produzioni.

4. Per potenziare le azioni di contrasto alle contraffazioni e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

5. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 4 e, nell'ambito dei servizi del SIAN, realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 12 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, relativa al Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare. Le risorse necessarie all'attuazione dei commi 1, 2 e 3, per iniziative volte a garantire la bioagrosicurezza ed il monitoraggio delle pro-

duzioni agricole ed agroalimentari, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, vengono assegnate da AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. La relativa dotazione potrà essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Per l'attuazione dei commi 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola" alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni per l'anno 2009».

### 10.0.1 (testo 2) (v. testo 3)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Anticontraffazione dei prodotti agroalimentari, monitoraggio delle produzioni e controllo della filiera ittica)*

1. Al fine di rafforzare le azioni di contrasto alle contraffazioni, alle frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica, alla commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ed avvalendosi, limitatamente alle attività di controllo e nell'ambito delle rispettive competenze, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera, promuove le iniziative necessarie per assicurare, rispettivamente, la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo sul territorio nazionale.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza, con specifico riguardo:

- a) alle iniziative di formazione e di informazione;
- b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;
- c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo

517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera e), della presente legge.

3. Nella relazione di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti.

4. Per potenziare le azioni di contrasto alle contraffazioni e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

5. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 4 e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'anno 2009, in euro 14 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, relativa al Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare. Le risorse necessarie all'attuazione dei commi 1, 2 e 3, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, per iniziative volte a garantire la bioagrosicurezza ed il monitoraggio delle produzioni agricole ed agroalimentari, e in euro 2 milioni per l'anno 2009, per le iniziative volte a garantire le attività di controllo per la bioitticosicurezza e di monitoraggio della filiera ittica, vengono assegnate da AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81. La complessiva dotazione di euro 14 milioni per l'anno 2009 può essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Per l'attuazione dei commi 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola", alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni per l'anno 2009. Con specifico riferimento alle sole attività di con-

trollo in materia di bioitticosicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

### 10.0.1 (testo 3) (v. testo 4)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Anticontraffazione dei prodotti agroalimentari, monitoraggio delle produzioni e controllo della filiera ittica)*

1. Al fine di rafforzare le azioni di contrasto alle contraffazioni, alle frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica, alla commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ed avvalendosi, limitatamente alle attività di controllo e nell'ambito delle rispettive competenze, del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera, promuove, le iniziative necessarie per assicurare, rispettivamente, la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo sul territorio nazionale.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza, con specifico riguardo:

- a) alle iniziative di formazione e di informazione;
- b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;
- c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo

517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera e), della presente legge.

3. Nella relazione di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti.

4. Per potenziare le azioni di contrasto alle contraffazioni e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

5. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma che precede e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'anno 2009, in euro 14 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, relativa al Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare. Le risorse necessarie all'attuazione dei commi 1, 2 e 3, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, per iniziative volte a garantire la bioagrosicurezza ed il monitoraggio delle produzioni agricole ed agroalimentari, e in euro 2 milioni per l'anno 2009, per le iniziative volte a garantire le attività di controllo per la bioitticosicurezza e di monitoraggio della filiera ittica, vengono assegnate dall'AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. La complessiva dotazione di euro 14 milioni per l'anno 2009 può essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Per l'attuazione dei commi 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola" alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni

per l'anno 2009. Con specifico riferimento alle sole attività di controllo in materia di bioitticosicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

#### **10.0.1 (testo 4)**

IL RELATORE

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Azioni a tutela della biosicurezza delle produzioni agroalimentari e della filiera ittica)*

1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza, a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ed avvalendosi, limitatamente alle attività di controllo e nell'ambito delle rispettive competenze, del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera, promuove le iniziative necessarie per assicurare, rispettivamente, la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo sul territorio nazionale.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza, con specifico riguardo:

- a) alle iniziative di formazione e di informazione;
- b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;
- c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie



di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera e), della presente legge.

3. Nella relazione di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti.

4. Per potenziare le azioni di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

5. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 4 e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'anno 2009, in euro 14 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, relativa al Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare. Le risorse necessarie all'attuazione dei commi 1, 2 e 3, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, per iniziative volte a garantire la bioagrosicurezza ed il monitoraggio delle produzioni agricole ed agroalimentari, e in euro 2 milioni per l'anno 2009, per le iniziative volte a garantire le attività di controllo per la bioitticosicurezza e di monitoraggio della filiera ittica, vengono assegnate dall'AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. La complessiva dotazione di euro 14 milioni per l'anno 2009 può essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Per l'attuazione dei commi 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola" alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni

per l'anno 2009. Con specifico riferimento alle sole attività di controllo in materia di bioitticosicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

**Art. 11.****11.1**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio.".

2-ter. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai commi 6 e 8 la parola: "diritti" è sostituita dalla seguente: "titoli"».

---

**11.2**SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI,  
SBARBATI, TOMASELLI**Respinto**

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

---

**11.3**

MARITATI

**Respinto**

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

---

**11.4**BENEDETTI VALENTINI, DI STEFANO, CASOLI, BOSCIETTO, SALTAMARTINI,  
SPADONI URBANI, BOLDI**Respinto**

*Sopprimere l'intero comma 3 (norme in materia di competenza).*

---

**11.5**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 3, capoverso «art. 134», nel comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «i procedimenti di competenza del giudice ordinario nelle seguenti materie».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

*a) proprietà industriale; concorrenza sleale in materia di proprietà industriale, con esclusione delle fattispecie totalmente estranee ad essa; illeciti afferenti l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE; ogni controversia che sia comunque connessa a quelle di competenza delle sezioni specializzate;*

*b) le materie di cui agli articoli 64 e 65, nonché 98 e 99;*

*c) indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale;*

*d) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui capo VI del presente codice;*

*al comma 5, sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

*«2. I processi in grado di appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate, di cui all'articolo 134, anche se il processo di primo grado o il giudizio arbitrale siano iniziati o si siano svolti secondo le norme precedentemente in vigore, salvo che sia già intervenuta una pronuncia sulla competenza».*

**11.6**

MARITATI

**Respinto**

*Al comma 3, capoverso «art. 134», nel comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «i procedimenti di competenza del giudice ordinario nelle seguenti materie».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

*a) proprietà industriale; concorrenza sleale in materia di proprietà industriale, con esclusione delle fattispecie totalmente estranee ad essa; illeciti afferenti l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE;*

ogni controversia che sia comunque connessa a quelle di competenza delle sezioni specializzate;

b) le materie di cui agli articoli 64 e 65, nonché 98 e 99;

c) indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale;

d) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui capo VI del presente codice;

*al comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:*

«2. I processi in grado di appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate, di cui all'articolo 134, anche se il processo di primo grado o il giudizio arbitrale siano iniziati o si siano svolti secondo le norme precedentemente in vigore, salvo che sia già intervenuta una pronuncia sulla competenza».

---

### 11.7

BENEDETTI VALENTINI, DI STEFANO, CASOLI, BOSCIETTO, SALTAMARTINI, SPADONI URBANI, BOLDI

#### **Respinto**

*Al comma 3, capoverso «art. 134», (norme in materia di competenza), lettera a) sopprimere le parole: «e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate».*

---

### 11.8

BENEDETTI VALENTINI, DI STEFANO, CASOLI, BOSCIETTO, SALTAMARTINI, SPADONI URBANI, BOLDI

#### **Respinto**

*Al comma 3, capoverso «art. 134», (norme in materia di competenza), sopprimere la lettera d).*

---

### 11.9

CAGNIN, MONTI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma 3:

"3. L'uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in quanto sia idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all'uso di detti segni nei limiti, anche territoriali, della notorietà conseguita e comunque nei limiti di cui all'articolo 20, comma 10, lettere b) e c) del presente codice. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale, ai segni distintivi non registrati si applicano le disposizioni del presente codice previste per i marchi registrati, in quanto siano compatibili con l'assenza di registrazione e non siano in contrasto con le disposizioni relative a determinate categorie di detti segni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali."

3-ter. L'articolo 122, comma 1, del Codice è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio."

3-quater. All'articolo 122, comma 6 e comma 8, del Codice la parola: "diritti" è sostituita con la parola: "titoli".

3-quinquies. All'articolo 245 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma 6:

"6. La disposizione di cui all'art. 142 del codice, come modificata, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato.

*al comma 5, sostituire le parole: "30 dicembre 2008" con le parole: "30 giugno 2009" ed aggiungere una lettera e) del seguente tenore:*

"e) rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, in particolare contro il parassitismo, sul piano sostanziale e processuale"».

## 11.10

IL GOVERNO

### Ritirato

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. I prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario della norma abrogata, ovvero nel vigore del testo di essa introdotto dal decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, possono essere posti in

commercio per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **11.11**

CAGNIN, MONTI

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'articolo 239 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è abrogato. I prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario della norma abrogata, ovvero nel vigore del testo di essa introdotto dal decreto-legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito dalla legge n. 46 del 2007, potranno essere posti in commercio per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.».

---

### **11.12**

BENEDETTI VALENTINI, DI STEFANO, BOSCKETTO, SALTAMARTINI, SPADONI URBANI, BOLDI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 5.*

---

### **11.13**

IL GOVERNO

#### **Accolto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente;*

«5-bis. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. La disposizione di cui all'articolo 122 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione".».

---

**11.600/1**

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 11.600, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, il Consiglio opera altresì in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate al fine della tutela della proprietà intellettuale e industriale e della lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari».

---

**11.600/2**

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 11.600, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Consiglio è tenuto a redigere e presentare al Parlamento una relazione annuale sui risultati della lotta alla contraffazione, nonché sulla propria attività».

---

**11.600/3**

FIORONI, ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 11.600, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Il Consiglio nazionale anticontraffazione, in ragione dei temi trattati, è integrato, di diritto, da un componente designato, per ciascun settore, dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, dei produttori, dei lavoratori e dei consumatori, ciascuno con diritto di voto».

---

**11.600/4**

FIORONI, ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 11.600, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Ai lavori del Consiglio nazionale anticontraffazione parteci-



pano quattro rappresentanti delle imprese e dei produttori, ciascuno con diritto di voto».

---

**11.600/5**

BUGNANO

**Respinto**

*All'emendamento 11.600, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Al fine di salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana, e garantire la necessaria trasparenza relativamente al ciclo di manifattura, un prodotto può essere messo in commercio con la stampigliatura *Made in Italy*, solo qualora la sua produzione sia avvenuta esclusivamente o principalmente in Italia, e almeno il 70 per cento dei costi di manifattura risultano imputabili a fasi di lavorazione avvenute in Italia.

11-ter. Dal 1° giugno 2009, i prodotti italiani che riportano l'indicazione *Made in Italy* devono obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando per ogni fase di lavorazione i Paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.

11-quater. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-bis e 11-ter.

---

**11.600/6**

TOMASSINI, VICARI

**Assorbito**

*All'emendamento 11.600, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:*

«11-bis. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato».

---

**11.600 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire i commi da 8 a 14 con i seguenti:*

«8. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione,

al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

9. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Ministero della difesa; da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; da un rappresentante del Ministero dell'interno; da un rappresentante del Ministero della giustizia; da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

10. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi.

11. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione ai componenti di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 8 a 10 e del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

## **11.600 (testo 2)**

IL RELATORE

### **Accolto**

*I commi da 8 a 14 sono sostituiti dai seguenti:*

«8. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

9. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio

è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Ministero della difesa; da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; da un rappresentante del Ministero dell'interno; da un rappresentante del Ministero della giustizia; da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

10. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali, del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi.

11. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 8 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

12. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato».

---

#### 11.14

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

#### **Precluso**

*Al comma 8, aggiungere, infine, la seguente lettera:*

*i) redigere e presentare al Parlamento una relazione annuale sulla contraffazione, nonché sulla propria attività.*

---

#### 11.15

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Precluso**

*Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, il Consiglio opera altresì in stretto raccordo*

con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate al fine della tutela della proprietà intellettuale e industriale e della lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari».

---

**11.16/1**

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Decaduto**

*All'emendamento 11.16, sostituire le parole da: «Il Consiglio» fino alla fine con le seguenti: «Il Consiglio nazionale anticontraffazione, in ragione dei temi trattati, è integrato, di diritto, da un componente designato, per ciascun settore, dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, dei produttori, dei lavoratori e dei consumatori, ciascuno con diritto di voto».*

---

**11.16**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Al comma 12, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il Consiglio, in ragione dei temi trattati, è integrato da un componente designato, per ciascun settore, dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, dei produttori, dei lavoratori e dei consumatori»;*

---

**11.17**

VICARI

**Precluso**

*Al comma 12, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai lavori del Consiglio partecipano quattro rappresentanti delle imprese e dei produttori con diritto di voto.».*

---

**11.18 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 15, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre, disposizioni correttive o integrative» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2009, di-*

sposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale,».

---

**11.18 (testo 2) (v. testo 3)**

IL GOVERNO

*Al comma 15, sostituire le parole: «entro il 30 dicembre 2008» con le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**11.18 (testo 3)/1**

SANGALLI, TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI

**Respinto**

*Sopprimere le seguenti parole: «anche con riferimento all'aspetto processuale».*

---

**11.18 (testo 3)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 15, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2009, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale».*

---

**11.0.1**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Bollo virtuale)*

1. La lettera *a*) del comma 1-*quater* dell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, è sostituita dalla seguente:

a) Per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:

euro 42,00.

2. Dopo la lettera a) del comma 1-*quater* dell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, è inserita la seguente:

a-bis) Per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:

lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;

richiesta di copia autentica del verbale di deposito;

rilascio di copia autentica del verbale di deposito:

euro 20,00».

## 11.0.2

BUGNANO

### Respinto

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

«11-bis. Al fine di salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana, e garantire la necessaria trasparenza relativamente al ciclo di manifattura, un prodotto può essere messo in commercio con la stampigliatura *Made in Italy*, solo qualora la sua produzione sia avvenuta esclusivamente o principalmente in Italia, e almeno il 70 per cento dei costi di manifattura risultano imputabili a fasi di lavorazione avvenute in Italia.

2. Dal 1° giugno 2009, i prodotti italiani che riportano l'indicazione *Made in Italy* devono obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando per ogni fase di lavorazione i Paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

4. In caso di falsa indicazione, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 517 del codice penale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della presente legge».

---

**Art. 12.****12.500 (riformulato nell'em. 3.0.500)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini della concessione definitiva o della liquidazione a saldo e conguaglio delle agevolazioni a favore delle imprese, previste dal decreto-legge 22 ottobre 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dai patti territoriali e dai contratti d'area di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si tiene conto degli obiettivi di incremento occupazionale, qualora previsti. Le disposizioni del precedente periodo si applicano alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati adottati i relativi atti di concessione definitiva o di liquidazione a saldo e conguaglio delle agevolazioni. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore ad un milione di euro».

**12.1 (v. testo 2)**

CURSI, VETRELLA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di durata pluriennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto di assicurazione che sia stato in vita per almeno cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni; in caso di nuovo contratto pluriennale, lo stesso prevede una riduzione del premio dovuto annualmente rispetto a quello previsto per la stessa copertura delle polizze di durata annuale".

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ai contratti stipulati anteriormente, purchè ancora in essere e non disdetti alla predetta data».



**12.1 (testo 2)**

CURSI, VETRELLA

**Accolto**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata".

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

**12.2**

CURSI, VETRELLA

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti:

a) In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita o altro distributore di servizi assicurativi di stipulare clausole di imposizione di prezzi minimi o sconti massimi per l'offerta ai consumatori di polizze relative a tutti i rami danni.

b) Le clausole contrattuali che impongono, ad uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi ai rami danni, il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabile ai consumatori sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile.

c) Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituisce intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti di assicurazione relativi ai rami danni."».

«4. L'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato».

«5. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 120 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di rapporto esclusivo con una impresa di assicurazione, l'intermediario dichiara altresì che le proprie valutazioni si fondano solo sui contratti offerti dalla medesima impresa e che potrebbero esistere sul mercato prodotti migliori per soddisfare le richieste del contraente."».

---

### 12.3

IL RELATORE

#### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le Autorità competenti, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza e controllo, assicurano che gli operatori di comunicazione elettronica ed i soggetti che forniscono energia elettrica, acqua e gas mettano a disposizione degli utenti almeno una modalità gratuita per l'invio della fattura o della bolletta di pagamento. I soggetti esercenti i predetti servizi possono richiedere all'utente il rimborso dei costi di spedizione postale ma devono separatamente indicarli nelle fatture o bollette di pagamento. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende interessate avviano una campagna di informazione presso gli utenti sulle disposizioni di cui al presente comma».

---

### 12.0.1

IL GOVERNO

#### Accolto

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)*

1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto della lettera *m*) del comma 2 e del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».

---

**12.0.2**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifica all'articolo 501 del codice penale)*

1. All'articolo 501 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque, al fine di alterare il normale funzionamento del mercato dei valori o delle merci, divulga notizie ovvero dati falsi, esagerati o tendenziosi su andamenti dei prezzi o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822"».

**12.0.3**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche all'articolo 501-bis del codice penale)*

1. All'articolo 501-bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo comma, la parola: "interno" è soppressa;
- b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Alla stessa pena soggiace chiunque, anche di intesa con altri operatori economici, adotta condotte volte a determinare un evidente ed eccessivo rialzo dei prezzi economicamente non giustificato"».

**12.0.4**

PICHETTO FRATIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

È liberamente consentita, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'effettuazione di invii postali indirizzati per finalità di vendita diretta, *marketing* e comunicazione commerciale unicamente attraverso il servizio postale, mediante utilizzo di generalità ed indirizzi dei destinatari, comunque raccolti, anche sotto forma di elenchi già esistenti.

In occasione di ogni invio, il destinatario dovrà essere informato della sua facoltà di opporsi, in qualsiasi momento e gratuitamente, ad ogni successivo invio».

**12.0.5**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 25-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie aeree e marittime)*

1. Dopo l'articolo 25 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. - (*pubblicità delle tariffe aeree e marittime*). - 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie aeree e marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in *code-sharing*, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia aerea o marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse aeroportuali o portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia aerea o marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci».

**Art. 13.****13.500/1**

GRANAIOLA, FIORONI, ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, al comma capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole da: «cui all'articolo 81» fino alla fine del comma con le seguenti: «di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

---

**13.500/2**

VITA, BUBBICO, GRANAIOLA, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma capoverso «Art. 13», comma 2, dopo le parole: «sono incrementati» aggiungere le seguenti: «, ad esclusivo beneficio dell'emittenza locale».*

---

**13.500/3**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 13.500, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

---

**13.500/4**

LATRONICO

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 13.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non Inferiore a tre quarti delle quote dei canone di abbonamento alla radio televisione e degli Introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, al sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

---

**13.500/5**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 13.500, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'u-

tilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone».

---

**13.500/6**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Respinto**

*All'emendamento 13.500, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad adeguare il livello del citato canone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare alla Concessionaria radiotelevisiva pubblica l'invarianza dalle risorse da esso derivanti».

---

**13.500/7**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 13.500, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011. Ai corrispondenti

maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte del Fondo per le aree sottoutilizzate».

---

### **13.500/8**

LATRONICO

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 13.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011. Ai corrispondenti maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte del Fondo per le aree sottoutilizzate».

---

### **13.500/9**

PISTORIO, OLIVA

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 13.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come ride terminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 43 milioni di euro per l'anno 2010 e di 63 milioni di euro per l'anno 2011, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radio televisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422».

---



**13.500/10**

VITA, LUSI

**Dichiarato inammissibile limitatamente ai commi 3, 4 e 5, respinto per la parte restante**

*All'emendamento 13.500, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entrerà in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del regolamento stesso.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

5. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla determinazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prestatore.

7. Per le imprese editoriali quotate in borsa le tariffe agevolate sono definite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dello sviluppo economico, tenendo almeno conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Iniziativa a favore dei consumatori, dell'emittenza locale e dell'editoria)».*

**13.500**

IL RELATORE

**Accolto**

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

«Art. 13. - *(Iniziativa a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)* - 1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

---

### 13.1

PISCITELLI, CURSI

#### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Per l'anno 2008 le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.388, al netto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo» con le seguenti: «Le risorse riassegnate nell'anno 2008 ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.388, al netto di quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo».*

---

### 13.2

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «cui all'articolo 81» fino alla fine del comma con le seguenti: «solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

---

**13.3**

BUGNANO

**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stanziati 33,8 milioni di euro come contributo al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di garantire la piena sicurezza degli utenti dei servizi scolastici».

**13.100**

IL GOVERNO

**Assorbito**

*Al comma 3, le parole: «risorse di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo».*

**13.4**

D'AMBROSIO LETTIERI, LICASTRO SCARDINO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, COSTA, VICECONTE, POLI BORTONE, GALLO, SACCOMANNO, MORRA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radio televisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del

canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

---

### 13.5

PISTORIO, OLIVA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422. In caso di incapacienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

---

### 13.6

D'AMBROSIO LETTIERI, LICASTRO SCARDINO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, VICECONTE, COSTA, POLI BORTONE, MORRA, GALLO, SACCOMANNO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'u-

tilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone».

---

### 13.7

PISTORIO, OLIVA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone».

---

### 13.8

D'AMBROSIO LETTIERI, LICASTRO SCARDINO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, COSTA, VICECONTE, GALLO, POLI BORTONE, SACCOMANNO, MORRA

#### **Precluso**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari eli cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre

2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad adeguare il livello del citato canone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare alla Concessionaria radiotelevisiva pubblica l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

### 13.9

PISTORIO, OLIVA

#### Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad adeguare il livello del citato canone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare alla Concessionaria radiotelevisiva pubblica l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

### 13.10

D'AMBROSIO LETTIERI, LICASTRO SCARDINO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, COSTA, VICECONTE, GALLO, SACCOMANNO, POLI BORTONE, MORRA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011. Ai corrispondenti

maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte del Fondo per le aree sottoutilizzate».

---

### 13.11

PISCITELLI, CURSI

#### Precluso

*Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

### 13.0.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

*(Disposizioni per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per completare il processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, anche al fine di dare completa e corretta attuazione alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale ed a misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, e definire conseguentemente gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze delle società pubbliche Acquirente unico spa, Gestore dei servizi elettrici spa, Gestore del mercato elettrico spa e Cassa conguaglio per il settore elettrico, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 riguarda i seguenti oggetti e avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condi-

zioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni *standard* di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;

b) promuovere, mantenendo comunque inalterati gli attuali tetti *antitrust* stabiliti per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale senza introdurne di nuovi, la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale, che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, in particolare determinando condizioni favorevoli per la microgenerazione distribuita, l'autoproduzione, in particolare per le PMI, la cogenerazione e all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante carbone pulito; determinare, attraverso l'attività di negoziazione e stipula da parte del Governo di accordi internazionali, condizioni favorevoli per la promozione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero per la produzione di energia, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in materia di sicurezza, ricerca e sviluppo per la produzione di energia;

c) definire strumenti e accordi tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di trasporto del gas al fine di assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri, nonché per l'utilizzo condiviso di stoccaggi di gas naturale in sottterraneo, ove le condizioni interoperabilità e infrastrutturali lo consentano, e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;

d) disciplinare il mercato degli strumenti finanziari derivati collegati ai mercati fisici dell'energia elettrica e del gas, prevedendo la reciproca informazione e collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre autorità di vigilanza;

e) ridefinire le misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 239, al fine di un sostanziale riequilibrio del bilancio ambientale, anche mediante la razionalizzazione delle diverse forme di compensazione;

f) promuovere, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale, la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, inclusi i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo necessarie al funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento e stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sottterraneo;



g) promuovere, nel rispetto dei principi di cui alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita e, allorché previsto in norme comunitarie, individuando limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di trasmissione di energia elettrica, trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e di gas naturale; prevedere altresì l'accesso non discriminatorio alle reti, nonché la razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, assicurando che la messa a disposizione delle misure dei consumi sia effettuata con modalità di comunicazione omogenee;

h) indirizzare il Gestore dei servizi elettrici spa a gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari, garantendo la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, e a gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; in particolare, a deliberare e realizzare gli investimenti di manutenzione e di sviluppo della rete nel rispetto del principio di unitarietà della rete di trasmissione nazionale e perseguendo finalità di miglioramento dell'efficienza del sistema elettrico nazionale, mediante pubblici confronti concorrenziali, sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, economicità e proporzionalità;

i) promuovere, con particolare riferimento al settore del gas, le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini minimi di utenza;

l) definire gli indicatori e i criteri in base ai quali valutare le offerte per il servizio di distribuzione di gas naturale, tenendo conto, nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, non solo delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, ma anche, in misura adeguata, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti e prevedendo degli indici per l'individuazione delle offerte connotate da profili di anomalia;

m) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas dall'estero, garantendo una pluralità di soggetti importatori ed una molteplicità di Paesi fornitori, anche in relazione al regolamento (CE) n. 1775/2005 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti del trasporto del gas naturale, riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale, tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento all'estero e delle effettive possibilità di accesso dei terzi ai mercati esteri, purché in presenza di effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese di Stati non appartenenti all'Unione europea;

n) promuovere misure per salvaguardare le attività industriali e la loro competitività con particolare riferimento a quelle con elevato fattore di utilizzazione dell'energia ed elevata incidenza del costo dell'approvvigionamento energetico sui costi industriali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**Art. 14.**

**14.1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
S BARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.2**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.3**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.4**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
S BARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nel rispetto» fino a: «delle relative procedure».*

---

**14.5**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «criteri per» e sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2009» con le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**14.6 (v. testo 2)**

POSSA

*Al comma 1, sostituire le parole: «di impianti di produzione di energia nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare nel territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi».*

---

**14.6 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «di impianti di produzione di energia elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare nel territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi».*

---

**14.7**

POSSA

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate» con le seguenti: «per la definizione di eventuali incentivi e misure dirette a compensare le popolazioni interessate nel caso che la localizzazione degli impianti comporti penalizzazioni o vincoli territoriali».*

---

**14.8 (v. testo 2)**

D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole: «da corrispondere alle» con le parole: «da realizzare in favore delle».*

---

**14.8 (testo 2)**

VICARI

**Accolto**

*Al comma 1, dopo le parole: «da corrispondere alle» aggiungere le seguenti: « e da realizzare in favore delle».*

---

**14.200**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**14.9**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, e successivamente delle Commissioni» fino a: «trasmissione degli schemi medesimi».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza

di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

---

#### 14.10

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Respinto

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere» con le seguenti: «d'intesa con».*

---

#### 14.11

BUGNANO, LI GOTTI

#### Respinto

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei suddetti decreti, indicando specificatamente le eventuali osservazioni e le disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 2. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».*

---

#### 14.12

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Respinto

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**14.13**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI, CASSON

**Respinto**

*Sopprimere la lettera a) del comma 2.*

---

**14.14**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**14.15**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «dichiarare i siti» inserire le seguenti: «che ospitano impianti di produzione elettrica nucleare, o lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e materiale nucleare.».*

---

**14.16**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) previsione che nella valutazione dei siti per la localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, le infrastrutture di interconnessione con la rete elettrica siano potenziabili secondo criteri di economicità».

---

**14.17**

VETRELLA

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) definizione dei criteri di idoneità dei siti per la localizzazione di impianti elettronucleari e depositi sulla base dei requisiti di sicurezza nucleare e radioprotezione indicati dalla Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (IAEA) e delle altre Organizzazioni Internazionali al fine di

assicurare i più adeguati livelli di sicurezza dei siti per soddisfare le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente».

---

**14.18**

BUGNANO, LI GOTTI

**Accolto**

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «definizione di adeguati livelli», con le seguenti: «definizione di elevati livelli».*

---

**14.19**

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «diretti alle persone residenti» inserire le parole: «, agli enti locali».*

---

**14.20**

BUGNANO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «diretti alle persone residenti» inserire le seguenti: «, agli enti locali».*

---

**14.21**

D'ALIA, CINTOLA

**Accolto**

*Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «diretti alle persone residenti» inserire le parole: «, agli enti locali».*

---

**14.22**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 2 lettera c), sostituire le parole: «nel territorio circostante il sito» con le seguenti: «nella provincia nonché nei comuni confinanti,*



qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo,».

---

**14.23**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali».*

---

**14.24**

FIORONI, ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la lettera:*

«c-bis) previsione che precedentemente o congiuntamente alla realizzazione di nuovi insediamenti sugli attuali siti, si dismettano in modo accelerato gli insediamenti obsoleti esistenti e siano svolte le necessarie bonifiche per l'eliminazione di ogni vincolo radiologico».

---

**14.25**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 2 dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) previsione che precedentemente o congiuntamente alla realizzazione di nuovi insediamenti sugli attuali siti, si dismettano in modo accelerato gli insediamenti obsoleti esistenti e siano svolte le necessarie bonifiche per l'eliminazione di ogni vincolo radiologico».

---

**14.26**

D'ALIA, CINTOLA

**Respinto**

*Al comma 2 dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) previsione che precedentemente o congiuntamente alla realizzazione di nuovi insediamenti sugli attuali siti, si dismettano in modo

accelerato gli insediamenti obsoleti esistenti e siano svolte le necessarie bonifiche per l'eliminazione di ogni vincolo radiologico».

---

**14.27**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) riconoscimento di interventi economici di sostegno agli enti locali nel cui territorio insiste il sito con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture. Alle predette imprese è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali».

---

**14.28**

CURSI, CASOLI

**Accolto**

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «che i produttori di energia elettrica nucleare», con le parole: «che i titolari di autorizzazioni di attività».*

---

**14.29**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «devono adottare» aggiungere le seguenti: «sotto il controllo e nell'ambito delle direttive previste dagli organismi a ciò preposti e, in primo luogo, dalla Sogin e dall'Agenzia per la sicurezza nucleare.».*

---

**14.30**

POSSA

**Respinto**

*Al comma 2, lettera d), in fine, dopo le parole: «fine vita» aggiungere le seguenti: «, sulla base del principio che i costi relativi a queste*

sistemazioni e a tale smantellamento sono a carico dei produttori di energia elettrica nucleare».

---

**14.31**

D'ALÌ

**Accolto**

*Al comma 2, alla lettera e), dopo le parote: «enti pubblici di ricerca» inserire le parole: «, ivi incluso l'ISPRA,».*

---

**14.32**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) conseguimento, nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione, con riguardo alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica nazionale e ai sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del materiale nucleare, della necessaria intesa con gli enti locali da perfezionare, a seconda dei casi, con la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, oppure direttamente con le regioni e le province interessate;».

---

**14.33**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere la lettera f).*

---

**14.34**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere la lettera f).*

---

**14.35**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere la lettera f).*

---

**14.36**DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le lettere g) e h).*

---

**14.37**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Al comma 2, sostituire le lettere g) e h) con le seguenti:*

«g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazioni, anche inerenti diverse fasi realizzative, rilasciate, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la regione interessata, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

h) previsione che ogni autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione alla realizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; per ciascuna fase, l'autorizzazione sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;».

---

**14.38**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Alla lettera g) del comma 2 sopprimere le parole: «previsione che la costruzione e l'esercizio» e sostituite dalle parole: «previsione che la localizzazione, costruzione e l'esercizio».*

---

**14.39**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «previsione che» inserire le seguenti: «la localizzazione».*

---

**14.40 (v. testo 2)**

CURSI, CASOLI

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «di impianti nucleari a fine vita», inserire le parole: «e tutte le opere connesse».*

---

**14.40 (testo 2)**

CURSI, CASOLI

**Accolto**

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «di impianti nucleari a fine vita», inserire le seguenti: «e tutte le opere connesse» e dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**14.41**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «autorizzazione unica rilasciata» aggiungere le seguenti: «dopo aver ottemperato alle procedure di VIA e VAS previste dalla normativa vigente».*

---

**14.42**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*All'articolo 14 comma 2, lettera g), dopo le parole: «autorizzazione unica rilasciata» aggiungere le seguenti: «dopo aver ottemperato alle procedure di VIA e VAS previste dalla normativa vigente».*

---

**14.43**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «autorizzazione unica rilasciata» inserire le seguenti: «, dopo aver ottemperato alle procedure di VIA e VAS previste dalla normativa vigente,».*

---

**14.44**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «previa intesa» con le seguenti: «di concerto».*

---

**14.201**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**14.45**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

---

**14.46**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «comunque denominati» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare».*

---

**14.47**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Accolto**

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «comunque denominati» aggiungere le seguenti: «,ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare».*

---

**14.48**

BUGNANO, LI GOTTI

**Accolto**

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «comunque denominati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare».*

---

**14.49**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere la lettera i).*

---

**14.50**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere la lettera i).*

---

**14.51**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere la lettera i).*

---

**14.52**

CURSI, CASOLI

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti, ai progetti, alle procedure realizzative ed alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse dalle autorità competenti di Paesi con le quali l'Agenzia per la sicurezza nucleare abbia definito accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione, che rispettino i principi e gli *standard* dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite (IAEA), siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;».

---

**14.53**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «considerate valide in Italia» con le seguenti: «siano assunte quale base di riferimento per la procedura di validazione e di approvazione dei requisiti e delle specifiche tecniche degli impianti nucleari da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare».*

---

**14.54**

GARRAFFA, FIORONI, ARMATO, BUBBICO, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione» inserire le parole: «, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali.».*

---



**14.55**

BUGNANO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera l) dopo le parole: «previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione» inserire le seguenti: «, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali.».*

---

**14.56**

D'ALIA, CINTOLA

**Accolto**

*Al comma 2, lettera l) dopo le parole: «previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione» inserire le parole: «, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali.».*

---

**14.57 (vedi testo 2)**

CURSI, PISCITELLI

*Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «di un fondo per il "de-commissioning"» con le seguenti: «, contribuzione e gestione di un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia;».*

---

**14.57 (testo 2)**

CURSI, PISCITELLI

**Accolto**

*Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «di un fondo per il "de-commissioning"» con le seguenti: «, contribuzione a carico dei medesimi produttori e gestione di un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia;».*

---

**14.58**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera n), aggiungere infine le seguenti parole: «i cui oneri non possono essere posti successivamente a carico dei consumatori».*

---

**14.59**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «decommissioning» aggiungere il seguente capoverso: «Le risorse finanziarie, di cui al suddetto fondo, destinate al decommissioning sono attribuite, oltre che alla Provincia e al Comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai Comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale».*

---

**14.60**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «per le popolazioni» aggiungere le seguenti: «e in particolare per quelle».*

---

**14.61**

POSSA

**Assorbito**

*Al comma 2, lettera o) eliminare la parola: «coinvolte».*

---

**14.62**

GRANAIOLA, GARRAFFA, FIORONI, ARMATO, BUBBICO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Al comma 2), lettera o), dopo le parole: «per l'esecuzione degli interventi» inserire le parole: «e per la gestione degli impianti».*

---

**14.63**

BUGNANO

**Accolto**

*Al comma 2), lettera o) dopo le parole: «per l'esecuzione degli interventi» aggiungere le seguenti: «e per la gestione degli impianti».*

---

**14.64**

D'ALIA, CINTOLA

**Accolto**

*Al comma 2), lettera o), dopo le parole: «per l'esecuzione degli interventi» aggiungere le parole: «e per la gestione degli impianti».*

---

**14.65**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

*«o-bis) prevedere sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti di cui al comma 1.»;*

---

**14.66**

POSSA

**Accolto**

*Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:*

*«o-bis) previsione di un'opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.».*

---

**14.67**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «settore dell'energia» aggiungere la seguente: «nucleare».*

---

**14.68**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
S BARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**14.69**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**14.70**

BUGNANO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**14.71**

D'ALIA, CINTOLA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**14.72**

SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "sistemi di cogenerazione" sono inserite le seguenti: "energia nucleare prodotta sul territorio nazionale"».

---

**14.73**

CICOLANI

**Respinto**

*Al comma 4 inserire il seguente periodo: «Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole "importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili" sono inserite le parole: "ad eccezione dell'energia nucleare prodotta sul territorio nazionale"».*

---

**14.74 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2."».

---

**14.74 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2"».

---

**Art. 15.**

**15.1**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.2**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.3**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.4**

POSSA

**Accolto**

*Al comma 1, dopo le parole: «Con delibera del CIPE» inserire le seguenti: «, da assumere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».*

---

**15.5**

D'ALÌ

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «sentito» con le parole: «di concerto con».*

---

**15.6**

GRANAIOLA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «territorio e del mare», aggiungere le seguenti: «e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».*

---

**15.7**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «territorio e del mare», aggiungere le seguenti: «e l'ENEA».*

---

**15.8**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Assorbito**

*Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti» aggiungere le seguenti: «entro la data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**15.9**

POSSA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «sentite le Commissioni parlamentari competenti» inserire le seguenti: «, ottenuto il parere vincolante dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare».*

---

**15.10**

SBARBATI, PAOLO ROSSI, GRANAIOLA, GARRAFFA, FIORONI, ARMATO, BUBBICO, SANGALLI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «sentite le Commissioni parlamentari competenti» inserire le parole: «e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

---

**15.11**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti», aggiungere le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

---

**15.12**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, sostituire le parole: «definite le tipologie» con le seguenti: «definiti i requisiti sulla scorta delle valutazioni e delle proposte formulate da apposita commissione tecnico-scientifica, la quale terrà conto delle risultanze di una specifica ricognizione di valutazione degli impianti e delle tecnologie adoperate nello scenario internazionale, sui costi di realizzazione e di gestione, sulla frequenza di malfunzionamento o incidenti nel corso dell'esercizio delle diverse tipologie di impianti».*

---

**15.13**

POSSA

**Dichiarato inammissibile limitatamente alla parte che prevede l'intervento della Cassa depositi e prestiti, decaduto per la parte restante**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «la costituzione di consorzi» fino a: «Cassa Depositi e Prestiti SpA» con le seguenti: «la costituzione di forme di compartecipazione di più soggetti per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1, a cui possano accedere soggetti produttori di energia elettrica, soggetti industriali e, eventualmente, in quota minoritaria la Cassa Depositi e Prestiti SpA».*

---

**15.14**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «per lo sviluppo e l'utilizzo» con le seguenti: «per la costruzione e l'esercizio».*

---



**15.200**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e, eventualmente, in quota minoritaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa. L'eventuale percentuale della quota posseduta dalla Cassa depositi e prestiti Spa è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**15.15**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e, eventualmente» fino alla fine del comma.*

---

**15.16**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 2 dalle parole: «e eventualmente, in quota minoritaria dalla Cassa depositi e prestiti SpA» fino alle parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.» sono soppresse.*

---

**15.17**

POSSA

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «Con delibera del Cipe» inserire le seguenti: «, da assumere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».*

---

**15.18**

ZANETTA

**Accolto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"298. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma"».

---

**15.19**

GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico di confronto in materia di energia nucleare, per discutere le proposte economiche e tecniche, il dettaglio dei costi e degli investimenti, i tempi della realizzazione e gli effetti sulla concorrenza nel libero mercato dell'energia. Al tavolo partecipano i rappresentanti delle organizzazioni delle categorie economiche e sociali rappresentate nel CNEL, nonché i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

---

**Art. 16.****16.1**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.500 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri sul Bilancio dello Stato, è aggiunto il seguente comma:

"30-bis: L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini di assolvere anche ai nuovi compiti ad essa attribuiti, tra cui quelli in materia di verifica del rispetto del divieto di traslazione sui consumatori della maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e di verifica degli affidamenti di servizi pubblici locali non assegnati mediante gara, di cui all'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008 n. 133, si avvale complessivamente di 205 unità tra personale a tempo determinato e indeterminato; la quota di personale a tempo determinato non può eccedere le 25 unità"».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 28, le parole: «che non può eccedere le 120 unità» sono abrogate; all'articolo 2, comma 30, le parole: «in numero non superiore a 60 unità» sono abrogate».*

---

**16.500 (testo 2)**

IL RELATORE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri sul bilancio dello Stato e, comunque, nel rispetto del limite contributivo previsto dal comma 38 dello stesso articolo 2 per gli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella misura dell'un per mille dei ricavi degli operatori economici dei suddetti settori, dopo il comma 30 è inserito il seguente:

"30-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini di assolvere anche ai nuovi compiti ad essa attribuiti, tra cui quelli in materia di verifica del rispetto del divieto di traslazione sui consumatori della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di verifica degli affidamenti di servizi pubblici locali non assegnati mediante gara, di cui all'articolo 23-bis del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si avvale complessivamente di 205 unità tra personale a tempo determinato e indeterminato; la quota di personale a tempo determinato non può eccedere le 25 unità".

1-ter. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al comma 28, le parole: "che non può eccedere le centoventi unità," sono soppresse e, al comma 30, le parole: ", in numero non superiore a sessanta unità," sono soppresse».

---

#### **16.200/1 (v. testo 2)**

VALLARDI, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, STIFFONI, CAGNIN, MONTI

*All'emendamento 16.200/1, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, i comuni possono usufruire del servizio di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell'articolo 2 comma 150 della legge n. 244 del 2007 per gli impianti di cui sono proprietari, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete».

---

#### **16.200/1 (testo 2)**

VALLARDI, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, STIFFONI, CAGNIN, MONTI

#### **Accolto**

*All'emendamento 16.200, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

«2-ter. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 Kw, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di im-

missione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete».

---

## 16.200

IL GOVERNO

### Accolto

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia.

2-bis. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

---

## 16.2

LANNUTTI

### Respinto

*Al comma 2 sopprimere le parole: «e la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 luglio 1974, n. 34,».*

---

**16.3**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 2 sopprimere parole:* «il fondo bombole metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640».

---

**16.4**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole:* «la Cassa Conguaglio per il settore elettrico di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34».

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 4;*

*al comma 5, sostituire le parole:* «ai commi 3 e 4» *con le seguenti:* «al comma 3».

---

**16.5**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole per metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977».

---

**16.6**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 3 sopprimere le parole:* «il fondo bombole metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640».

---

**16.7**

ZANETTA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 16, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione interessata nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

**16.8**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «al comma 3».*

**16.9**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «al comma 3».*

**16.10**

LANNUTTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**16.11**

LANNUTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4 sostituire le parole: «all'Acquirente Unico S.p.a, fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, che sono trasferite al Gestore dei servizi elettrici S.p.a.» con le seguenti: «all'Autorità per l'energia elettrica e il gas».*

---

**16.12**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI**Assorbito**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I fondi della Cassa conguaglio per il settore elettrico non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle proprie della Cassa medesima».*

---

**16.201**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «senza oneri per la finanza pubblica».*

---

**16.13**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI**Respinto**

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

---



**16.14**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

---

**16.15**

D'ALIA, CINTOLA

**Respinto**

*Il comma 6 è soppresso.*

*Conseguentemente, il comma 7 è soppresso.*

---

**16.16**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 6, sopprimere le parole da: «prevedendo» fino a: «energetico».*

---

**16.17**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «40 per cento».*

---

**16.18**

D'ALIA, CINTOLA

**Respinto**

*Il comma 7 è soppresso.*

---

**16.19**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

---

**16.20**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

---

**16.21**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «emanazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 6».*

---

**16.22**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» con le parole: «emanazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 6».*

---

**16.23**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» con le parole: «nomina dei commissari».*

---

**16.24**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 8.*

---

**16.25**

GRANAIOLA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 8, sostituire il primo capoverso con il seguente:*

«8. Al fine di semplificare, accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, anche aumentando i relativi finanziamenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispose un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea».

*Conseguentemente dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

---

**16.207**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 8, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**16.26**

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: «del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».*

---

**16.27**

GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 8, dopo la frase: «predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,» aggiungere la seguente: «e con la consultazione delle principali organizzazioni nazionali delle parti economiche rappresentate nel CNEL,».*

---

**16.28**

BUGNANO, LI GOTTI

**Accolto**

*Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico, e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti».*

---

**16.29 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni» con le seguenti: «ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici così come definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115».*

---

**16.29 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 8, lettera c), dopo le parole: «categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni» inserire le seguenti: «, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici così come definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,».*

---

**16.30**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 8, lettera d) dopo le parole: «definizione di indirizzi per» inserire le seguenti: «l'acquisto e installazione di prodotti nuovi e per».*

---

**16.31**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «definizione di indirizzi per» inserire le seguenti: «l'acquisto e installazione di prodotti nuovi e per».*

---

**16.32**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 8, lettera d) dopo le parole: «nei settori dell'edilizia», inserire le seguenti: «per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture».*

---

**16.33**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

*«d-bis) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microgenerazione e di piccola cogenerazione attraverso il riconoscimento di tariffe incentivata di energia elettrica abbinata alla produzione di ener-*

gia termica o frigorifera oltre ad un ampliamento della producibilità dei titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi;

*d-ter)* sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;

*d-quater)* sviluppo di piani per dotare la rete di distribuzione di energia elettrica degli adeguati mezzi a garantire la generazione distribuita nell'intero territorio nazionale;

*d-quinquies)* definire le misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita».

---

### 16.34

IL RELATORE

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* l'estensione, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 1,1 e 5,5 kW, per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 1,1 e 5,5 kW, nonché per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kW e da 90 a 900 kW, della detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, sino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata. Le modalità applicative di dette agevolazioni sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

### 16.35

MENARDI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 8, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis)* l'estensione, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 1, 1 e 5,5 kW, per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 1, 1 e 5,5 kW, nonché per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra

0,3 e 7,5 kW e da 90 a 900 kW, della detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, sino ad un valore massimo della detrazione di 1500 euro per motore, in un'unica rata. Le modalità applicative di dette agevolazioni saranno da individuarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43,5 milioni per il 2009, 43,5 milioni per il 2010 e 43,5 milioni per il 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

---

**16.36**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) interventi, finalizzati allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ai fini del rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo dell'8 marzo 2007, in materia di politiche energetiche.».

---

**16.37**

GRANAIOLA

**Respinto**

*Al comma 8 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) misure per la semplificazione delle procedure di finanziamento per l'abbattimento dei tassi di interesse applicati dal sistema bancario per gli investimenti pubblici e privati in fonti rinnovabili.».

---

**16.38**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) attuazione e promozione di una strategia nazionale per lo sviluppo della filiera industriale nella realizzazione di tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, e incentivazione della ricerca per la

promozione delle tecnologie dell'efficienza energetica e per l'integrazione di tali tecnologie negli edifici storici».

---

**16.39**

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) il Piano agroenergetico nazionale definito con proprio decreto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**16.40**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione;».

---

**16.41**

GRANAIOLA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 8 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) attuazione e promozione di un programma nazionale per lo sviluppo della filiera industriale delle tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, incentivazione della ricerca per la promozione delle tecnologie dell'efficienza energetica, aumento degli stanziamenti e semplificazione delle procedure per l'accesso ai finanziamenti relativi all'utilizzo delle fonti rinnovabili nelle abitazioni private».

---



**16.42**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Per il settore degli elettrodomestici, sono previste le seguenti misure incentivanti:

a) per la sostituzione di lavatrici domestiche aventi consumo inferiore e/o uguale a 0,17kWh/Kg e classe A di efficacia di lavaggio spetta una detrazione, prevista per il triennio d'imposta 2009/2011, pari al 20 per cento dei costi sostenuti entro il 31 dicembre 2011 ed effettivamente rimasti a carico del contribuente, fino alla soglia massima di detrazione pari a 150 euro per ciascun apparecchio. Ai fini del riconoscimento della detrazione in esame si rende necessaria, oltre alla documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio - che deve essere costituita da fattura o da scontrino recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto - una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico. A tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita auto-dichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell'Agenzia delle Entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso. La certificazione dovrà recare l'indicazione dell'impresa o dell'ente cui è stato conferito l'apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso;

b) per l'acquisto di lavastoviglie domestiche con classe A di efficienza energetica in congiunzione alla classe A di efficacia di lavaggio e asciugatura spetta una detrazione, prevista per il triennio d'imposta 2009/2011, pari al 20 per cento dei costi sostenuti entro il 31 dicembre 2011 ed effettivamente rimasti a carico del contribuente, fino alla soglia massima di detrazione pari a 150 euro per ciascun apparecchio. Ai fini del riconoscimento della detrazione in esame si rende necessaria la documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio che deve essere costituita da fattura o da scontrino recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica, la classe di efficacia di lavaggio e la classe di asciugatura dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto;

c) per la sostituzione di condizionatori d'aria con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A spetta una detrazione, prevista per il triennio d'imposta 2009/2011, pari al 20 per cento dei costi sostenuti entro il 31 dicembre 2011 ed effettivamente rimasti a carico del contribuente, fino alla soglia massima di detrazione pari a 150 euro per ciascun apparecchio. Ai fini del riconoscimento della detrazione in esame si rende necessaria, oltre alla documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio - che deve essere costituita da fattura o da scontrino recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica dell'elettrodomestico acqui-

stato e la data di acquisto – una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico. A tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell'Agenzia delle entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso. La certificazione dovrà recare l'indicazione dell'impresa o dell'ente cui è stato conferito l'apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso;

e) per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011 da cittadini anziani che abbiano superato i sessantacinque anni di età, nonché i cittadini disabili beneficiari dell'indennità di accompagnamento, come risultante dalla certificazione sanitaria rilasciata dalla Commissione Invalidi Civili, o titolari di assegno personale continuativo, come risultante dalla certificazione sanitaria rilasciata dall'Ufficio INAIL, per l'acquisto di condizionatori d'aria di classe energetica non inferiore ad A spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata».

---

### 16.43

SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

«8-bis. Al fine della realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, nonché della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, alle piccole e medie imprese è consentito l'accesso al credito agevolato, per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante il ricorso alle garanzie previste dal fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per i cittadini privati, l'accesso al credito agevolato per i predetti interventi è consentito mediante il ricorso ad un fondo di garanzia per gli investimenti di riqualificazione energetica di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con uno o più decreti, il Ministro per lo sviluppo economico individua le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale ai fini dell'amministrazione del fondo di garanzia di cui al comma precedente».

---

**16.44**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, le parole da: "A decorrere dal 1° gennaio 2010" fino a: "all'interno di apparati" sono soppresse;

b) il comma 163 è abrogato».

---

**16.45**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di promuovere l'adozione degli apparecchi di illuminazione ad elevato rendimento luminoso, il Ministero dello sviluppo economico emana entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le necessarie procedure in attuazione all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dell'articolo 1, comma 352, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È abrogato il comma 163 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

**16.46**

TOMASELLI, SBARBATI, PAOLO ROSSI, GRANAIOLA, GARRAFFA, FIORONI, ARMATO, BUBBICO, SANGALLI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 9.*

---

**16.47**

BUGNANO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 9.*

---

**16.48**

D'ALIA, CINTOLA

**Respinto***Sopprimere il comma 9.*

---

**16.49**

BUGNANO

**Respinto***Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti in base alle priorità individuate dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

---

**16.50**

ARMATO, TOMASELLI, SBARBATI, PAOLO ROSSI, GRANAIOLA, GARRAFFA, FIORONI, BUBBICO, SANGALLI

**Respinto***Sostituire il comma 9 con il seguente comma:*

«I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti in base alle priorità individuate dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

---

**16.51**

D'ALIA, CINTOLA

**Respinto**

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti in base alle priorità individuate dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

---

**16.52**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Sopprimere il comma 10.*

---

**16.53**

BONFRISCO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ad alto rendimento" aggiungere le seguenti: "o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia 'Plus', di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b)".

10-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 10-bis, valutato in 20 milioni di euro, a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**16.54**

BONFRISCO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. All'art. 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere in fondo il seguente periodo: "A decorrere dal 2009, la medesima disposizione non si applica altresì ai soggetti che svolgono attività di natura esclusivamente commerciale all'ingrosso o al dettaglio, acquistando i prodotti petroliferi dalle società petrolifere e rivendendoli al consumatore finale o ad altri commercianti".

10-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 10-bis, valutato in 15 milioni di euro, a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 63, comma 10».

**16.55**

VALDITARA, BORNACIN, DI STEFANO, MENARDI

**Respinto**

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. L'attività di fornitura di servizi energetici, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) e bb), è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di vendita di energia al dettaglio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), nei confronti dell'utente finale del medesimo impianto; tale incompatibilità sussiste, altresì, nei confronti delle società controllate o controllanti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. Restano ferme, altresì, le incompatibilità previste dalle norme vigenti in relazione alla funzione di terzo responsabile».

**16.56**

VALDITARA, BORNACIN, DI STEFANO, MENARDI

**Respinto**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il periodo: "a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalità definite

con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero delle finanze" è soppresso».

---

**16.57**

VALDITARA, BORNACIN, DI STEFANO, MENARDI

**Respinto**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'Allegato II del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 (Contratto Servizio Energia) le lettere *b*) e *c*) sono soppresse.

---

**16.58**

VALDITARA, BORNACIN, DI STEFANO, MENARDI

**Respinto**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 è soppresso».

---

**16.59 (v. testo 2)**

BONFRISCO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le imprese il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 297 del 1990 sono escluse dalla vigilanza esercitata dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo"».

---

**16.59 (testo 2)**

BONFRISCO

**Accolto**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La vigilanza del-

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si applica ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287"».

---

**16.208**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 11, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**16.60**

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 11, dopo le parole: «del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».*

---

**16.61**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Accolto**

*Al comma 11, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali».*

---

**16.62**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale».*

---



**16.400**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, già effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale».

**16.63 (v. testo 2)**

CURSI, VETRELLA

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. L'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'obbligo di cui al comma 1 è trasferito ai soggetti che hanno concluso con Tema S.p.A. un contratto di dispacciamento in prelievo in base alla definizione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/2006 e successive modificazioni. Tali soggetti che, in ciascun anno, prelevano energia elettrica hanno l'obbligo di acquistare, nell'anno successivo, una quota di certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n.387 del 2003. Tale quota è riferita all'intera quantità di energia prelevata».

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2009 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. La quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 a decorrere dal 1° gennaio 2009 è pari, per il primo anno, al 3,9 per cento. Per il periodo 2011-2012 la quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili che deve essere acquistata, ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 dai soggetti che hanno concluso con Terna S.p.A. un contratto di dispacciamento in prelievo è incrementata di 0.5 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».*

**16.63 (testo 2)**

CURSI

**Accolto**

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Allo scopo di rendere più efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è trasferito ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.

11-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 1. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 1 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario».

**16.64**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, è inserito il seguente:*

«11-bis. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale comprese persone fisiche o giuridiche facenti parte di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica";

b) all'articolo 2, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) 'sistema efficiente di utenza': sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di una linea diretta o di rete interna di utenza, all'impianto per il consumo di uno o più clienti finali o di gruppi di clienti finali destinatari di un programma di miglioramento dell'efficienza energetica, ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente o più clienti finali o gruppi di clienti finali";

c) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. In un sistema efficiente di utenza, il trasferimento dell'energia elettrica alle apparecchiature di consumo di uno o più clienti finali, anche nell'ambito della fornitura di un servizio energetico, non si configura come attività di distribuzione. Entro maggio 2009 dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza ai fini dell'erogazione degli eventuali servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dal punto di connessione del sistema alla rete elettrica nazionale richiesti dal gestore del sistema privato"».

---

## 16.65

SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

### Respinto

*Dopo il comma 11, è inserito il seguente:*

«11-bis) Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:

a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "con potenza superiore a 1 MW";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 1 MW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività"».

---

**16.66**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

«11-bis) Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:

a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "con potenza superiore a 1 MW";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 1 MW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività"».

**16.67**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis All'articolo 2 comma 146 della legge 24 dicembre 2007 n.244 sostituire le parole "Per il periodo 2007-2012" la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali" con le parole "Per il periodo 2008-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 1 punto percentuale"».

**16.68**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 2 comma 149 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sostituire le parole: "a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno." con: "a un prezzo calcolato come al comma precedente"».

---

**16.69**

VICARI

**Accolto**

*Dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

«11-bis. L'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380».

---

**16.70**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare a concentrazione estendendo i benefici previsti per il solare fotovoltaico di dall'articolo 7 del decreto legislativo 387 del 2003».

---

**16.71**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 12 dopo le parole: «dell'energia elettrica prodotta» sopprimere le seguenti: «, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete».*

---

**16.72**

D'ALIA, CINTOLA

**Respinto**

*Al comma 12 dopo le parole: «dell'energia elettrica prodotta» sopprimere le parole: «, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete».*

---

**16.73**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo definito in sede comunitaria.

La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;

b) introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario.

Entro 90 giorni dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano eliminano eventuali disposizioni che limitano la potenza installabile per impianti da fonti rinnovabili, sempre che gli stessi non siano motivati da ragioni di salva-

guardia della salute e di tutela dell'ambiente, emanano o adeguano i propri piani di promozione delle fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo finale di cui al comma 1.

12-ter. Al fine di agevolare la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo n.387/2003 è così sostituito:

«10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali previo parere della Conferenza unificata approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di speciali tipologie di impianti. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida le regioni adeguano le rispettive discipline. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, trovano applicazione le linee guida nazionali».

---

## 16.74

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per gli impianti di energia eolica con potenza nominale non superiore a 200 kW, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono previste misure di agevolazione fiscale, contributi a copertura dei costi connessi agli studi per la valutazione della convenienza e della fattibilità degli impianti nonché l'applicazione delle tar incentivanti di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007. Nei casi in cui gli impianti di energia eolica con potenza nominale non superiore a 200 kW siano realizzati in abbinamento a quelli fotovoltaici, prevedere l'erogazione di un unico incentivo in contro energia pari in valore e durata a quello che sarebbe stato corrisposto per il solo impianto fotovoltaico».

---

**16.75**

ALLEGRIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Ai fini della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2009, per gli impianti di aziende agricole, singole o associate, alimentati con biomasse, la potenza nominale media annua è la potenza elettrica immessa in rete».

---

**16.76**

GHEDINI

**Respinto**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. La facoltà concessa ai comuni dal precedente comma 16 è estesa alle società cooperative che destinino aree di loro proprietà alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia prodotta da cedere ai propri soci che intendano accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete».

---

**16.77**

FLUTTERO, MENARDI

**Decaduto**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 289, della legge 244/2007 sostituire le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2009" con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2010"».

---

**16.78**

D'ALIA, CINTOLA

**Respinto**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. La facoltà concessa ai comuni dal precedente comma 16 è estesa alle società cooperative che destinino aree di loro proprietà alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto energia" e dei servizi



di "scambio sul posto" dell'energia prodotta da cedere ai propri soci che intendano accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete».

---

**16.79**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 13.*

---

**16.80**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 13 inserire il seguente:*

«13-bis. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione è prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239».

---

**16.81**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 14, prima della lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a un'autorizzazione unica" sono aggiunte le seguenti: "comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi"».

---

**16.82**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Al comma 14, prima della lettera a), premettere la seguente:*

«0.a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a un'autorizzazione unica" sono aggiunte le seguenti: "comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi"».

---

**16.83**

VICARI

**Accolto**

*Al comma 14, prima della lettera a), premettere la seguente:*

«0.a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a un'autorizzazione unica" sono aggiunte le seguenti: "comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi"».

---

**16.501**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 14, prima della lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti" sono inserite le seguenti: "e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti" e dopo le parole: "costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture" sono inserite le seguenti: ", opere o interventi,».

---

**16.84**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 14, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «18 mesi».*

---

**16.85**

GARRAFFA, ARMATO, TOMASELLI, SBARBATI, PAOLO ROSSI, GRANAIOLA, FIORONI, BUBBICO, SANGALLI

**Respinto**

*Al comma 14, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «18 mesi».*

---

**16.86**

D'ALIA, CINTOLA

**Respinto**

*Al comma 14, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «18 mesi».*

---

**16.87 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 14, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) il comma 4-bis è sostituito dal:

"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine per il rilascio dell'autorizzazione, si provvede al rilascio della stessa entro i successivi novanta giorni a mezzo di un comitato paritetico costituito tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione o le regioni interessate. Ove anche in questa sede permanga l'inerzia della regione o delle regioni interessate al rilascio dell'intesa, entro sessanta giorni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, valutata la ricorrenza del preminente interesse nazionale dell'opera, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione e delle regioni coinvolte dall'opera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato"».

---

**16.87 (testo 2)/1**

TOMASELLI, GRANAIOLA, FIORONI, ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

**Respinto**

*All'emendamento 16.87 (testo 2), al capoverso 4-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, l'autorizzazione viene rilasciata solo qualora vengano apportate le modifiche richieste dalla regione o dalle regioni».*

---

**16.87 (testo 2) (v. testo 3)**

IL RELATORE

*Al comma 14, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:*

*"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma"».*

---

**16.87 (testo 3)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 14, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:*

*"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni*

successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio della stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della regione o delle regioni interessate, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Sono in ogni caso esclusi compensi per la partecipazione al comitato medesimo"».

#### **16.88 (v. testo 2)**

VICARI

*Al comma 14, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) il comma 4-bis è sostituito dal:

"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine per il rilascio dell'autorizzazione, si provvede al rilascio della stessa entro i successivi novanta giorni a mezzo di un comitato paritetico costituito tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione o le regioni interessate. Ove anche in questa sede permanga l'inerzia della regione o delle regioni interessate al rilascio dell'intesa, entro sessanta giorni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, valutata la ricorrenza del preminente interesse nazionale dell'opera, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione e delle regioni coinvolte dall'opera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato"».

**16.88 (testo 2)**

VICARI

**Assorbito**

*Al comma 14, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) sostituire il comma 4-bis con il seguente:

"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine per il rilascio dell'autorizzazione, si provvede al rilascio della stessa entro i successivi novanta giorni a mezzo di un comitato paritetico costituito tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione o le regioni interessate. Ove anche in questa sede permanga l'inerzia della regione o delle regioni interessate al rilascio dell'intesa, entro sessanta giorni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, valutata la ricorrenza del preminente interesse nazionale dell'opera, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della regione o delle regioni coinvolte dall'opera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del comitato. Sono in ogni caso esclusi compensi per la partecipazione al comitato medesimo"».

**16.202**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 14, lettera b), capoverso 4-quinquies, dopo le parole: «Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi» inserire le seguenti: «di manutenzione»; e dopo le parole: «sfere di segnalazione,» sopprimere la seguente: «fondazioni.»*

**16.203/1**

FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

**Respinto**

*All'emendamento 16.203, dopo le parole: «le norme tecniche per le costruzioni» aggiungere le seguenti: «Per tali interventi è comunque necessario l'invio di una comunicazione alle amministrazioni interessate.»*

**16.203**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 14, lettera b), capoverso 4-sexies, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche nonché le norme tecniche per le costruzioni».*

---

**16.89**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 14, lettera b), punto 4-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali interventi è comunque necessario l'invio di una comunicazione alle amministrazioni interessate».*

---

**16.90**

D'ALIA, CINTOLA

**Respinto**

*Al comma 14, lettera b), punto 4-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali interventi è comunque necessario l'invio di una comunicazione alle amministrazioni interessate».*

---

**16.91**

FIORONI, GARRAFFA, ARMATO, TOMASELLI, SBARBATI, PAOLO ROSSI, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI

**Respinto**

*Al comma 14, lettera b), capoverso 4-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali interventi è comunque necessario l'invio di una comunicazione alle amministrazioni interessate».*

---

**16.92**

BUGNANO

**Respinto**

*Al comma 14, lettera b), capoverso 4-octies sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**16.93**

SBARBATI, FIORONI, GARRAFFA, ARMATO, TOMASELLI, PAOLO ROSSI, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI

**Respinto**

*Al comma 14, lettera b), capoverso 4-octies, sostituire le parole: «trenta giorni» con le parole: «sessanta giorni».*

---

**16.204 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 14, lettera b), capoverso 4-octies, sostituire le parole: «e dagli opportuni elaborati progettuali» con le seguenti: «e dal progetto definitivo di cui all'articolo 91 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le norme tecniche per le costruzioni».*

---

**16.204 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 14, lettera b), capoverso 4-octies, sostituire le parole: «e dagli opportuni elaborati progettuali» con le seguenti: «e dal progetto definitivo»; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle norme tecniche per le costruzioni».*

---

**16.205 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 14, lettera b), capoverso 4-terdecies, sostituire le parole: «il progettista o un tecnico abilitato» con le seguenti: «il soggetto incaricato del collaudo ai sensi dell'articolo 141 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».*

---



**16.205 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 14, lettera b), capoverso 4-terdecies, sostituire le parole: «il progettista o un tecnico abilitato» con le seguenti: «il soggetto incaricato del collaudo».*

---

**16.94**

IL RELATORE

**Assorbito**

*Al comma 14, lettera b), dopo il capoverso 4-terdecies, aggiungere il seguente:*

*«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate».*

---

**16.95 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 14, lettera b), dopo il capoverso 4-terdecies, aggiungere il seguente:*

*«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-*

*sexies*. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate».

---

#### **16.95 (testo 2)/1**

IL RELATORE

##### **Assorbito**

*All'emendamento 16.95 (testo 2), dopo le parole: «Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare.».*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

#### **16.95 (testo 2)/2**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

##### **Assorbito**

*All'emendamento 16.95 (testo 2), al capoverso 4-quaterdecies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono fatte salve le norme in tema di tutela ambientale, di evidenza pubblica e di pubblicità dei relativi procedimenti.».*

---

**16.95 (testo 2) (v. testo 3)**

IL GOVERNO

*Al comma 14, lettera b), dopo il capoverso 4-terdecies, aggiungere il seguente:*

«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono salve le norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità».

**16.95 (testo 3)/1**

ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, BUBBICO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

**Respinto**

*All'emendamento 16.95 (testo 3), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono comunque fatte salve le norme in materia di tutela ambientale, di evidenza pubblica e di pubblicità dei relativi procedimenti».*

**16.95 (testo 3)/2**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 16.95 (testo 3), sostituire il «capoverso 4-quaterdecies» con il seguente:*

«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate».

**16.95 (testo 3)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 14, lettera b), dopo il capoverso 4-terdecies, aggiungere il seguente:*

«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modifica-

zioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate. Sono salve le norme in tema di pubblicità».

---

## 16.96

VICARI

### Assorbito

*Al comma 14, lettera b), dopo il capoverso 4-terdecies, aggiungere il seguente:*

«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, e successive modificazioni e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate».

---

**16.97**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Assorbito**

*Al comma 14, lettera b), dopo il capoverso 4-terdecies, aggiungere il seguente:*

«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, e successive modificazioni e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate».

**16.98 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e può svolgersi per via telematica";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Alla conferenza di servizi possono partecipare in qualità di uditori, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni scritte, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione precedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-quater. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica, e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione"».

---

## 16.98 (testo 2)

IL RELATORE

### Ritirato

*All'articolo 16, dopo il comma 15 aggiungere il seguente comma:*

«15-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Alla conferenza di servizi devono essere convocati, senza diritto di voto, tutti i soggetti proponenti il progetto che dovrà essere discusso. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di servizi pubblici, o abbia effetto direttamente o indirettamente sulle loro attività, gli stessi devono ricevere notifica della convocazione della conferenza"».

---

## 16.99

VICARI

### Respinto

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Alla conferenza di servizi devono essere convocati, senza diritto di voto, tutti i soggetti proponenti il progetto che deve essere discusso. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di servizi pubblici, o abbia effetto direttamente o indirettamente sulle loro attività, gli stessi devono ricevere notifica della convocazione della conferenza"».

---

**16.100**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Alla conferenza di servizi devono essere convocati, senza diritto di voto, tutti i soggetti proponenti il progetto che deve essere discusso. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di servizi pubblici, o abbia effetto direttamente o indirettamente sulle loro attività, gli stessi devono ricevere notifica della convocazione della conferenza"».

**16.101**

PINZGER

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 52, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "non superiore a 20 kW" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 30 kW"».

**16.102**

ZANETTA

**Accolto**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa"».



**16.502 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico", sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le funzioni relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le funzioni autorizzative delle varianti che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del presente codice"».

**16.502 (testo 2)/1**

BUGNANO

**Respinto***All'emendamento 16.502 (testo 2), sostituire il comma 15-bis con il seguente:*

«15-bis. All'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", nonché il Ministro per i rapporti con le regioni"».

**16.502 (testo 2)/2**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto***All'emendamento 16.502 (testo 2) al comma 15-bis, sopprimere le seguenti parole: «quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e»*

**16.502 (testo 2)/3**

PISCITELLI, FLERES, FLUTTERO, GALLONE, ALLEGRINI, DE ANGELIS,  
SALTAMARTINI, ALICATA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 16.502 (testo 2), dopo il comma 15-bis, aggiungere i seguenti:*

«15-ter. Al fine di sostenere la trasparenza dei prezzi all'ingrosso e garantire la reciprocità di trattamento fra Stati membri dell'UE, l'elettricità acquistata presso le borse degli stessi Stati membri, che ha ottenuto il regolare diritto di importazione secondo le procedure europee, è assoggettata unicamente alle stesse addizionali ed imposizioni applicate all'energia acquistata presso la borsa elettrica italiana».

15-quater. Entro due mesi il governo è impegnato ad armonizzare la legislazione italiana secondo i suddetti principi di trasparenza e reciprocità di cui al comma precedente, eliminando eventuali discriminazioni nel frattempo occorse».

**16.502 (testo 2)/4**

PISCITELLI, FLERES, FLUTTERO, ALICATA

**Accolto**

*All'emendamento 16.502 (testo 2), dopo il comma 15-bis, aggiungere il seguente:*

«15-ter. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva, si applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

**16.502 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 179, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato».

---

**16.103**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 16, capoverso «Art. 46», comma 1, sostituire le parole: «L'autorizzazione per la» con le seguenti: «Gli atti amministrativi relativi alla».*

---

**16.104**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 16, capoverso «Art. 46», comma 1, sostituire le parole: «è rilasciata» con le seguenti: «sono rilasciati».*

---

**16.206**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 16, capoverso «Art. 46», al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**16.105 (v. testo 2)**

ZANETTA

*Al comma 16, capoverso «Art. 46», nel primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«2. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e al-

l'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. La stessa costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare».

---

### **16.105 (testo 2)**

ZANETTA

#### **Accolto**

*Al comma 16, capoverso «Art. 46», sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare».

---

### **16.106**

D'ALÌ

#### **Respinto**

*Al comma 16, capoverso «Art. 46», nel capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure autorizzatorie di cui al presente articolo avviate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento».*

---

**16.107**

IL GOVERNO

**Accolto***Sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data».

---

**16.108**

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto***Sopprimere il comma 19.**Conseguentemente, sopprimere il comma 20.*

---

**16.109**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto***Sopprimere il comma 19.**Conseguentemente, sopprimere il comma 20.*

---

**16.110**

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

**Respinto***Sopprimere il comma 19.*

---

**16.111**

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 19, sopprimere il capoverso 77.*

*Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82-bis» con le seguenti: «da 78 a 82-bis».*

---

**16.112**

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

**Respinto**

*Al comma 19, paragrafo «77», primo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni statali e regionali» aggiungere le seguenti: «e locali».*

*Conseguentemente, al paragrafo «77», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**16.113**

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 19, capoverso «77», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il permesso di ricerca non può essere rilasciato in presenza del parere contrario della regione interessata».*

---

**16.114**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 19, capoverso 77, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il permesso di ricerca non può essere rilasciato in presenza del parere contrario della regione interessata».*

---

**16.115**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 19, sopprimere il capoverso 78.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sopprimere il capoverso 79;*

*al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82-bis» con le seguenti: «77, 80, 81, 82 e 82-bis».*

---

**16.116**

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

**Respinto**

*Al comma 19, paragrafo «78» sostituire le parole: «dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente» con le seguenti: «da parte dell'amministrazione regionale interessata».*

*Conseguentemente sostituire la parola: «regione» con le parole: «le amministrazioni statali competenti».*

---

**16.117**

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 19, capoverso 78, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonché di utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza, di salvaguardia della salute dei cittadini e di tutela ambientale, secondo i principi comunitari di precauzione».*

---

**16.118**

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 19, capoverso 78, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso l'autorizzazione alla perforazione non può essere rilasciata in presenza del parere contrario della regione interessata».*

---

**16.119**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 19, capoverso 78, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«In ogni caso l'autorizzazione alla perforazione non può essere rilasciata in presenza del parere contrario della regione interessata».

---

**16.602/1**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

**Respinto**

*All'emendamento 16.602, sopprimere il capoverso 78-bis.*

*Conseguentemente sopprimere le modifiche ai capoversi 81, 82-bis*

---

**16.602/2**

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

**Respinto**

*All'emendamento 16.602, al «capoverso 1-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «In ogni caso il permesso di ricerca non può essere rilasciato in presenza di parere contrario della regione interessata».

*Conseguentemente sopprimere le modifiche ai «capoversi 81, 82-bis».*

---

**16.602/3**

BUGNANO

**Respinto**

*All'emendamento 16.602, al «capoverso 78-bis», primo periodo, dopo le parole:* «le amministrazioni statali» *aggiungere le seguenti:* «regionali e locali»;

*Al «capoverso 78-ter», sostituire le parole:* «dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente» *con le seguenti:* «da parte dell'amministrazione regionale interessata»;

*Al «capoverso 81» dopo le parole:* «in terraferma» *sopprimere dalle parole:* «procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni sta-



tali, regionali e locali interessate» *sino alle parole*: «e la Geotermia è competente ad autorizzare».

*Al «capoverso 82-ter» sostituire le parole*: «dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente» *con le seguenti*: «da parte dell'amministrazione regionale interessata»;

*Sopprimere dalle parole*: «al comma 20» *sino alle parole*: «titoli minerari vigenti».

---

#### **16.602/4**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.602, sopprimere il «capoverso 78-ter».*

*Conseguentemente sopprimere le modifiche ai «capoversi 81, 82-bis».*

---

#### **16.602/5**

DELLA SETA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.602, al «capoverso 78-ter» sostituire le parole*: «da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente» *con le seguenti*: «da parte del competente ufficio della regione interessata. In ogni caso il permesso di ricerca non è rilasciato in presenza di parere contrario della regione interessata».

*Conseguentemente sopprimere le modifiche ai «capoversi 81, 82-bis».*

---

#### **16.602/6**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

#### **Respinto**

*All'emendamento 16.602, al «capoverso 78-ter» aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «In ogni caso il permesso di ricerca non può essere rilasciato in presenza di parere contrario della regione interessata».

*Conseguentemente sopprimere le modifiche ai «capoversi 81, 82-bis».*

---

**16.602/7**

CAGNIN, MONTI

**Respinto**

*All'emendamento 16.602, al comma 19, «capoverso 81», dopo le parole: «ai sensi del comma 7, lettera n) della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti locali interessati dalle attività di coltivazione di idrocarburi in terraferma».*

**16.602 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 19, dopo il capoverso comma 78, inserire i seguenti:*

«78-bis. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.

78-ter. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 78-bis, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.

78-quater. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 78-bis non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».

*Conseguentemente:*

*al comma 19, capoverso 81, sopprimere le seguenti parole: «in terraferma», sostituire le parole: «procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate» con le seguenti: «procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e per-*

manenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare.»;

*al comma 19, dopo il capoverso 82-bis, aggiungere il seguente:*

«82-ter. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia»;

*al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82-bis» con le seguenti: «da 77 a 82-ter» e dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti».*

## **16.602 (testo 2)**

IL RELATORE

### **Accolto**

*Al comma 19, dopo il capoverso comma 78, inserire i seguenti:*

«78-bis. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.

78-ter. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 78-bis, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.

78-quater. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al comma 78-bis non debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

*Conseguentemente:*

*al comma 19, capoverso 81, sopprimere le seguenti parole: «in ter-raferma», sostituire le parole: «procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate» con le seguenti: «procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare.»;*

*al comma 19, dopo il capoverso 82-bis, aggiungere il seguente:*

«82-ter. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia»;

*al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82-bis» con le seguenti: «da 77 a 82-ter» e dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti».*

---

## 16.120

IL GOVERNO

### Ritirato

*Al comma 19, il capoverso «79.» è sostituito dal seguente:*

«79. Per le autorizzazioni alla perforazione ricadenti nelle aree marine di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

**16.121**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 19, sopprimere il capoverso 80.*

*Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82»  
con le seguenti: «77, 78, 79, 81 e 82».*

---

**16.122**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 19, sopprimere il capoverso 81.*

*Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a  
82-bis» con le seguenti: «77, 78, 79, 80, 82 e 82-bis.».*

---

**16.123**

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI,  
SANGALLI, SARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 19, capoverso 81, aggiungere, in fine, il seguente periodo:  
«In ogni caso la concessione di coltivazione non può essere rilasciata in  
presenza del parere contrario della regione interessata».*

---

**16.124**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 19, capoverso 81, aggiungere, in fine, il seguente periodo:  
«In ogni caso la concessione di coltivazione non può essere rilasciata in  
presenza del parere contrario della regione interessata».*

---

**16.125**

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 19, capoverso 81, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « di utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza, di salvaguardia della salute dei cittadini e di tutela ambientale, secondo i principi comunitari di precauzione».*

---

**16.126**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 19, sopprimere i capoversi 82 e 82-bis.*

*Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82» con le seguenti: «da 77 a 81».*

---

**16.127**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 19, sopprimere il capoverso 82.*

*Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82-bis» con le seguenti: «da 77 a 81 e 82-bis».*

---

**16.128**

BUBBICO, ANTEZZA, CHIURAZZI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 19, dopo il capoverso 82-bis, aggiungere il seguente:*

*«82-ter. L'estrazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per l'esenzione totale o parziale a favore dei cittadini residenti e delle imprese, escluse quelle elettriche, aventi sede sia legale che operativa nella regione interessata dalle estrazioni, delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas disposte dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'esenzione è parziale qualora la quantità di idrocarburi estratta risulta inferiore ai consumi della regione. In tal caso, la riduzione delle ac-*

cise è proporzionale al fabbisogno soddisfatto dalla quantità di idrocarburi estratti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengono definite le modalità per il calcolo standardizzato delle quantità estratte e dei consumi di benzine, gasolio e gas per usi civili e produttivi in ciascuna regione, escluse le attività di produzione elettrica, nonché per il trasferimento dei benefici ai diretti fruitori».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le seguenti maggiori entrate:*

1) *All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;*

2) *All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

c) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

d) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

e) *al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

3) *Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.*

---

## 16.129

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

### Respinto

*Al comma 19, dopo il comma 82-bis, aggiungere il seguente: «In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-bis, sono comunque fatte salve la potestà legislativa regionale e le relative funzioni amministrative in materia di urbanistica e di tutela della salute, dell'ambiente, degli eco sistemi e dell'agricoltura».*

---

**16.130**

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

**Respinto***Sopprimere il comma 20.*

---

**16.131**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto***Sopprimere il comma 20.*

---

**16.132**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto***Sopprimere il comma 20.*

---

**16.133**

ZANETTA

**Respinto***Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. La concessione di stoccaggio di gas naturale in terraferma, di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 170, e successive modificazioni ed integrazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale procedura si applica anche alle autorizzazioni per impianti, infrastrutture, interventi di modifica ed opere da realizzare nell'ambito delle concessioni di stoccaggio rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché per analoghe realizzazioni connesse a variazioni dei programmi dei lavori od ampliamenti, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 2005, della capacità di stoccaggio delle concessioni vigenti. Il provvedimento rilasciato a conclusione del procedimento unico dichiara, quando occorra, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed ha effetto di variante urbanistica».

---



**16.134**

ZANETTA

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni autorizzano lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi in terraferma nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. È fatta salva, per giacimenti a mare, la normativa vigente».

---

**16.135**

CAGNIN, MONTI

**Respinto**

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. Al comma 3, articolo 104, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ed anche con le Regioni per i giacimenti a terra, può" sono sostituite con le seguenti: "e le Regioni per i giacimenti a terra, possono"».

---

**16.136**

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 21.*

---

**16.137**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 21.*

---

**16.138**

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

**Respinto***Sopprimere il comma 22.*

---

**16.139**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI**Respinto***Sopprimere il comma 22.*

---

**16.140**

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

**Respinto***Sopprimere il comma 23.*

---

**16.141**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI**Respinto***Sopprimere il comma 23.*

---

**16.700**

IL GOVERNO

**Dichiarato inammissibile***All'articolo 16, sostituire il comma 23 con il seguente:*

«23. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonché l'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, così come accertate da ultimo con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 marzo 2009, secondo le procedure di cui al medesimo comma 554, nel limite massimo di 3 milioni di euro».

---

**16.142**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 23, sopprimere le parole da: «senza nuovi o maggiori oneri» fino alla fine del comma con le seguenti: «con oneri a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

**16.143/1**

IL GOVERNO

**Accolto**

*All'emendamento 16.143, capoverso «23-bis», dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», inserire le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**16.143**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:*

*«23-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività (DIA).*

23-ter. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, è sostituito dal seguente:

"1. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

23-quater. La temperatura convenzionale dei reflui di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, è pari a 15 gradi centigradi».

---

## 16.600

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:*

«23-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferma restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto"».

---

## 16.601

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:*

«23-bis. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), lettera c), dopo le parole: "energia, vapore ed acqua calda" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW";

b) al numero 2), lettera e), dopo le parole: "sfruttamento del vento" sono aggiunte le seguenti: "con potenza complessiva superiore a 1 MW"».

---

**16.144**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:*

«23-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007 n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».

**16.145**

MENARDI, FLUTTERO

**Accolto**

*Dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:*

«23-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Ai fini della presentazione della richiesta di accatastamento, deve essere indicata la classe energetica dell'edificio, secondo quanto definito dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».

**16.146 (v. testo 2)**

ZANETTA

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Il secondo capoverso del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, così come modificato dalla lettera d), comma 158 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel seguente modo: "In caso di dissenso espresso da una amministrazione, purché non statale, preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e Bolzano"».

---

**16.146 (testo 2)**

ZANETTA

**Accolto***Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è soppresso».

---

**16.147**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Precluso***Dopo il comma 23 è inserito il seguente:*

«23-bis. Il secondo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, così come modificato dalla lettera d), comma 158 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, si interpreta nel seguente modo:

"In caso di dissenso espresso da una amministrazione, purché non statale, preposta alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale o del patrimonio storico artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e Bolzano"».

---

**16.148**

ZANETTA

**Accolto**

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia"».

---

**16.149**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Accolto**

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia"».

---

**16.150**

CASOLI

**Ritirato**

*Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:*

«23-bis. Ai fini dell'applicazione delle tariffe incentivanti, gli impianti fotovoltaici ed i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione e non contenenti tellururo di cadmio».

---

**16.151**

PETERLINI

**Respinto**

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", organizzando periodicamente e gratuitamente il servizio di ritiro dei rifiuti AEE domestici presso i singoli distributori e i centri di raccolta"».

**16.0.1**

FLUTTERO, MENARDI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ("Legge-quadro sull'inquinamento acustico"), è differita sino alla entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera f), della stessa legge.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico"), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175: 2005 "Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale".

3. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il Governo avvierà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una fase di sperimentazione, della durata di sei mesi, avvalendosi di una commissione di coordinamento promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diretta alla definizione di una proposta di requisiti e criteri necessari per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici, anche con riferimento alle modalità di verifica e di collaudo, nonché alla documentazione necessaria per l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi stessi.

4. Il Governo avvierà, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, al fine di tener conto



degli esiti della sperimentazione compiuta ai sensi del comma precedente, dei dati raccolti sulla base delle relazioni acustiche presentate a corredo dei progetti, nonché degli esiti delle prove acustiche effettuate su opere compiute».

## 16.0.2

D'ALIA, CINTOLA

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica)*

1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:

"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso/in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parola: "verificato" sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza"».

---

### 16.0.3

D'ALIA, CINTOLA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Trasferimento della spesa sanitaria  
a carico del bilancio della Regione siciliana)*

1. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, è riconosciuto alla Regione Sicilia l'intero gettito delle accise e imposte erariali di consumo che gravano sui prodotti energetici, di cui al capitolo 1409 e 1410, lavorati nel territorio della Regione.

2. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito di cui sopra si provvede con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

3. Dall'anno 2008 la Regione Sicilia provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

4. Con determinazione della Commissione paritetica di cui all'articolo 43 Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono individuate le ulteriori competenze fino ad ora esercitate dallo Stato da trasferirsi alla Regione in attuazione del principio di simmetria di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241.

5. Nel caso in cui il gettito di cui al comma 1 risulti inadeguato alla copertura delle competenze conferite alla Regione Sicilia ai sensi del presente articolo, con la procedura di cui al comma 2, previa intesa in sede di Commissione paritetica, sono ridefinite le quote di competenza fiscale dello Stato da trasferirsi alla Regione».

---

**16.0.4 (v. testo 2)**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)*

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i settori dell'energia elettrica e del gas, ai fini della tutela dei clienti finali e della realizzazione di mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera".

2. All'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo la lettera *p*), è aggiunta, in fine, la seguente:

*"p-bis)* definisce, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 nei settori dell'energia elettrica e del gas, le misure idonee a promuovere efficaci dinamiche concorrenziali, anche relativamente a specifici periodi temporali o aree geografiche".

3. All'articolo 1, comma 11, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce entro sei mesi alle Commissioni parlamentari competenti e al Governo sulle misure adottate in attuazione degli stessi indirizzi".

4. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale".

5. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

**16.0.4 (testo 2)**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)*

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera".

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in riferimento alle lettere c) e i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

**16.0.5**

TOMASELLI, SANGALLI, FIORONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Perequazione fiscale sul consumo di energia elettrica)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh

per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), al decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, comma 3, lettera f), dopo la parola "verificato" sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza";

b) all'allegato i, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh", sono sostituite dalle parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh".

## 16.0.6

D'ALIA, CINTOLA

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

1. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2009, 2010 e 2011 e ad integrazione, per gli anni 2009 e 2010, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto, tra PIL regionale e PIL nazionale».

**16.0.7**

D'ALIA, CINTOLA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Per l'attuazione della lettera *c*-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 2009, una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro, cui si provvede con parte del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana».

**16.0.8**

D'ALIA, CINTOLA

**Accolto***Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 830 è aggiunto il seguente periodo: "Alla Regione siciliana è riconosciuta simmetricamente all'aumento della misura del concorso alla spesa la retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. Alla determinazione dell'importo annuo da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 832 è abrogato"».

**16.0.9**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 23-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale"».

---

**Art. 17.****17.1**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**17.2**DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**17.3**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SBARBATI, TOMASELLI**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**17.4**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SBARBATI, TOMASELLI**Respinto***Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «regolamentazione tecnica» inserire le seguenti: «la scelta e la certificazione dei siti nucleari, avvalendosi anche delle Agenzie regionali di protezione ambientale, nonché».*  
\_\_\_\_\_**17.5**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SBARBATI, TOMASELLI**Respinto***Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari» aggiungere le seguenti: «sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali».*  
\_\_\_\_\_



**17.6**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Al comma 1, dopo le parole: «nonché le funzioni e i compiti di» inserire le seguenti: «vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la».*

---

**17.8**

POSSA

**Respinto**

*Al comma 1, in fine, dopo le parole: «nonché le funzioni e i compiti di» inserire le seguenti «protezione fisica e».*

---

**17.9**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Esprime pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale».*

---

**17.10**

POSSA

**Accolto**

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Agenzia è indipendente ed opera in piena autonomia».*

---

**17.11**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 2, al primo periodo premettere il seguente: «L'Agenzia opera come agenzia indipendente».*

---

**17.12**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «e dalle risorse dell'ente» fino alla fine del comma con le seguenti: «e si avvale, mediante accordi di programma, delle strutture dell'Enea per studi, ricerche, sviluppo competenze, formazione e informazione, nonché di supporti tecnici finalizzati all'emissione di pareri ed elaborazione di normativa».*

---

**17.13****Dichiarato inammissibile**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**17.14**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e».*

---

**17.15**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare».

---

**17.16**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «garantisce la» con le seguenti: «vigila sulla».*

---

**17.18**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «garantisce la» con le seguenti: «vigila sulla».*

---

**17.19**

POSSA

**Respinto**

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «la sicurezza nucleare», aggiungere le seguenti: «e la radioprotezione».*

---

**17.20**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari».*

---

**17.21**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare».*

---

**17.22**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare per la discussione e l'approvazione».*

---

**17.23**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare per la discussione e l'approvazione».*

---

**17.24**

POSSA

**Accolto**

*Al comma 5, dopo la parola: «sicurezza» aggiungere le seguenti: «nucleare e la radioprotezione.» conseguentemente sopprimere le parole: «e la salvaguardia nucleare».*

---

**17.25**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «la sicurezza e la salvaguardia nucleare» inserire le seguenti: «ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».*

---

**17.26**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 5, lettera a) sopprimere la parola: «statali».*

---

**17.27**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche statali» con le seguenti: «altre amministrazioni o società pubbliche».*

---

**17.28**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche statali» con le seguenti: «altre amministrazioni o società pubbliche».*

---

**17.29 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 5, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) l’Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di accesso ai documenti ed agli impianti o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ai 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall’Agenzia è destinato ad un fondo le cui modalità organizzative e di funzionamento nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

*Conseguentemente sopprimere nel comma 5, la lettera h).*

---

**17.29 (testo 2)/1**

BUGNANO

**Respinto**

*All'emendamento 17.29 (testo 2), alla lettera g), dopo la parola: «l'Agenzia» sostituire le parole da: «può imporre» fino alle parole: «legislazione vigente» con le seguenti: «è tenuta a trasmettere al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui programmi di lavoro».*

---

**17.29 (testo 2)/2**

CAGNIN, MONTI

**Respinto**

*All'emendamento 17.29 (testo 2), alla lettera g), terzo periodo, sostituire le parole: «, per il funzionamento dell'Agenzia stessa,» con le seguenti: «, per interventi di sicurezza ambientale».*

---

**17.29 (testo 2) (v. testo 3)**

IL GOVERNO

*Al comma 5, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ai 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad esso intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui commi 15 e 16 è corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed ec-

cedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;».

*Conseguentemente sopprimere la lettera h) del medesimo comma 5.*

---

### **17.29 (testo 3)**

IL GOVERNO

#### **Accolto**

*Al comma 5, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ai 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad esso intestato, da aprirsi presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui commi 15 e 16 è corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;».

*Conseguentemente sopprimere la lettera h) del medesimo comma 5.*

---

**17.30**

POSSA

**Accolto**

*Al comma 5, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie».

---

**17.31**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 5, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«i-bis) l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita».

---

**17.32**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Al comma 5, lettera l), sostituire le parole: «controlla le modalità» con le seguenti: «definisce e controlla le procedure».*

---

**17.33**

CURSI, PISCITELLI

**Accolto**

*Al comma 5, lettera l), dopo le parole: «l'Agenzia controlla la modalità», sostituire le parole: «che i produttori di energia elettrica nucleare» con le seguenti: «che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo».*

---



**17.34 (v. testo 2)**

CURSI, PISCITELLI

*Al comma 5, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis. l’Agenzia istituirà una procedura di revisione e di ricorso in appello avverso le proprie decisioni, nel rispetto delle esigenze di sicurezza nucleare e di celerità dell’iter autorizzativo».

---

**17.34 (testo 2)**

CURSI, PISCITELLI

**Accolto**

*Al comma 5 aggiungere , in fine, le seguenti parole:* «tenendo conto dei migliori *standard* internazionali, fissati dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA)».

---

**17.35**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«m) l’Agenzia svolge attività di supporto alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della gestione dei casi di emergenza».

---

**17.36/1**

CAGNIN, MONTI

**Accolto**

*All’emendamento 17.36, comma 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

---

**17.36 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo il comma comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per l’esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell’Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di

un corrispettivo da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

---

**17.36 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

---

**17.37**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia si avvale, previa la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle Agenzie regionali per l'ambiente».

---

**17.38**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

---

**17.39**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato».

**17.40**

GRANAIOLA

**Respinto**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono individuati con concorso

pubblico il cui bando è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il concorso pubblico prevede che i candidati siano persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa tra i candidati che hanno vinto il concorso, il presidente dell'Agenzia, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e le competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere e possono procedere all'audizione della persona individuata».

#### 17.41

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Respinto

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «quattro membri» fino alla fine del comma con le seguenti: «due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Un componente è proposto dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della fun-*

zione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato».

#### 17.42

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Respinto**

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».*

*Conseguentemente, sostituire i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti: «Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro del-*

l'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato».

---

**17.43**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 6, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: «... su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ...» le seguenti: « ... adottata d'intesa con i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ... ».*

*Conseguentemente, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.*

---

**17.44**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**17.45**

D'ALÌ

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9, sopprimere le parole: «dell'ISPRA e».*

---

**17.46**

BUGNANO, LI GOTTI

**Accolto**

*Al comma 12, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».*

---

**17.47**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 12, sostituire le parole: «ad una annualità», con le parole: «a tre annualità».*

---

**17.100**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 13, dopo le parole: «e delle finanze», inserire le seguenti: «e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;*

*b) al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: «di concerto con» inserire le seguenti: «il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con».*

---

**17.48**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 14, sostituire le parole da: «con decreto» fino a: «è approvato» con le seguenti: «L'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni».*

---

**17.49**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 14, sostituire le parole da: «con decreto» fino a: «è approvato» con le seguenti: «l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni».*

---

**17.50**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il decreto di cui al presente comma, è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari».*

---

**17.51**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.*

---

**17.52**

BUGNANO, LI GOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Una quota del personale complessivo a disposizione dell’Agenzia, viene individuata nell’ambito del personale assunto con forme di contratto a tempo determinato presso Istituti operanti nel settore della protezione ambientale e della ricerca».

---

**17.53**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al termine della fase di primo funzionamento dell’Agenzia, su proposta dell’Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l’Agenzia dovrà avviare, mediante bando di concorso internazionale per titoli ed esami, al fine di implementare la propria dotazione di professionalità e competenze».

---



**17.54**

GRANAIOLA

**Dichiarato inammissibile***Sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n.282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e relative proiezioni e quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**17.55**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 16, inserire, in fine, il seguente periodo:* «Agli oneri derivanti dall'ordinaria attività dell'Agenzia si provvede, altresì, mediante gli stanziamenti disponibili presso la Cassa Conguaglio nel fondo per il finanziamento delle attività nucleari residue alimentato dalla componente tariffaria A2.»

---

**17.56**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto***Sopprimere il comma 19.*

**17.57**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 19.*

---

**17.58**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI

**Respinto**

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

«19. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti».

---

**17.59**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 19, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole:*  
«, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

---

**17.60**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto**

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«L'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui programmi di lavoro».

---

**Art. 18.****18.1**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**18.2**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere i commi da 1 a 6.*

---

**18.3**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nella fase di transizione, fino al raggiungimento di un sufficiente grado di concorrenza sul fronte dell'offerta, il Ministro dello sviluppo economico emana apposite direttive, anche a carattere temporaneo, per la cessione da parte dell'operatore dominante di adeguati quantitativi di gas e di capacità di stoccaggio attraverso meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori, stabilendone i relativi tempi, e determina con propri provvedimenti l'assunzione di responsabilità da parte del gestore della rete di trasporto nazionale, dell'acquirente unico e del gestore del mercato».

---

**18.4**

LANNUTTI

**Respinto**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nella fase di transizione e sino al raggiungimento di un sufficiente grado di concorrenza sul fronte dell'offerta, il Ministro dello Sviluppo Economico emana apposite direttive recanti misure aventi carattere, anche temporaneo, finalizzate alla cessione da parte dell'operatore domi-

nante di adeguati quantitativi di gas e di capacità di stoccaggio attraverso meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con propri provvedimenti, determina altresì l'assunzione di responsabilità da parte del gestore della rete di trasporto nazionale, dell'acquirente unico e del gestore del mercato delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga ai limiti di tempo ivi stabiliti».

---

### 18.5

ZANETTA

#### Accolto

*Al comma 5, dopo le parole: «la società Acquirente unico Spa», inserire le seguenti: «quale fornitore di ultima istanza».*

---

### 18.6

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Accolto

*Al comma 5, dopo le parole: «la società Acquirente unico Spa», inserire le seguenti: «quale fornitore di ultima istanza».*

---

### 18.7

D'ALIA, CINTOLA

#### Accolto

*Al comma 5, dopo le parole: «la società Acquirente unico Spa», inserire le seguenti: «quale fornitore di ultima istanza».*

---

### 18.500

IL RELATORE

#### Ritirato

*Al comma 5 dopo le parole: «la società Acquirente unico Spa garantisce» inserire le seguenti: «nella fase di transizione, fino al raggiungimento di un sufficiente grado di concorrenza sul fronte dell'offerta,» e, dopo le parole: «efficienza del servizio», aggiungere le seguenti: «secondo le modalità di cui al comma 6».*

---

**18.8 (v. testo 2)**

CASOLI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo è delegato a emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) Prevedere un adeguato prolungamento temporale dell'efficacia delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

b) Definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono comunque essere emanati».

**18.8 (testo 2)/1**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 18.8 (testo 2) al capoverso 5-bis, sopprimere la lettera a).*

**18.8 (testo 2) (v. testo 3)**

CASOLI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo è delegato a emanare entro

un anno della data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

*5-ter.* Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono comunque essere emanati».

---

### **18.8 (testo 3)/1**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, SANNA

#### **Respinto**

*All'emendamento 18.8 (testo 3), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:*

«5-bis. – Al fine di garantire la competitività e accrescere la concorrenzialità del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere un prolungamento del meccanismo di riduzione annuale delle quantità massime di gas che possono essere immesse in Italia, tramite produzione o importazione al fine della vendita, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, fino a raggiungere una percentuale inferiore al 50 per cento;

b) individuare modalità atte a garantire il rispetto dei quantitativi massimi di cui alla lettera precedente, prevedendo che alla formazione di tali quantitativi massimi concorrano le quantità di gas ceduto oltre frontiera, salvo che esse non siano cedute con meccanismi d'asta trasparenti e non discriminatori».

---

**18.8 (testo 3)/2**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 18.8 (testo 3), al capoverso 5-bis, lettera a), sostituire la parola: «maggiormente» con la seguente: «effettivamente».*

---

**18.8 (testo 3) (v. testo 4)**

CASOLI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo è delegato a emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale.

b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

5-ter. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione il termine dell'esercizio della delega è differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono comunque essere emanati».

---

**18.8 (testo 4)**

CASOLI

**Accolto**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;

b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

5-ter. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per l'esercizio della delega è differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5-bis. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo può comunque essere emanato».

---

## 18.501

IL RELATORE

### Ritirato

*Al comma 6, dopo le parole: «indirizzi ai quali si attiene la società Acquirente unico Spa» inserire le seguenti: «ed emana le direttive per garantire alla stessa società Acquirente Unico Spa, attraverso meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori, adeguate e crescenti disponibilità di gas e capacità di trasporto e stoccaggio» e le parole: «è stabilita la data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite tempistiche e data di assunzione».*

---

## 18.9

SANNA, CABRAS, SCANU, SBARBATI, BUBBICO

### Respinto

*Al comma 7, in fine periodo, sono inserite le seguenti parole: «elettrica e dei gasdotti».*

---



**18.700**

IL GOVERNO

**Accolto**

*All'articolo 18, comma 8, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

---

**18.20**

CICOLANI

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le misure di cui al comma 7 saranno adottate, al medesimo fine di elevare il livello di concorrenza nelle regioni ricomprese nei mercati zionali in cui i consumi di energia elettrica superano la produzione disponibile e sono rappresentati per oltre il cinquanta per cento (50%) dal settore industria».

---

**18.21**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Gli impianti di cogenerazione così come definiti all'articolo 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono ammessi al regime di aiuto agli investimenti per la tutela dell'ambiente, cumulabili con altri regimi di sostegno che non siano finalizzati alla tutela dell'ambiente. Per il periodo 2009-2013, l'installazione di unità di cogenerazione di cui sopra godono di un aiuto all'investimento fino ad un massimo del 65 per cento qualora il cliente finale sia una piccola impresa o un raggruppamento di clienti finali facenti parte di un medesimo programma di efficienza energetica; del 55 per cento nel caso in cui il cliente finale sia un'impresa di medie dimensioni; del 45 per cento in tutti gli altri casi. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. Gli aiuti all'investimento di cui sopra trovano copertura nel fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sino ad esaurimento risorse. A tale scopo il Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emana un proprio bando».

---

### 18.22

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Respinto

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 145 è aggiunto il seguente:

"145-bis. La tariffa onnicomprensiva di cui al comma precedente, viene estesa all'energia elettrica prodotta da impianti di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dei combustibili da rifiuti nel limite massimo di 18 MW di potenza. media annua ascrivibile alla sola frazione biodegradabile dei rifiuti"».

---

### 18.23

Leopoldo DI GIROLAMO, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Respinto

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le misure di cui al comma 7 saranno adottate, al medesimo fine di elevare il livello di concorrenza nelle regioni ricomprese nei mercati zionali in cui i consumi di energia elettrica superano la produzione disponibile e sono rappresentati per oltre il 50 per cento del settore industria».

---

### 18.24 (v. testo 2)

IL GOVERNO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».*

---

**18.24 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».*

---

**18.25**

CURSI, VETRELLA

**Accolto**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, sono fatti salvi purché i medesimi impianti:

*a)* siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;

*b)* siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;

*c)* entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006».

---

**18.26**

VACCARI, CAGNIN, MONTI

**Accolto**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnati dopo il 31 dicembre 2007"».

---

**18.27**

MONTI, CAGNIN

**Accolto**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Alla lettera d) del numero 1 della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "esclusivamente meccanica" sono inserite le seguenti: "e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata"».

---

**18.28**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di elevare il livello di concorrenza delle tecnologie ad alta efficienza energetica, all'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera b-bis):

"3. È esente dalla accisa il gas naturale utilizzato dalle unità di microgenerazione così come definita dall'articolo 2, lettera e) decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nonché l'energia elettrica prodotta con le medesime unità".

Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 2007, n. 45, si applicano all'energia elettrica prodotta da unità di microgenerazione».

---

**18.29**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 10, sopprimere le parole da: «al fine di rendere» fino alla fine del comma.*

---

**18.30**

LANNUTTI

**Precluso**

*Al comma 10, sopprimere le parole: «e con la salvaguardia della redditività degli investimenti effettuati».*

---

**18.31**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «e con la salvaguardia della redditività degli investimenti effettuati».*

---

**18.32**

CURSI, CASOLI

**Precluso**

*Al comma 10, sostituire le parole: «determinare una riduzione dell'ammontare» con le seguenti: «non determinare ingiustificati aggravii», e le parole: «di produzione delle diverse tipologie di impianto» sono sostituite dalle seguenti: «del combustibile».*

---

**18.33**

VETRELLA, CASOLI

**Precluso**

*Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «determinare una riduzione dell'ammontare» con le seguenti: «non determinare ingiustificati aggravii»;*

*b) sostituire le parole: «di produzione delle diverse tipologie di impianto» con le seguenti: «del combustibile».*

---

**18.34**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Precluso**

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «..., nonché di assicurare una riduzione della relativa voce tariffaria a carico degli utenti in modo da evitare ingiustificate penalizzazioni...».*

---

**18.35**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di assicurare una riduzione della relativa voce tariffaria a carico degli utenti in modo da evitare ingiustificate penalizzazioni».*

---

**18.400**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 2, comma 136, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "ai soli impianti realizzati ed operativi" sono inserite le seguenti: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge"».

---

**18.601/1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Decaduto**

*All'emendamento 18.601, sostituire il comma 10-bis con il seguente:*

«10-bis. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, un decreto legislativo di riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa europea, prevedendo una nuova definizione di impresa energivora che superi il criterio delle soglie minime di consumo, al fine di redistribuire, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale, in modo da agevolare le piccole e medie imprese».

---

**18.601 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006».

---

**18.601 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Il comma 10 è sostituito dal seguente:*

«10. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente

convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006».

---

**18.600/1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, TOMASELLI, GRANAIOLA, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 18.600, dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:*

«10-quater. Al fine di elevare il livello di concorrenza delle tecnologie ad alta efficienza energetica, all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*. È esente dalla accisa il gas naturale utilizzato dalle unità di microgenerazione così come definita dall'articolo 2, lettera *e*), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nonché l'energia elettrica prodotta con le medesime unità"».

---

**18.600/2**

ZANETTA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 18.600 dopo il comma 10-ter aggiungere il seguente:*

«10-quater. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: ", e fino alla concorrenza di esso" sono soppresse».

---

**18.600**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

«10-bis. Per gli impianti di microgenerazione ad alto rendimento ai sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite norme per la semplificazione degli adempimenti relativi al-



l'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.

10-ter. Il decreto di cui al comma 10-bis non deve comportare minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### 18.36

POSSA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. In considerazione dei rilevanti incrementi di prezzo registrati nell'anno 2008 sul mercato del gas naturale e tenendo conto della riduzione di tale prezzo tendenzialmente in atto per l'anno 2009, al fine di contenere gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese nell'attuale fase di crisi economica internazionale, la componente di costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992 n. 6 da riconoscere in acconto per l'anno 2009, è fissata pari alla componente riconosciuta in acconto per l'anno 2008, aggiornata secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale registrata nell'anno solare precedente».

---

### 18.37

IL RELATORE

#### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 11.*

---

### 18.38

TANCREDI

#### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 11.*

---

**18.39**

CICOLANI

**Respinto**

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente ed interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammmodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari fino alla scadenza naturale dei contratti in essere».

---

**18.40**

TANCREDI

**Ritirato**

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. L'autorità per l'energia elettrica e il gas definisce criteri e modalità per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.A – attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie – di risorse interrompibili istantaneamente per il triennio 2009-2011. Il prezzo di riserva di tali procedure è fissato pari a 300.000 (trecentomila) euro/MW per ciascun anno. Le predette procedure sono riservate – per garantire l'efficacia dell'interruzione – ai clienti finali, alimentati in alta e altissima tensione, disponibili a distacchi di carico realizzabili in tempo reale, vale a dire in tempi dell'ordine di frazioni di secondo, e che dispongono di una potenza interrompibile non inferiore a 20 MW per singolo sito. I soggetti che accettano l'assegnazione del servizio di interrompibilità istantanea a seguito delle procedure concorsuali di cui ai periodi precedenti decadono da ogni diritto ed obbligo conseguente alle assegnazioni del servizio di interrompibilità che si sono svolte nel corso del 2007 e del 2008».

---

**18.41**

CICOLANI

**Respinto**

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Entro il 31 dicembre 2010, alla scadenza dei contratti in essere che regolano attualmente la prestazione del servizio di interrompibilità, il Ministero dello sviluppo economico emana un apposito decreto con cui determina nuovi criteri per la definizione, l'esercizio e la remunerazione

del suddetto servizio, ritenuto essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Tali nuovi criteri dovranno far riferimento all'evoluzione attesa del sistema elettrico nazionale, su base quinquennale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e per la generalità dei consumatori, tenuto conto delle efficienze conseguibili con il servizio di interrompibilità sia nei transiti transfrontalieri sia nelle attività di dispacciamento».

---

#### 18.42

Leopoldo DI GIROLAMO, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Respinto

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammmodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari fino alla scadenza naturale dei contratti in essere».

---

#### 18.43

Leopoldo DI GIROLAMO, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Respinto

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 70 MW per sito e per la quota parte sottesa la potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 9 giugno 2006, n. 111/06».

---

**18.44**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «da disporre» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».*

*Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «devono essere» aggiungere le seguenti: «significativamente».*

---

**18.45**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*All'articolo 18 comma 12, primo periodo, dopo le parole: «... da disporre» aggiungere le seguenti: «...previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario...».*

*Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «... devono essere ... » aggiungere le seguenti: «...significativamente...».*

---

**18.46**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 13, sostituire le parole: «misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche,» con le seguenti: «misuratori di gas con portata massima fino a 10 m<sup>3</sup>/h»;*

*sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può stabilire una maggiore validità temporale rispetto a quella di cui al comma 13, comunque non superiore a 20 anni, per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati in prevalenza».

---

**18.47**

VICARI

**Assorbito**

*Al comma 13 sostituire le parole: «sui misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche» con le seguenti: «sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h».*

---

**18.48**

VICARI

**Respinto**

*Al comma 13 sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «dieci anni».*

---

**18.49**

D'ALIA, CINTOLA

**Respinto**

*Al comma 13 aggiungere in fine, le seguenti parole: «Se il contatore fa parte di un lotto produttivo omogeneo che sia stato sottoposto a verifica periodica con criteri statistici in grado di attestare il mantenimento dei limiti prestazionali metrologici imposti da parte di un campione di contatori appartenenti al lotto stesso, il periodo di validità del bollo metrico di tutto il lotto è raddoppiato».*

---

**18.50**

VICARI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 14.*

---

**18.51**

D'ALIA, CINTOLA

**Accolto**

*Al comma 17 sostituire le parole: «non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente.» con le seguenti: «non costituiscano oneri specifici a carico dei consumatori».*

---

**18.52**

CURSI, CASOLI

**Respinto**

*Al comma 17, sostituire le parole:* «assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente» *con le seguenti:* «assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente, Al fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori gas, l'Autorità per l'Energia elettrica e il gas potrà prevedere che la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi nonché riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese, sia esclusa dall'applicazione del capoverso precedente».

---

**18.502**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Le disposizioni di cui al comma 17 non si applicano quando, in base a disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas volte all'innovazione tecnologica, la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili avviene mediante contatori telegestiti».

---

**18.53**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa europea, prevedendo una nuova definizione di impresa energivora che superi il criterio delle soglie minime di consumo, al fine di redistribuire, a parità di gettito complessivo e in ma-

niera progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale, in modo da agevolare le piccole e medie imprese.

---

**18.54 (v. testo 2)**

LANNUTTI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 35 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è abrogato».

---

**18.54 (testo 2)**

LANNUTTI

**Accolto**

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

"2-ter. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.

2-quater. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso"».

---

**18.55**

LANNUTTI

**Respinto**

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387:

1. All'articolo 7, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "degli impianti" aggiungere le seguenti: "limitandone il regime di incentivazione agli impianti destinati a coprire l'autoconsumo delle piccole imprese e dei clienti domestici e agli impianti integrati negli edifici, escludendo in ogni caso gli impianti installati a terra".

2. All'articolo 7, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "dell'entità dell'incentivazione"

sono aggiunte le seguenti: "in modo da coprire i soli costi dell'investimento"».

---

**18.56**

LANNUTTI

**Respinto**

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Al comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e dell'articolo 46-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale"».

---

**18.57**

LANNUTTI

**Respinto**

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Modifiche al decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2008, n. 129:

1. Al comma 2 dell'articolo 4-novies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2008, n. 129 dopo le parole: "Salerno, Napoli e Caserta" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente alla quota biodegradabile dei rifiuti"».

---

**18.58**

LANNUTTI

**Assorbito**

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2010" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

---



**18.59**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

**Respinto***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«17-bis. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti autorizzati alla costruzione entro il 31 dicembre 2007, in relazione ai quali i soggetti titolari forniscano dimostrazione al Gestore dei servizi elettrici S.p.A di avere completamente avviato, entro il 31 dicembre 2008, la realizzazione dell'iniziativa nelle forme prescritte dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, introdotto dall'articolo 1, comma 75 della legge 23 agosto 2004, n.239, il termine di cui al precedente periodo è prorogato al 31 dicembre 2010"».

---

**18.60****Respinto**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«17-bis. All'articolo 2, comma 149, della legge 244/07 (legge finanziaria 2008), le parole da: "ritira i certificati verdi," fino a: "nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 di aprile di ogni anno, ritira i certificati verdi in corso di validità o in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nel triennio precedente"».

---

**18.61**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

**Respinto***Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli impianti che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sulla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in data antecedente al 31 dicembre 2008"».

---

**18.62**

CICOLANI

**Accolto**

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti».

**18.0.1**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239,  
di riordino del settore energetico)*

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 38 è sostituito dal seguente:

"38. Le operazioni effettuate sui mercati gestiti dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e in deroga a quanto disposto al quarto comma del medesimo articolo 6, all'atto dell'emissione della fattura, ancorché i pagamenti siano intervenuti in data antecedente. In tal caso l'emissione della fattura deve comunque avvenire entro i quaranta giorni successivi alla data di effettuazione del primo pagamento cui la fattura si riferisce"».

**18.0.2**

IL RELATORE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Promozione dell'efficienza energetica)*

1. All'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "caldaie a condensazione" sono sostituite dalle seguenti: "generatori di calore a condensazione"».

---

**18.0.3**

VICARI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Al comma 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: "caldaie a condensazione" con le seguenti: "generatori di calore a condensazione."».

---

**18.0.4**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Promozione dell'efficienza energetica)*

1. Al comma 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: "caldaie a condensazione" con le seguenti: "generatori di calore a condensazione."».

---

**18.0.5**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Fondo di rotazione per l'efficienza energetica)*

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne regola l'impiego, il Fondo di rotazione per l'efficienza energetica, di seguito denominato "Fondo", con lo stanziamento di 100 milioni di euro all'anno per cinque anni a valere sulla componente A3.

2. Gli enti pubblici, in forma singola o associata, possono partecipare a bandi di gara ad evidenza pubblica per progetti di risparmio e di efficienza energetica, assistiti dal fondo di rotazione di cui al comma 1, entro i limiti delle disponibilità annue stabilite nel medesimo comma 1.

3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana i criteri per l'idoneità dei soggetti pubblici che possono partecipare ai bandi di gara di cui al comma 1.

4. I progetti che accedono alle risorse di cui al comma 1 non possono accedere al sistema dei certificati bianchi.

5. Per la gestione del Fondo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia Nazionale per l'Energia».

**18.0.20**

ZANETTA

**Accolto**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Misure per il risparmio energetico)*

1. Gli incentivi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono estesi agli impianti produttori di energia mediante l'utilizzo di vapore proveniente dai processi di raffreddamento industriale.

2. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quinta, allegato IX, parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2.7, dopo le parole: "fenomeni di condensa" sono inserite le seguenti: "con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";

b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas";

c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla citata direttiva 92/42/CEE relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";

d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: "esclusivamente metallici"».

## 18.0.6

IL RELATORE

**Assorbito**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 18-bis.**

*(Impianti termici a condensazione)*

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, allegato IX, parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2.7, dopo le parole: "fenomeni di condensa" sono inserite le seguenti: "con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";

b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas";

c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da ap-

parecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla citata direttiva 92/42/CEE relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";

d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: "esclusivamente metallici,"».

---

### 18.0.7

VICARI

#### Assorbito

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Impianti termici a condensazione)*

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, allegato IX, parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2.7, dopo le parole: "fenomeni di condensa" sono inserite le seguenti: "con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";

b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas";

c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla citata direttiva 92/42/CEE relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";

d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: "esclusivamente metallici,"».

---

**18.0.8**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Efficienza energetica degli edifici)*

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A, dopo il numero 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario: è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria".

2. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, allegato A, al numero 14 le parole: "scaldacqua unifamiliari" sono soppresse».

**18.0.9**

VICARI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Efficienza energetica degli edifici)*

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A, dopo il numero 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario: è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria".

2. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, allegato A, al numero 14 le parole: "scaldacqua unifamiliari" sono soppresse».

**18.0.10**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Semplificazione procedure)*

1. All'articolo 1, comma 24 lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1"».

---

**18.0.11**

GARRAFFA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Semplificazione procedure)*

1. All'articolo 1, comma 24, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1"».

---

**18.0.12**

VICARI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Efficienza energetica nella climatizzazione estiva)*

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti centralizzati di climatizzazione estiva apparecchi ad alta efficienza.



2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 30 milioni di euro in ragione d'anno si provvede mediante riduzione dell'uno per cento degli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, relativi alla quota non obbligatoria per legge o comunque legislativamente vincolata.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 18.0.13

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Efficienza energetica nella climatizzazione estiva)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti centralizzati di climatizzazione estiva apparecchi ad alta efficienza».

---

### 18.0.14

IL RELATORE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di porte che assicurano la riduzione della trasmittanza termica)*

1. L'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va interpretato nel senso che nell'ambito delle spese documentate ammesse alla detrazione d'imposta sono comprese anche quelle riguardanti le porte

che rispettano i requisiti di trasmittanza tecnica previsti dal medesimo comma».

### 18.0.15

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Detrazioni fiscali e misure di incentivazione per il solare termico)*

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 55 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

b) le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, con apposita tabella, i requisiti tecnici di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K relative alle strutture opache, ai fini dell'ammissione alla detrazioni fiscali di cui al comma 1.

3. Le spese sostenute da enti pubblici al fine di sostituire gli impianti e le apparecchiature per il riscaldamento degli edifici che utilizzano combustibili fossili, con impianti e apparecchiature ad energia solare, sono escluse da Patto di stabilità e possono accedere ai contributi erogati dal Fondo di cui all'articolo 4.

4. Dal 1° gennaio 2018 è vietato utilizzare sistemi di riscaldamento alimentati a olio combustibile.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nella misura massima di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 18.0.16

VICARI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Interventi energetici per le piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:

c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007, n. 504, dopo le parola: "verificato" sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Finanziaria 2007), così come modificato e integrato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Finanziaria 2008), dopo il comma 344 sono inseriti i seguenti commi:

"344-bis. Le misure di cui al precedente comma sono estese all'acquisto di lampade a LED ed all'installazione di stabilizzatori di tensione per gli impianti di illuminazione e di condensatori;

344-ter. L'agevolazione di cui all'articolo 1 della legge n. 499/97 è esteso ad interventi per l'installazione di impianti per la generazione distribuita di piccola taglia di cui alla Delibera AEEG 160/06".

4. Il Governo, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per razionalizzare le procedure relative ai procedimenti autorizzativi in materia di costruzione e di esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi direttivi:

a) prevedere l'unificazione dello sportello per la presentazione della domanda di autorizzazione;

b) definire l'omogeneità di comportamento su tutto il territorio nazionale in ordine alla realizzazione degli impianti per le energie rinnovabili;

c) adottare la regola del silenzio assenso decorsi centottanta giorni dalla richiesta di allaccio degli impianti in rete».

**18.0.17**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Interventi energetici per le piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:

c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007, n. 504, dopo le parola: "verificato" sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 344 sono inseriti i seguenti commi:

"344-bis. Le misure di cui al precedente comma sono estese all'acquisto di lampade a LED ed all'installazione di stabilizzatori di tensione per gli impianti di illuminazione e di condensatori;

344-ter. L'agevolazione di cui all'articolo 1 della legge n. 499/97 è esteso ad interventi per l'installazione di impianti per la generazione distribuita di piccola taglia di cui alla Delibera AEEG 160/06".

4. Il Governo, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per razionalizzare le procedure relative ai procedimenti autorizzativi in materia di costruzione e di esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi direttivi:

a) prevedere l'unificazione dello sportello per la presentazione della domanda di autorizzazione;

b) definire l'omogeneità di comportamento su tutto il territorio nazionale in ordine alla realizzazione degli impianti per le energie rinnovabili;

c) adottare la regola del silenzio assenso decorsi centottanta giorni dalla richiesta di allaccio degli impianti in rete».

### **18.0.18**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione delle disposizioni in materia di risparmio energetico e incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di risparmio energetico e incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la redazione di testi unici, volti a:

a) armonizzare le misure di carattere finanziario e fiscale, prevedendo meccanismi premiali commisurati alla efficienza e al minor impatto ambientale;

b) prevedere meccanismi di incentivazione stabile e non più soggetti alla transitorietà delle norme di carattere finanziario;

c) prevedere specifiche forme di sostegno della collaborazione tra il sistema delle imprese, le università e i centri di ricerca volte a favorire l'applicazione di tecnologie avanzate e innovative in materia di risparmio energetico e uso di fonti alternative;

d) semplificare le procedure autorizzatorie e di riconoscimento degli incentivi, prevedendo il superamento di eventuali difformità applicative e regolamentari di competenza delle amministrazioni centrali e periferiche, a vario titolo coinvolte;

e) predisporre una tempistica delle misure incentivanti, coerente con gli obiettivi dell'Unione europea sulla riduzione dei consumi e dell'uso delle fonti alternative, prevedendo un progressivo e incrementale superamento delle fonti fossili e più inquinanti;

f) in materia di efficienza energetica degli edifici:

1) definire un limite massimo dei consumi di climatizzazione degli edifici da conseguire entro il 2013 inferiore del 30 per cento rispetto ai valori richiesti per il 2010 ed un obiettivo di neutralizzazione delle emissioni di anidride carbonica legate ai consumi energetici dei nuovi edifici residenziali realizzati a partire dal 2017;

2) rivedere la metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici (REE) di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/91/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, includendo i consumi per garantire *comfort* termico in inverno ed estate, consentendo di calcolare separatamente e ponendo limiti distinti, da una parte, alle prestazioni dell'involucro edilizio e, dall'altra, a quelle degli eventuali sistemi di fornitura attiva di energia ad integrazione di quanto già previsto dal decreto legislativo n. 311/06;

3) rimuovere ostacoli e barriere presenti all'uso di tecnologie passive e di efficienza; i volumi occupati da isolamento, le serre solari, i camini solari, i sistemi di distribuzione collegati a scambiatori col terreno e gli altri sistemi passivi non sono conteggiati nel volume edificato;

4) prevedere la trascrizione del dato relativo alla classificazione energetica negli elementi necessari per l'accatastamento;

g) prevedere e favorire che la programmazione delle nuove aree urbane sia condizionata alla realizzazione di infrastrutture di mobilità pubblica a guida vincolata o con corsie dedicate e protette;

h) promuovere l'adozione di un sistema di classificazione dei veicoli ad uso pubblico e privato in base all'efficienza energetica, da comunicare con adeguate misure di pubblicità rivolta ai consumatori e utenti;

i) favorire la cultura del risparmio energetico e dell'uso delle fonti rinnovabili da parte dei singoli utenti, degli installatori degli impianti, delle amministrazioni pubbliche, del sistema delle imprese piccole, medie e grandi, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle forme associative di detti soggetti;

l) provvedere alla semplificazione normativa e alla abrogazione delle disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri».

### 18.0.19

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Aggiornamento degli strumenti di programmazione dei trasporti e della logistica)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano un aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica, di seguito denominato "piano", di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, che costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo delle politiche di settore.

2. L'aggiornamento del piano persegue i seguenti obiettivi generali:

a) ridurre le emissioni di gas serra e le emissioni inquinanti, in particolare nelle aree urbane;

b) promuovere il riequilibrio modale favorendo il trasporto su ferro, il cabotaggio, il trasporto collettivo e la mobilità ciclo-pedonale e la sua integrazione coi trasporti collettivi;

c) decongestionare il traffico nei centri urbani;



d) assicurare una migliore mobilità sul territorio nazionale e i collegamenti internazionali, con interventi coerenti ed integrati negli ammodernamenti e nelle nuove realizzazioni di infrastrutture e nella loro gestione;

e) ridurre la dipendenza del nostro paese dalle fonti non rinnovabili, con particolare attenzione alla riduzione del petrolio.

3. il piano è relativo a dieci anni, è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al comma 1, individua priorità, obiettivi, risorse e strumenti attuativi.

4. La programmazione e la progettazione delle infrastrutture della mobilità, per le opere non ancora avviate e per tutte le nuove opere, è sottoposta dall'autorità pubblica competente per le valutazioni ambientali anche ad una valutazione di coerenza con il piano.

5. Al fine di superare le continue emergenze relative all'inquinamento dell'aria nelle aree urbane, ridurre la dipendenza da petrolio, le emissioni di gas serra e la congestione del traffico, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad aggiornare piani e programmi per la mobilità sulla base delle indicazioni fornite dall'aggiornamento di cui al comma 1».

---

### 18.0.21

GRANAIOLO, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Promozione della concorrenza nei mercati energetici)*

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore».

---

**18.0.22**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art.18-bis.**

*(Misure per gli Enti pubblici).*

1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

"1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nel regolamento di cui al comma 1-*bis*, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti e apparecchiature ad energia solare per la produzione di acqua calda sanitaria. L'autorizzazione all'installazione avviene attraverso la semplice comunicazione, fatti salvi eventuali vincoli in materia paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

2. Gli Enti pubblici che non adottino quanto previsto al comma 1 non potranno accedere ad alcun meccanismo di incentivazione nazionale.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2010, gli impianti di illuminazione pubblica sono realizzati attraverso il ricorso alle tecnologie e metodiche più avanzate in materia di risparmio energetico, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di limitazione dell'inquinamento luminoso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per quanto concerne la compatibilità architettonica, con il Ministro dei beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche tecniche degli impianti di cui al comma 4.

5. A partire dal 1° gennaio 2009 gli enti pubblici devono prevedere una riduzione degli oneri di urbanizzazione per nuovi edifici dotati di tecniche di climatizzazione passiva e riduzione dei consumi energetici rispetto ai livelli obbligatori stabiliti dal decreto legislativo n. 311 del 2006 e successivi aggiornamenti.

6. Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di taglia inferiore ad 1MW sono soggetti esclusivamente alla denuncia di inizio attività.

7. Gli impianti solari fotovoltaici e termici integrati negli edifici sono dichiarati attività libera e quindi non soggetti a nessun tipo di autorizzazione fatti salvi eventuali vincoli in materia paesaggistica e ambientale».

**18.0.23**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 11-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le entrate di cui al comma 1, possono essere rassegnate nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate ai progetti di cui al medesimo comma».

**18.0.24**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

**18.0.25 (v. testo 2)**

CURSI, VETRELLA

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)*

1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai Patti Territoriali entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, 4 della legge 244

del 24 dicembre 2007, debbono riguardare iniziative comprese nel medesimo Patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della Regione o Provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro 30 giorni dalla richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. All'articolo 2 comma 191 della legge 244 del 24 dicembre 2007 la data del "31 dicembre 2008" è sostituita con "31 dicembre 2009".

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo Economico sono stabiliti i criteri per la verifica dello spostamento degli indicatori degli obiettivi occupazionali di cui all'articolo 12 comma 3 lett. g) del decreto ministeriale 31 luglio 2000 n. 320, come sostituita dall'articolo 2 del decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 215 prevedendo il differimento temporale dell'anno di rilevazione dell'occupazione.

4. Con il medesimo decreto di natura non regolamentare di cui al punto precedente si estende ai Contratti d'area il contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 12-ter del decreto Ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000 introdotto per i Patti territoriali dal Decreto ministeriale 27 aprile 2006 n. 215 eliminando nel contempo, sia per i Patti territoriali che per i Contratti d'area, il riferimento ad un ammontare minimo di investimento per l'applicabilità di tali disposizioni.

5. Al punto 3.3, della delibera Cipe n. 171 del 2 dicembre 2005 le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000 di euro".

6. Ai fini degli accertamenti finali di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati nell'ambito dei patti territoriali, contratti d'area e loro rimodulazioni o protocolli aggiuntivi, è data facoltà al Ministero dello Sviluppo Economico di usufruire dell'attività di professionisti esterni alla pubblica amministrazione, reclutati con apposito avviso pubblico che ne stabilisce i requisiti professionali minimi, con oneri a carico dell'impresa beneficiaria delle misure agevolate».

---

### **18.0.25 (testo 2)/1**

SANNA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

### **Respinto**

*All'emendamento 18.0.25 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «patti territoriali» aggiungere le seguenti: «dai contratti d'area».*

---

**18.0.25 (testo 2)/2**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 18.0.25 (testo 2), al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2010».*

---

**18.0.25 (testo 2)/3**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 18.0.25 (testo 2), al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «con oneri a carico dell'impresa beneficiaria delle misure agevolate».*

---

**18.0.25 (testo 2)**

CURSI, VETRELLA

**Accolto**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)*

1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti territoriali entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, debbono riguardare iniziative comprese nel medesimo patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della regione o provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

2. All'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".

3. Al punto 3.3, della delibera Cipe n. 171 del 2 dicembre 2005 le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro".

4. Ai fini degli accertamenti finali di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati nell'ambito dei patti territoriali, contratti d'area e loro rimodulazioni o protocolli aggiuntivi, è data facoltà al Ministero dello sviluppo economico di usufruire dell'attività di professionisti esterni alla pubblica amministrazione entro il limite previsto del 20 per cento, reclutati con apposito avviso pubblico che ne stabilisce i requisiti professionali minimi, con oneri a carico dell'impresa beneficiaria delle misure agevolate».

---

**Art. 19.**

**19.1**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 20.**

**20.1**

BUGNANO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**20.2**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**20.3**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**20.4**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Agenzia», con la seguente:  
«Ente».*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, sostituire le parole: « dei commissari di cui al comma  
5 del presente articolo», con le seguenti: «del nuovo consiglio di ammini-  
strazione».*

*Sopprimere il comma 5.*

---



**20.5**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «che, a decorrere» fino alla fine del comma.*

---

**20.100**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».*

---

**20.6**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole da: «nonché per l'erogazione delle risorse» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché per le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla componente tariffaria della bolletta elettrica relativa agli oneri di sistema».*

---

**20.7**

D'ALÌ

**Accolto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli oneri di cui all'articolo 17, comma 9».*

---

**20.8**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 5.*

---

**20.9**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**20.0.1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi e dei meccanismi di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, uno o più decreti legislativi per il riassetto degli incentivi e delle misure relativi all'efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239; per promuovere lo sviluppo delle tecnologie per la gassificazione del carbone, per la sequestrazione della CO<sub>2</sub>, per migliorare l'efficienza del fotovoltaico e l'uso della fonte solare per produrre energia e calore, nonché per sviluppare l'utilizzo dell'idrogeno, e la relativa ricerca, in particolare negli usi di trasporto e in quelli elettrici; per il riordino dei soggetti pubblici direttamente afferenti al Ministero dello sviluppo economico che operano in tema di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili; per la ridefinizione del sistema fiscale sugli autoveicoli a fini di efficienza e risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale,

provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incrementare gli obiettivi quantitativi delle misure a favore dell'efficienza energetica degli usi finali di energia di cui agli articoli 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successivi provvedimenti attuativi, tenendo conto del potenziale di risparmio realisticamente conseguibile e dei livelli di incentivazione disponibili per conseguirlo;

b) raccordare il sistema dei controlli sui rendimenti degli impianti di riscaldamento e condizionamento negli edifici, previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con quelli relativi alla sicurezza, semplificando le relative modalità di certificazione e promuovendo sistemi di qualificazione per il settore artigianale e per le piccole e medie imprese e accordi tra tali categorie e le imprese di distribuzione e vendita di energia per la fornitura dei relativi servizi;

c) introdurre standard minimi di rendimento energetico e meccanismi atti a indirizzare la domanda pubblica e privata relativa a elettrodomestici, caldaie, pompe di calore e in generale strumenti di uso domestico ad alto assorbimento energetico verso tecnologie rispondenti a standard elevati di efficienza, anche mediante iniziative di informazione ai consumatori;

d) prevedere a favore di tutte le diverse tipologie di fonti rinnovabili la massima semplificazione amministrativa, anche in materia di allaccio obbligatorio alle reti nazionali di energia elettrica e del gas, nonché, nell'ambito delle vigenti dotazioni di bilancio, misure volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici di cui all'articolo 2-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, ferme restando le misure vigenti in materia fiscale;

e) prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico, del fotovoltaico e del calore da fonti rinnovabili anche di origine agricola ad uso civile e agricolo a valere e nei limiti delle risorse previste dal fondo istituito dall'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) individuare, relativamente alle produzioni della cogenerazione ad alto rendimento combinata al teleriscaldamento, misure per favorire lo sviluppo di impianti misti industriali e civili, rispettivamente per l'autoconsumo di energia e la distribuzione del calore, al fine di perseguire da un lato la razionalizzazione energetica e dall'altro il miglioramento ambientale;

g) adottare forme di coordinamento permanente tra Governo e regioni per il concorso nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, prevedendo accordi per il riparto della responsabilità del conseguimento degli obiettivi tra le regioni;

assumendo, nella salvaguardia del territorio e del paesaggio, impegni sulle fonti rinnovabili; indicando modalità atte ad assicurare il rispetto degli impegni assunti, anche attraverso procedure sostitutive;

*h)* promuovere e incentivare l'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico e a ridotto impatto ambientale a valere e nei limiti delle risorse previste dal fondo istituito dall'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

*i)* razionalizzare e orientare l'attività dei soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca o di servizi nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, secondo criteri di efficiente uso delle risorse e di sviluppo di filiere tecnologiche di settore;

*l)* porre in essere gli opportuni interventi volti ad agevolare l'introduzione di tecnologie innovative per la gestione delle reti di distribuzione di energia elettrica da parte dei gestori concessionari, al fine di favorire la diffusione di impianti di generazione distribuita da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alta efficienza di piccola taglia.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *b)*, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *d)*, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *g)*, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *h)*, di concerto con il Ministro dei trasporti e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *i)*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. I decreti legislativi di cui al comma 1, ove incidano sul recepimento di direttive comunitarie, sono adottati su proposta anche del Ministro per le politiche europee.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**20.0.2 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)*

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

c) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'Ente nazionale di assistenza magistrato (ENAM), di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 7 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1 del decreto-

legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.».

---

### **20.0.2 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)*

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

*b)* al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

*c)* al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici;"».

---

**Art. 21.****21.1**

BUGNANO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**21.2**DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**21.3**

BUGNANO, LI GOTTI

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 21. - (*Promozione dell'innovazione nel settore energetico*). - 1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento al risparmio e all'efficienza energetica, all'aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile, allo sviluppo del solare termodinamico ed al perfezionamento delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata apposita convenzione con ENEA, CESI-Ricerca e ASN da parte del Ministro dello Sviluppo economico che l'approva con proprio decreto e che, sulla base della convenzione stessa, propone il Piano operativo relativo, la cui approvazione è sottoposta ad apposita deliberazione del CIPE.

2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

a) incentivazione e supporto delle politiche di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico che possano condurre nel breve periodo a consistenti risparmi per l'industria, le famiglie, l'edilizia;

b) promozione e aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile in special modo nei settori del solare termodinamico, dell'eolico, delle biomasse, dei biocombustibili, del biogas;

c) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con

sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

d) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati "Generation IV International Forum" (GIF), "Global Nuclear Energy Partnership" (LUPE), "International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles" (INPRO), "Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica" e "International Thermonuclear Experimental Reactor"».

---

#### 21.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

##### **Accolto**

*Al comma 1, dopo le parole: «confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici» inserire le seguenti: «, nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica».*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e microcogenerazione».*

---

#### 21.5

SANNA, CABRAS, SCANU, SBARBATI, BUBBICO, TOMASELLI

##### **Accolto**

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici nonché realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio nei siti geologicamente idonei, quali i giacimenti di idrocarburi, gli acquiferi salini profondi e i giacimenti carboniferi profondi, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto».*

---



**21.6**

SANNA, CABRAS, SCANU, SBARBATI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto nonché la realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in siti geologicamente idonei, quali i giacimenti di idrocarburi, gli acquiferi salini profondi e i giacimenti carboniferi profondi».

**21.7**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «nei giacimenti di idrocarburi in terraferma, a fine di coltivazione,» con le seguenti: «in formazioni geologiche profonde, anche a fini di coltivazione,».*

**21.8**

MASSIDDA

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a fine di coltivazione» inserire le parole: «e nei giacimenti carboniferi profondi» dopo le parole: «tecnologie prospettabili» aggiungere le parole: «uno dei progetti dimostrativi italiani sarà realizzato in prossimità del bacino carbonifero del Sulcis».*

**21.9**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a fine di coltivazione» aggiungere le seguenti: «e nei giacimenti carboniferi profondi».*

**21.10**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sostegno finanziario» aggiungere le seguenti: «dello Stato, da definirsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari competenti.».*

---

**21.11**

POSSA

**Accolto**

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «(ITER)» aggiungere le seguenti: «e Broader Approach.».*

---

**21.12**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «energetica e nucleare» aggiungere le parole: «anche finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza.».*

---

**21.13**

SANNA, CABRAS, BUBBICO, SCANU, SBARBATI

**Respinto**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. L'articolo 11, comma 14 della legge 14 maggio 2005 numero 80 è così integralmente sostituito:*

*Al fine di promuovere la produzione tecnologicamente innovativa e ambientalmente compatibile di energia da combustibili fossili a fini commerciali, la regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi del proprio Piano energetico e ambientale e le priorità del sistema energetico regionale e nazionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la realizzazione di un impianto di produzione di elettricità e di sequestro del biossido di carbonio.*

*Con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna entro*

tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, sono disciplinati i contenuti della procedura di evidenza pubblica che prevedano, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto:

a) assegnazione della concessione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto e l'assicurazione da parte della Regione autonoma della Sardegna della disponibilità delle aree e delle infrastrutture minerarie necessarie alla realizzazione dell'intervento;

b) assicurazione al concessionario della priorità di dispacciamento in rete e dell'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994;

c) obbligo del concessionario di realizzare, al termine di una eventuale fase dimostrativa, un sito di stoccaggio geologico del biossido di carbonio nel rispetto delle prescrizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008;

d) l'esenzione per il concessionario e per i terzi ammessi allo stoccaggio del biossido di carbonio, dalla restituzione delle quote di emissione dei gas a effetto serra, nel rispetto della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008, che modifica il sistema di scambio comunitario (ETS – *Emission Trading Scheme*);

e) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che, al netto degli impieghi per la cattiva e lo stoccaggio del biossido di carbonio, massimino il rendimento energetico complessivo degli impianti di generazione elettrica;

f) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano la cogenerazione di energia elettrica e calore;

g) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano quote della energia generata impiegata in autoconsumo, per le quali non varranno i benefici di cui alla lettera b);

h) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che assicurino la minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi;

i) un criterio premiale di gara a favore di progetti che ne assicurino il contenimento dei tempi di esecuzione.

Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione».

**21.14**

CURSI, MESSINA

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Ai fini dello sviluppo delle tecnologie di cattura e sequestro dell'anidride carbonica, il termine di cui all'articolo 11, comma 14, terzo periodo, della legge 14 maggio 2005, n. 80, è fissato al 31 dicembre 2010.

3-ter. All'articolo 11, comma 14, della legge 14 maggio 2005, n. 80, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;

e) presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto"».

**21.15/1**

CAGNIN, MONTI

**Respinto**

*All'emendamento 21.15, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta. È soppresso l'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994».

**21.15**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra, all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per

la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta.";

b) al terzo periodo, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2010";

c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) presentazione e promozione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e l'esercizio della centrale di produzione elettrica che preveda ricadute atte a facilitare lo sviluppo dell'area Sulcis-Iglesiente;

e) progetto e realizzazione di un sistema dimostrativo per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio sotterraneo di frazione non inferiore al 50 per cento dell'anidride carbonica prodotta dalla centrale e promozione di un programma di attività finalizzato alla tecnologia di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351"».

---

### 21.0.1

SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

1. La data di entrata in vigore degli articoli 7, 10, 16 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2008, Supplemento ordinario n. 268/L, è differita al 1° gennaio 2012.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 29 del suddetto decreto, nei loro testi in vigore al 17 dicembre 2008, tornano in vigore con effetto dal 18 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011».

---

**Art. 22.****22.1**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**22.2**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI,  
SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «compresa l'Arma dei carabinieri».*

---

**22.3**

VICARI

**Accolto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalità di cui al comma 1».

---

**22.4**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI

**Respinto**

*Alla fine del comma 2, aggiungere la seguente frase: «... nonché quelli di cui all'articolo 12, commi 2, 3, 7 e 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni...».*

---

**22.5**

BUGNANO

**Accolto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**22.6**DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «... di concerto con il Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare..», aggiungere le seguenti: «... , nonché con il Ministero dei Beni e Attività Culturali...».*

---

**22.7**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI**Respinto**

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «nazionale e comunitaria.».*

---

**22.8**DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI**Respinto**

*Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «con particolare riferimento alla pianificazione paesaggistica, laddove essa sia vigente, che è inderogabile ai sensi dell' articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

---

**22.100/1****Respinto**BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO  
ROSSI, SANGALLI, SARBATI, TOMASELLI

*All' emendamento 22.100, sostituire le parole da: «Restano ferme» fino a: «in base alla normativa vigente» con le seguenti: «Per i casi di motivato dissenso espressi dalle amministrazioni statali o regionali preposte alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, del paesaggio,*

dell'ambiente ed ecosistema, nonché della salute pubblica, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 240 del 2000 e della legge n. 15 del 2005 in materia di conferenza dei servizi».

---

### **22.100**

IL GOVERNO

#### **Accolto**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente».

---

### **22.9**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

#### **Respinto**

*Al comma 5, aggiungere, alla fine, la seguente frase:* «Per i casi di motivato dissenso espressi dalle Amministrazioni statali o regionali preposte alla tutela del patrimonio storico/artistico/culturale, del paesaggio, dell'ambiente ed ecosistema nonché della salute pubblica si applicano le vigenti norme delle leggi n. 240 del 2000 e n. 15 del 2005 in materia di Conferenze di Servizi».

---

### **22.0.1**

IL RELATORE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

1. Le risorse del fondo-casa di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono versate su apposita contabilità speciale per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Alla stessa contabilità speciale sono riassegnate le somme derivanti dai rimborsi dei mutui concessi».

---



**Art. 23.**

**23.1**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**23.2**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI

**Respinto**

*Aggiungere alla lettera z) le parole dell'Allegato III del decreto legislativo n. 152 e cancellare dopo la parola: «elettrodotti» la parola: «aerei» sostituendola con le parole: «aerei e sottomarini».*

---

**Art. 24.**

**24.1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**24.2**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,  
SOLIANI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**24.3**

BELISARIO, BUGNANO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**24.1000/1**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,  
SARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 24.1000, sopprimere i commi da 1 a 3 e da 5 a 7.*

---

**24.1000/2**

BUGNANO

**Respinto**

*All'emendamento 24.1000, sopprimere i commi 1, 2, 3, 5 e 6.*

---

**24.1000/3**

BUGNANO

**Respinto**

*All'emendamento 24.1000, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e attribuite alla competenza» fino a: «con sede in Roma».*

*Consequentemente sopprimere il comma 5.*

---

**24.1000/4****Respinto**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*All'emendamento 24.1000, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e attribuite alla competenza» fino a: «con sede in Roma».*

*Consequentemente, al comma 5, sostituire le parole: «tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma» con le seguenti: «giudice amministrativo».*

---

**24.1000/5**

MARITATI

**Respinto**

*All'emendamento 24.1000, al comma 1, sopprimere la parola: «comunque».*

---

**24.1000/6**

MARITATI

**Respinto**

*All'emendamento 24.1000, al comma 1, sostituire le parole da: «attinenti» sino a: «energetico» con le seguenti: «attinenti al settore dell'energia, relative a comportamenti ricollegabili all'esercizio dei poteri delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati».*

---

**24.1000/7**

MARITATI

**Respinto**

*All'emendamento 24.1000, al comma 1, dopo le parole: «alla stessa equiparati» inserire le seguenti: «realizzati nell'esercizio dei rispettivi poteri».*

**24.1000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 24.**

*(Tutela giurisdizionale)*

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti le infrastrutture, gli impianti e le attività di interesse nazionale del settore energetico.

2. Per le controversie di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni processuali di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate anche d'ufficio.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale la parte interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al comma 5, non è dovuto il contributo unificato di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

#### 24.4

CARUSO

##### **Precluso**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo il primo comma dell'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è aggiunto il seguente: "Appartengono inoltre alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, anche nella fase cautelare, tutte le controversie, ivi comprese quelle riguardanti eventuali aspetti risarcitori, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia.».

*E conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma» con le seguenti: «superiore delle acque pubbliche».*

---

#### 24.5

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

##### **Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481».*

---

#### 24.6

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

##### **Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e attribuite alla competenza» fino a: «con sede in Roma».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

---

**24.7**

MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e attribuite» sino a: «in Roma».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma» con le seguenti: «giudice amministrativo».*

---

**24.8**

MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la parola: «comunque».*

---

**24.9**

MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «attinenti» sino a: «energia» con le seguenti: «attinenti al settore dell'energia, relative a comportamenti riconlegabili all'esercizio dei poteri delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati».*

---

**24.10**

MARITATI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «alla stessa equiparati» inserire le seguenti: «realizzati nell'esercizio dei rispettivi poteri».*

---

**24.11**

MUSSO, ZANETTA

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «concernenti il settore dell'energia» con le seguenti: «concernenti la progettazione, approvazione dei progetti e realizzazione delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento*

energetico di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché il settore dell'energia nucleare».

---

**24.12**

MAZZUCONI, DELLA SETA, CASSON, SOLIANI

**Precluso**

*Al comma 1 sostituire le parole: «concernenti il settore dell'energia» con le seguenti: «concernenti la progettazione, approvazione dei progetti e realizzazione delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché il settore dell'energia nucleare».*

---

**24.13**

CASOLI, VICARI

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «settore dell'energia» aggiungere le seguenti: «nucleare e delle grandi centrali elettriche».*

---

**24.14**

PISTORIO, OLIVA

**Precluso**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, la parola: «nucleare».*

---

**24.15**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**24.16**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**24.17**

MARITATI

**Precluso**

*Sopprimere il comma 4.*

---

**24.600**

IL RELATORE

**Precluso**

*Al comma 4 sostituire le parole: «è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca» con le seguenti: «permane fino alla loro modifica o revoca».*

---



**Art. 25.****25.1**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge è fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformità a quanto disposto dal comma 1».*

---

**25.2**

CURSI, VETRELLA

**Ritirato**

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Al fine di raggiungere gli obiettivi derivanti dalle normative dell'Unione europea, i coefficienti per le fonti rinnovabili di energia indicati alla tabella 2, dell'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiornati come segue: 1-*bis* Eolica offshore su piattaforma fissa 1,10; 1-*ter* Eolica offshore su piattaforma galleggiante 1,50; 6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,30».

---

**25.3**

SANNA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'esercizio di impianti per la realizzazione di energia da fonte rinnovabile, le Regioni possono prevedere criteri di preferenza per le domande di impianto proposte da imprese che prevedano l'autoconsumo in misura non inferiore al settanta per cento di quella prodotta».

---

**Art. 26.****26.100****Accolto**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**26.0.1 (v. testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)*

1. L'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

"61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, o regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

**26.0.1 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)*

1. L'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

"61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, o regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**26.0.2**

CAGNIN, MONTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)*

1. L'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

"61. Le Regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive, a decorrere dall'anno 2009, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o

regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, o Regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007."

2. All'onere si provvede, nel limite di spesa 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

### 26.0.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 26-bis.

*(Misure per la distribuzione del GPL)*

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente:

#### "Art. 16-bis.

*(Misure per la distribuzione di GPL)*

1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di GPL, per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto, la locazione e il comodato dello stesso, ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.

2. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi e di acquisire in locazione o riscattare il serbatoio, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, nel rispetto dei parametri massimi fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto del serbatoio, i contratti di fornitura di GPL non possono avere durata superiore a un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime di esclusiva.

4. Nel caso in cui l'utente opti per la locazione o il comodato del serbatoio, i contratti di fornitura di GPL non possono avere durata superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto o di locazione del serbatoio ai sensi dei commi 1 e 2, nonché le modalità di acquisto del prodotto, fermo restando, in caso di locazione, il divieto del regime di esclusiva.

5. I contratti di fornitura di GPL, nei casi di cui al comma 4, sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salva disdetta da comunicare almeno trenta giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta, la ditta proprietaria ha il diritto o, se richiesta, l'obbligo di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.

6. I commi 7 e 8 dell'articolo 18 non si applicano nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto o la locazione del serbatoio.

7. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi del comma 4, le aziende distributrici assicurano la prestazione dei servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, secondo i termini indicati nella normativa tecnica di riferimento e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nel caso di acquisto del serbatoio, fermo restando l'obbligo di rilascio della prescritta certificazione da parte dell'installatore, l'installazione del serbatoio e la relativa manutenzione, ove il contratto non preveda altrimenti, sono a carico del proprietario, che può richiedere la predetta certificazione ad uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, e successive modificazioni, a spese del soggetto eventualmente inadempiente.

8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione;

b) i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128;

c) ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con l'articolo 16-bis del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

**26.0.4**

CAGNIN, MONTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, terzo paragrafo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 29, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

**26.0.5**

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Promozione della concorrenza nei mercati energetici)*

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore».

**26.0.6**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Riordino degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale)*

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.

2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

3. Dal regolamento di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate a carico della finanza pubblica».

---

**Art. 27.****27.100**

IL GOVERNO

**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire l'articolo 27 con il seguente:*

«Art. 27. - (*Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti*) – 1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo, per pari importo, delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, così come accertate da ultimo con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 marzo 2009».



**27.0.1 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)*

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota sono destinate esclusivamente al Fondo di cui al comma 2. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere le somme suddette esclusivamente mediante imputazione al Fondo ed ogni altra modalità di imputazione equivale ad omesso versamento.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

3. Il Fondo è alimentato da:

a) gli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;

b) le erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, le quali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni dell'accisa disposta con il medesimo decreto compatibilmente con la normativa comunitaria».

**27.0.1 (testo 2)/1**

BELISARIO, BUGNANO

**Respinto**

*All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispon-*

dere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7% al 50%».

---

**27.0.1 (testo 2)/2**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al capoverso: «Art. 27-bis», primo comma, sostituire le parole: «può essere elevata» con le seguenti: «è elevata» e sopprimere le seguenti: «con le modalità indicate al comma 3».*

---

**27.0.1 (testo 2)/3**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al capoverso: «Art. 27-bis», secondo comma, dopo le parole: «del prezzo alla pompa delle benzine» aggiungere le seguenti: «del GPL e del gas metano».*

---

**27.0.1 (testo 2)/4**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al capoverso: «Art. 27-bis», secondo comma, sostituire le parole: «per i residenti» con le seguenti: «per i cittadini residenti e le imprese aventi sede legale ed operativa».*

---

**27.0.1 (testo 2)/5**

STIFFONI, CAGNIN

**Respinto**

*All'emendamento 27.0.1, comma 2, dopo le parole: «nelle regioni interessate dalla estrazione» inserire le seguenti: «e dalla trasformazione».*

---

**27.0.1 (testo 2)/6**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al capoverso: «Art. 27-bis», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «compatibilmente con la normativa comunitaria».*

---

**27.0.1 (testo 2)/7**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al capoverso: «Art. 27-bis», quarto comma, sostituire le parole: «dell'accisa risulti almeno pari al 30 per cento rispetto all'aliquota ordinaria» con le seguenti: «del prezzo degli idrocarburi di cui al comma 2 risulti almeno pari al 50 per cento rispetto al prezzo ordinario».*

---

**27.0.1 (testo 2)/8**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al capoverso: «Art. 27-bis», quarto comma, sostituire le parole: «pari al 30 per cento» con le seguenti: «pari al 70 per cento».*

---

**27.0.1 (testo 2)/9**

BELISARIO, BUGNANO

**Respinto**

*All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, salute e politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai li-*

velli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti».

### **27.0.1 (testo 2) (v. testo 3)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)*

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, può essere elevata dal 7 per cento al 10 per cento, con le modalità indicate al comma 3. Le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota sono destinate esclusivamente al Fondo di cui al comma 2. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere le somme suddette esclusivamente mediante imputazione al Fondo ed ogni altra modalità di imputazione equivale ad omesso versamento.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

3. Il Fondo è alimentato da:

a) gli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;

b) le erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, le quali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni dell'accisa disposta con il medesimo decreto compatibilmente con la normativa comunitaria. Con lo stesso decreto è annualmente individuata la misura dell'incremento di

cui al comma 1, tenendo conto dell'andamento dell'andamento dei prezzi internazionali del greggio, assicurando che la riduzione dell'accisa risulti almeno pari al 30 per cento rispetto all'aliquota ordinaria. In caso di mancata capienza del Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **27.0.1 (testo 3) (v. testo 4)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)*

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota sono destinate esclusivamente al Fondo di cui al comma 2. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere le somme suddette esclusivamente mediante imputazione al Fondo ed ogni altra modalità di imputazione equivale ad omesso versamento.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

3. Il fondo è alimentato da:

a) gli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;

b) le erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le moda-

lità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dalla presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme devono compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto».

#### **27.0.1 (testo 4)**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)*

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota sono destinate esclusivamente al Fondo di cui al comma 2. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere le somme suddette esclusivamente mediante imputazione al Fondo ed ogni altra modalità di imputazione equivale ad omesso versamento.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

3. Il Fondo è alimentato:

a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;

b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le

modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto».

---

**Art. 28.****28.1**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di limitare il consumo di territorio, le nuove aree tecnologiche dovranno essere individuate prioritariamente nell'ambito dei programmi di bonifica o riconversione delle aree industriali obsolete, sottoutilizzate o abbandonate preesistenti, nonché tra le parti rimaste inattuate, inutilizzate o comunque incomplete delle aree e nuclei di industrializzazione, delle zone industriali, artigianali, P.I.P., etc. comunque denominate già perimetrate e definitivamente approvate alla data del 31 dicembre 2007.

**28.100**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».*

**28.2**

CARUSO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per assicurare l'immediata attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore dei progetti di innovazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi delle modalità di gestione già stabilite per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».



**28.3 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l'industria».

---

**28.3 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Accolto***Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l'industria».

*Conseguentemente, il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**Art. 29.****29.1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

**Accolto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**29.0.1 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Trasferimento all'IPI delle funzioni del Consorzio Infomercati)*

1. Il Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dalla conclusione del procedimento di liquidazione di cui al comma 2.

2. Le funzioni del Consorzio Infomercati e i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni sono trasferiti, con le modalità e nei termini individuati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, all'Istituto per la promozione industriale (IPI). I medesimi decreti determinano i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio Infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti, anche al fine di assicurare, relativamente alle annualità dal 2004 alla data di entrata in vigore della presente legge, la riscossione dei contributi al Consorzio relativi ai costi di gestione di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996, dovuti e non corrisposti da parte di tutte le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e da parte degli altri enti e società gestori dei mercati agroalimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali e già obbligati a aderire al predetto consorzio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, ivi compresi i costi connessi al programma di investimenti del Consorzio per la parte non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 6 dello stesso articolo 2.

3. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 da parte dell'IPI avviene nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'IPI istituisce un comitato tecnico consultivo presieduto dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico o da un dirigente suo delegato e composto da un rappresentante dell'IPI, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e da due rappresentanti dei mercati agroalimentari all'ingrosso. Le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e gli altri enti e società gestori dei mercati agroalimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali, forniscono all'IPI, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, tutte le informazioni necessarie attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.

4. La riscossione coattiva dei contributi di cui al comma 2, per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio, è effettuata mediante ruolo.

5. Le società e gli organismi di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso sono soggetti all'obbligo di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni».

---

#### **29.0.1 (testo 2)/1**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Decaduto**

*All'emendamento 29.0.1 (testo 2), sopprimere il comma 1.*

---

#### **29.0.1 (testo 2)/2**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Decaduto**

*All'emendamento 29.0.1 (testo 2), sopprimere il comma 2.*

---

**29.0.1 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Trasferimento all'IPI delle funzioni del Consorzio Infomercati)*

1. Il Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso (Consorzio Infomercati) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dalla conclusione del procedimento di liquidazione di cui al comma 2.

2. Le funzioni del Consorzio Infomercati e i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni sono trasferiti, con le modalità e nei termini individuati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, all'Istituto per la promozione industriale (IPI). I medesimi decreti determinano i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio Infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti, anche al fine di assicurare, relativamente alle annualità dal 2004 alla data di entrata in vigore della presente legge, la riscossione dei contributi al Consorzio relativi ai costi di gestione di cui all'articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996, dovuti e non corrisposti da parte di tutte le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e da parte degli altri enti e società gestori dei mercati agroalimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali e già obbligati a aderire al predetto consorzio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, ivi compresi i costi connessi al programma di investimenti del Consorzio per la parte non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 6 dello stesso articolo 2.

3. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 da parte dell'IPI avviene nel rispetto delle direttive impartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'IPI istituisce un comitato tecnico consultivo presieduto dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico o da un dirigente suo delegato e composto da un rappresentante dell'IPI, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e da due rappresentanti dei mercati agroalimentari all'ingrosso scelti tra i mercati più rappresentativi in campo nazionale che

abbiano fruito delle agevolazioni previste all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che hanno usufruito, per la realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e gli altri enti e società gestori dei mercati agroalimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali, forniscono all'IPI, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, tutte le informazioni necessarie attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.

4. La riscossione coattiva dei contributi di cui al comma 2, per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio, è effettuata mediante ruolo.

5. Le società e gli organismi di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso sono soggetti all'obbligo di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

---

**Art. 30.****30.0.1/1**

FOSSON

**Respinto**

*All'emendamento 30.0.1, all'articolo 30-bis, il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Il comma 4 dell'articolo 140-bis è sostituito dal seguente:

"4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della Regione o della Provincia autonoma in cui ha sede l'impresa convenuta. Il Tribunale tratta la causa in composizione collegiale"».

---

**30.0.1/2**

VICARI

**Ritirato**

*All'emendamento 30.0.1, dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Decorso il termine entro il quale sono depositati in cancelleria gli atti di adesione, le parti sono tenute ad esprimere un tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le previsioni contenute negli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, e nei regolamenti attuativi. Il tentativo obbligatorio di conciliazione esperito a pena di improcedibilità della relativa domanda giudiziale, innanzi ad uno degli organismi iscritti al registro di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, non può avere durata complessiva superiore a 45 giorni. Laddove il contenzioso riguardi una società operante in un settore regolamentato da un'autorità amministrativa indipendente, il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere effettuato innanzi a tale autorità».

---

**30.0.1**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Modifiche all'articolo 140-bis del decreto legislativo  
6 settembre 2005, n. 206)*

1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 140-bis. - (*Azione di classe*). - 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della Regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il Tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-

Venezia Giulia è competente il Tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il Tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il Tribunale di Napoli. Il Tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All'esito della prima udienza il Tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile, quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al Tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il Tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il Tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito *internet*.

10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il Tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il Tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella



presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il Tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il Tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La Corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La Corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.".

2. Le disposizioni dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti successivamente al 30 giugno 2008».

**30.0.2**

BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI, PEDICA, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

**Precluso**

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Modifica dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 140-bis. - (Azione risarcitoria collettiva). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono chiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto legittimato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Alla prima udienza. il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorra, sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile dinnanzi alla corte di appello, che decide in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria dinnanzi ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta ed emette i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare a ciascun danneggiato.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, le parti possono altresì sottoscrivere dinnanzi al giudice un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa, con processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, definisce i modi, i termini e l'importo da corrispondere per soddisfare la potenziale pretesa dei singoli consumatori o utenti. La sottoscrizione del processo verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel medesimo processo verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

7. In alternativa al ricorso alla camera di conciliazione di cui al comma 6, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 6 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

8. Qualora sia inutilmente esperita la composizione non contenziosa di cui ai commi 6 e 7, ciascun consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in proprio favore, dei requisiti individuati nella sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'importo del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 6, 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, da parte del giudice competente su richiesta del singolo consumatore o utente.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di *standard* qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.

11. L'azione di cui al comma 10 è esercitata mediante ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione.

12. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito del ricorso, il Tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima.

13. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il Tribunale amministrativo regionale nomina un commissario ad *acta*.

14. Qualora il ricorso proposto ai sensi del comma 10 sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali."

2. Al fine di assicurare la piena attuazione del principio del risarcimento del danno nei confronti di tutti i soggetti interessati, le disposizioni dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) alla rubrica, le parole: "*Class action*" sono soppresse.

4. L'articolo 19 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, è soppresso».

**30.0.3**

CASSON

**Precluso**

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Modifiche all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. L'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 140-bis. - (*Azione collettiva risarcitoria*). - 1. Fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, nonché le associazioni e i comitati adeguatamente rappresentativi degli interessi lesi o ai quali sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi pregiudicati, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di atti illeciti extracontrattuali di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, realizzati dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Il giudice, dopo aver vagliato preliminarmente eventuali profili di inammissibilità, anche legati alla manifesta infondatezza dell'azione, con la sentenza di condanna determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

4. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.

5. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale ap-

posita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede, a cui tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 5, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.

7. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.

8. La sentenza di condanna di cui al comma 3, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 4 devono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, al fine di consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.

9. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratto conclusi secondo le modalità previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti i contratti conclusi nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.

10. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali ed il compenso dei difensori del promotore della classe non può superare l'importo massimo del 10 per cento della controversia".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fatti commessi prima di quella data».

**30.0.4 (v. testo 2)**

CURSI, VETRELLA

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Disposizioni a tutela della concorrenza nel settore farmaceutico)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. Al fine di garantire la concorrenza ed il corretto funzionamento del mercato, ferme restando le competenze delle Regioni e Province Autonome in materia di emanazione di linee guida sulla prescrizione di farmaci, sono nulli gli atti e i provvedimenti regionali di indirizzo od orientamento del servizio sanitario che rechino l'indicazione di quote di consumi di farmaci da raggiungere ovvero limitazioni alle prescrizioni da parte del personale del servizio sanitario aventi contenuto discriminatorio nei riguardi dei farmaci con copertura brevettuale".».

**30.0.4 (testo 2)**

CURSI, VETRELLA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis**

«1. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. Nel rispetto dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza e del disposto di cui al comma 2-*bis*, gli atti e i provvedimenti regionali di indirizzo od orientamento del servizio sanitario sulla prescrizione dei farmaci garantiscono l'efficacia della tutela brevettuale dei farmaci, la concorrenza ed il corretto funzionamento dei prodotti farmaceutici senza discriminare i farmaci con copertura brevettuale, a tutela della salute pubblica secondo il principio dell'appropriatezza prescrittiva terapeutica e dell'armonizzazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché per l'incentivazione della ricerca scientifica farmaceutica e per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese".».

**30.0.5**

VETRELLA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Delega al Governo in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato ed accreditamento)*

1. A seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato e al fine di uniformare la normativa nazionale agli obblighi da esso derivanti, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato e accreditamento.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento dell'ente di accreditamento nazionale facente parte dell'*European Cooperation for Accreditation* (EA), ai fini della verifica di conformità di organismi di certificazione ed ispezione, laboratori e soggetti incaricati di effettuare la valutazione di conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, da immettere sul mercato ai fini di garantire requisiti di qualità e sicurezza;

b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato secondo gli indirizzi definiti dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e disciplinare i requisiti degli organismi di cui alla lettera a);

c) stabilire le disposizioni necessarie ad assicurare la vigilanza del mercato e i controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario disciplinando l'organizzazione e la gestione del riconoscimento dei soggetti incaricati;

d) stabilire le disposizioni necessarie ad assicurare la vigilanza sull'ente di accreditamento al fine di assicurare l'autorevolezza, l'indipendenza, l'imparzialità e la non conflittualità di interessi con gli enti di valutazione della conformità;

e) assicurare che l'ente operi senza scopo di lucro, garantendone al contempo un alto livello di competenza tecnico-professionale ed adeguate risorse per le funzioni pubbliche affidate;

f) individuare le sanzioni a carico dell'ente che, a seguito di vigilanza sull'operato, risulti avere rilasciato accreditamenti non rispondenti ai requisiti prescritti;

g) stabilire i meccanismi di sostentamento e le politiche tariffarie dell'ente unico e dell'autorità di vigilanza;



h) stabilire criteri e metodi con cui l'ente assicuri tariffari di accreditamento allineati con quelli degli altri enti europei. Stabilire inoltre criteri affinché le attività di vigilanza abbiano prezzi allineati con quelli europei.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, sentito inoltre il parere delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore. I decreti legislativi possono essere ugualmente emanati nel caso in cui, decorsi trenta giorni, i detti pareri non siano stati trasmessi.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la procedura prevista al comma 3, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Ai fini del rispetto del presente comma, non sono considerate minori entrate gli introiti attualmente riscossi per le attività di accreditamento di organismi di ispezione, certificazione o controllo, o altre verifiche di conformità, in quanto compensate dalla corrispondente riduzione di oneri di gestione delle relative istruttorie, che verranno posti a carico dell'ente unico di accreditamento mediante specifici atti di affidamento o convenzioni stipulate con le amministrazioni».

### **30.0.6**

SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-bis**

*(Delega al Governo in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato ed accreditamento)*

1. A seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato e al fine di uniformare la normativa

nazionale agli obblighi da esso derivanti, il Governò è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato e accreditamento.

2. I decreti legislativi di cui al comma precedente, dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento dell'ente di accreditamento nazionale facente parte dell'*European Cooperation for Accreditation* (EA), ai fini della verifica di conformità di organismi di certificazione ed ispezione, laboratori e soggetti incaricati di effettuare la valutazione di conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, da immettere sul mercato ai fini di garantire i requisiti di qualità e sicurezza;

b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato, secondo gli indirizzi definiti dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e disciplinare i requisiti degli organismi di cui alla lettera a);

c) stabilire le disposizioni necessarie ad assicurare la vigilanza sull'ente di accreditamento al fine di assicurare l'autorevolezza, l'imparzialità e la non conflittualità di interessi con gli enti di valutazione della conformità;

d) assicurare che l'ente operi senza scopo di lucro, garantendone al contempo un alto livello di competenza tecnico-professionale ed adeguate risorse per le funzioni pubbliche affidate;

e) individuare le sanzioni a carico dell'ente che, a seguito di vigilanza sull'operato, risulti avere rilasciato accreditamenti non rispondenti ai requisiti prescritti.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambientale e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I decreti legislativi possono essere ugualmente emanati nel caso in cui, decorsi trenta giorni, i detti pareri non siano stati trasmessi.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la procedura prevista al comma 3, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese, né minori entrate, a carico del bilancio dello

Stato. Ai fini del rispetto del presente comma, non sono considerate minori entrate gli introiti attualmente riscossi per le attività di accreditamento di organismi di ispezione, certificazione o controllo, o altre verifiche di conformità, in quanto compensate dalla corrispondente riduzione di oneri di gestione delle relative istruttorie, che verranno posti a carico dell'ente unico di accreditamento mediante specifici atti di affidamento o convenzioni stipulate con le amministrazioni responsabili».

---

**30.0.7 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Modifica alla legge 10 ottobre 1990, n. 287)*

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di infrazione commessa da un'associazione di imprese l'importo della sanzione è calcolato sulla base del fatturato realizzato dalle imprese associate che traggono vantaggio dalla condotta anticoncorrenziale ed è corrisposto in quota parte dall'associazione e dalle imprese associate"».

---

**30.0.7 (testo 2)/1**

D'ALIA

**Decaduto**

*All'emendamento 30.0.7 (testo 2) dopo le parole: «In caso di infrazione commessa da un'associazione di imprese» inserire le seguenti: «e solo qualora sia dimostrabile, attraverso specifica prova documentale, la partecipazione attiva della suddetta associazione nella definizione di accordi anticoncorrenziali.».*

---

**30.0.7 (testo 2)/2**

D'ALIA

**Decaduto**

*All'emendamento 30.0.7 (testo 2), sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: «l'importo della sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo della suddetta sanzione»;*

b) le parole: «del fatturato realizzato» sono sostituite dalle seguenti: «delle quote versate».

---

### **30.0.7 (testo 2)/3**

ZANETTA

#### **Decaduto**

All'emendamento 30.0.7 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: «l'importo della sanzione» con le seguenti: «l'importo della suddetta sanzione»; e le parole: «del fatturato realizzato» con le seguenti: «delle quote versate».

---

### **30.0.7 (testo 2) (v. testo 3)**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

#### **«Art. 30-bis.**

*(Modifica alla legge 10 ottobre 1990, n. 287)*

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di infrazione commessa da un'associazione di imprese l'importo della sanzione è calcolato sulla base del fatturato realizzato dalle imprese associate che traggono vantaggio dalla condotta anticoncorrenziale e può essere comminato in quota parte all'associazione e alle imprese associate".

---

### **30.0.7 (testo 3)/1**

BUGNANO

#### **Decaduto**

All'emendamento 30.0.7 (testo 3), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire le parole: «l'importo della sanzione» con le seguenti: «l'importo della suddetta sanzione»;
  - 2) sostituire le parole: «del fatturato realizzato» con le seguenti: «delle quote versate».
-

**30.0.7 (testo 3)**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Modifica alla legge 10 ottobre 1990, n. 287)*

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di infrazione commessa da un'associazione di imprese l'importo della sanzione è calcolato anche sulla base del fatturato realizzato dalle imprese associate che traggono consapevolmente vantaggio dalla condotta anticoncorrenziale, e viene comminata distintamente all'associazione e alle imprese associate, nel limite, per queste ultime, del cinque per cento del rispettivo fatturato"».

**30.0.8 (v. testo 2)**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

**«Art. 30-bis**

*(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la pubblicazione sulla rete internet dei prezzi dei carburanti praticati quotidianamente nelle aree di servizio della rete autostradale nazionale».

**30.0.8 (testo 2)**

FIORONI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)*

1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante

per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito *internet* del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. La diffusione delle informazioni di prezzo può avvenire anche per il tramite di soggetti terzi.

3. In caso omessa o mancata comunicazione o in caso di sua difformità rispetto al prezzo effettivamente praticato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste».

### 30.0.9

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 30-bis.

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di trasparenza delle tariffe nel settore dei trasporti e di vendita di biglietti)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "aeree" è sostituita dalle seguenti: "dei contratti di trasporto" e le parole: "di voli aerei" sono sostituite dalle seguenti: "di servizi di trasporto";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È consentito alle compagnie aeree di vendere all'interno delle aree aeroportuali i biglietti invenduti delle proprie tratte utilizzando la formula commerciale denominata *last minute*, garantendo adeguata informazione all'utenza.";

c) alla rubrica, la parola: "aeree" è sostituita dalle seguenti: "di trasporto"».

---

### **30.0.10**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:

- a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
  - b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;
  - c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
  - d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
  - e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato».
- 

### **30.0.11**

SARO, CAMBER, COLLINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 13 del decreto legge n. 233 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248 del 2006, al comma 1, primo periodo, la parola "esclusivamente" è soppressa».

---

**30.0.12**

SARO, CAMBER, COLLINO

**Respinto***Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 13 del decreto legge n. 233 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248 del 2006, al comma 1, dopo le parole: "degli operatori" aggiungere le seguenti: "nel territorio nazionale"».

---

**30.0.13**

SARO, CAMBER, COLLINO

**Respinto***Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 13 del decreto legge n. 233 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248 del 2006, al comma 1, alla fine del periodo dopo "società o enti" aggiungere le seguenti: "aventi sede nel territorio nazionale"».

---



**Art. 31.****31.1**

BUGNANO

**Accolto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:*

«c-bis). prevedere, nell'ambito della separazione delle attività della società, e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), opportune forme di trasparenza ed eventuali procedure di verifica e di controllo indipendente delle attività svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate».

---

**31.0.1/1**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 31.0.1, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"».

---

**31.0.1/2**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 31.0.1, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio».*

---

**31.0.1/3**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 31.0.1, al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico».

---

**31.0.1/4**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 31.0.1, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni».

**31.0.1/5**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'emendamento 31.0.1, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale».*

**31.0.1**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sul territorio;

f) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**Art. 32.****32.1**

BUGNANO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.***32.100**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «sono altresì destinate» inserire le seguenti: «ferma restando la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuare entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554,».*

**32.200**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

**32.0.1**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Sostegno al settore della cantieristica navale)*

1. Per le finalità di incentivazione degli investimenti nel settore della cantieristica navale, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 70 milioni di euro per il rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88, e nel limite massimo di 10 milioni di euro per il rifinanziamento degli in-

terventi di cui al regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 del medesimo articolo 2».

---

### **32.0.100/1**

BUGNANO

#### **Decaduto**

*All'emendamento 32.0.100, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:*

«1. È autorizzato l'avvio di un programma per la realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare a operazioni di protezione civile e di soccorso in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. Tale programma è finalizzato ad ampliare le capacità esistenti e a colmare le attuali carenze in termini di presidio logistico-sanitario e prima assistenza, nonché di trasporto strategico e supporto dal mare alle operazioni terrestri di protezione civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio Nazionale della Protezione civile di cui all'articolo 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individua il numero necessario delle unità navali da realizzare mediante il ricorso ad ampie ed avanzate tecnologie.

3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere, per l'attuazione della presente norma, impegni pluriennali con effetto dall'anno 2009, con riferimento alla complessiva autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro mediante utilizzo della quota annuale di 10 milioni di euro del contributo quindicennale per l'anno 2009, autorizzato dall'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per interventi ad alta tecnologia, intendendosi corrispondentemente ridotto di pari importo il contributo medesimo».

---

### **32.0.100/2**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Decaduto**

*All'emendamento 32.0.100, al capoverso «Art. 32-bis», primo comma, sostituire le parole: «È autorizzato l'urgente avvio di un programma per la» con le seguenti: «L'amministrazione della difesa è auto-*

rizzata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, a predisporre uno studio finalizzato alla».

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 4.*

### **32.0.100/3**

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Decaduto**

*All'emendamento 32.0.100, al comma 3, sopprimere le parole da: «da modulare» fino a: «e 2015».*

*Al capoverso «Art. 32-bis», quarto comma, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) quanto a 490 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, relative agli anni 2009, 2010 e 2011».*

### **32.0.100**

IL GOVERNO

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Avvio di un programma navale multiruolo)*

1. È autorizzato l'urgente avvio di un programma per la realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare prioritariamente a operazioni di soccorso in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, nonché a missioni di pace da parte delle Forze Armate. Ciò al fine di ampliare le capacità esistenti e colmare le attuali carenze in termini di presidio logistico-sanitario e prima assistenza, nonché di trasporto strategico e supporto dal mare alle operazioni terrestri.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le unità navali ivi indicate sono realizzate mediante ricorso ad ampie ed avanzate tecnologie duali. Tale applicazione consentirà una riduzione significativa dei tempi e dei costi di realizzazione, nonché dei costi di gestione, attraverso la riduzione degli equipaggi ed una più facile manutenibilità.

3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere, per l'attuazione del presente articolo, impegni pluriennali con effetto dal-

l'anno 2009, a copertura dei contratti conclusi dai competenti organismi tecnici dell'Amministrazione della difesa, con riferimento alla complessiva autorizzazione di spesa di 640 milioni di euro da modulare: quanto a 490 milioni di euro, in ragione di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 60 milioni di euro per l'anno 2010, 80 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015; quanto a 150 milioni di euro, in ragione di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2023.

4. All'onere derivante dal comma 3 si prevede:

a) quanto a 490 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al fondo per le aree sottoutilizzate, a carico delle assegnazioni destinate all'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013, in favore dei programmi di interesse strategico nazionale ed in particolare, per un ammontare non superiore a 200 milioni di euro, a carico del Programma "Ricerca e Competitività";

b) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo della quota annuale di 10 milioni di euro del contributo quindicennale per l'anno 2009, autorizzato dall'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per interventi ad alta tecnologia, intendendosi corrispondentemente ridotto di pari importo il contributo medesimo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 32.0.2

Marco FILIPPI

#### Accolto

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis.

*(Autotrasporto, interpretazione autentica)*

1. L'espressione "in forma associata" di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per il trasporto stradale, del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa, esistente o di nuova costituzione, che:

*a)* sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi;

*b)* gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti».

---



**Art. 33.****33.200**

IL RELATORE

**Accolto***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**33.1**

BUGNANO

**Precluso***Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**33.2**

COMPAGNA

**Dichiarato inammissibile***Alla fine del primo comma dopo la parola: «modificazioni» sostituire il punto con una virgola e aggiungere le parole: «ovvero alla data suddetta rappresentavano una componente all'interno del Gruppo Misto della Camera dei deputati, riconosciuta dalla Presidenza della Camera sulla base del proprio regolamento».*  
\_\_\_\_\_**33.3**

COMPAGNA, SBARBATI

**Dichiarato inammissibile***Alla fine del primo comma dopo la parola: «modificazioni» sostituire il punto con una virgola e aggiungere le parole: «ovvero alla data suddetta rappresentavano una componente all'interno del Gruppo Misto della Camera dei deputati, riconosciuta dalla Presidenza della Camera sulla base del proprio regolamento».*  
\_\_\_\_\_**33.4**

SAIA

**Dichiarato inammissibile***Sostituire il comma con i seguenti:*

«3. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133

sopprimere le parole: "e tenuto conto delle somme complessivamente stanziata nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa".

*3-bis.* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 574, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere interpretato nel senso che i costi afferenti alla testata, detratti gli importi non strettamente connessi all'edizione della testata, per la quale si chiede il contributo non possono aumentare rispetto l'anno precedente di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.

*3-ter.* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 457, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cambio di periodicità deve essere interpretato nel senso che si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da periodico a quotidiano.

*3-quater.* Qualora nella liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2002 si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

*3-quinquies.* All'onere derivante dai presenti commi calcolato in 149 milioni di euro per l'anno 2009, 145 milioni di euro per l'anno 2010 e 103 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge Finanziaria, relative agli anni 2009, 2010 e 2011».

*Contestualmente sopprimere il comma 5 dell'articolo 33.*

### **33.5**

VITA, LUSI, BUBBICO, GARRAFFA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sopprimere le seguenti parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziata nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa»

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il Mini-

stro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 33.6

BUTTI, VITA, MURA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sopprimere le parole: "e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa"».

*All'onere derivante dalla lettera a) si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009) relative agli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

### 33.7 (v. testo 2)

GARRAFFA, VITA, LUSI, BUBBICO, FIORONI, ARMATO, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

*Al comma 3, lettera a) le parole: «dall'esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie».*

---

### 33.7 (testo 2)

GARRAFFA, VITA, LUSI, BUBBICO, FIORONI, ARMATO, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MURA, BUTTI

#### **Precluso**

*Al comma 3, lettera a), le parole: «dall'esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie».*

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entrerà in vigore dai

contributi previsti dalla legge 7 agosto sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.

3-ter. All'onere derivante dal comma 1, pari a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spese come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3-quater. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 33.8

SAIA

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 3, lettera a) le parole: «dall'esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie».*

---

### 33.9

BUTTI, VITA, MURA

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 3, lettera a) le parole: «dall'esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie».*

---

### 33.10

PALMIZIO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 3, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere la parola: «vincolante».*

---

### 33.11

MURA, CAGNIN, MONTI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) al comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiungere la seguente:*

"*b-ter*) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dall'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 153, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto, per le testate che, nell'anno di riferimento dei contributi, abbiano distribuito nelle edicole almeno l'80 per cento delle copie stampate avendo il proprio gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere del Parlamento italiano"».

---

### 33.12

MURA, CAGNIN, MONTI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) al comma 1, dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente:

"*b-ter*) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dall'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 153, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto, per le testate che abbiano distribuito nelle edicole almeno l'80 per cento delle copie stampate nell'anno di riferimento dei contributi richiesti"».

---

### 33.13

PALMIZIO

#### Precluso

*Sopprimere il comma 4.*

---

### 33.14

VITA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### Dichiarato inammissibile

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari

a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prenditore.

4-bis. Per le imprese editoriali quotate in borsa le tariffe agevolate sono definite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dello sviluppo economico, tenendo almeno conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat».

---

### 33.15

MURA, CAGNIN, MONTI, VITA, BUTTI

#### Dichiarato inammissibile

*Il comma 4 è sostituito dai seguenti:*

«4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prenditore.

4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, ciascun gruppo editoriale può usufruire del rimborso delle agevolazioni tariffarie postali di cui sopra, per un importo complessivo non superiore ad 1.000.000 di euro».

---

### 33.16

MURA, CAGNIN, MONTI, BUTTI

#### Precluso

*Al comma 4, dopo le parole: «legge 5 agosto 1981, n. 416» inserire le seguenti: «e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 353 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».*

---

**33.0.1**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Portali per il controllo radiometrico alle frontiere)*

1. I sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli installati presso valichi di frontiera ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono resi disponibili dal Ministero dello sviluppo economico per il trasferimento nella proprietà del Ministero dell'interno, per il successivo utilizzo e controllo del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 2009».

**33.0.2**

PALMIZIO

**Dichiarato inammissibile**

*All'articolo 33, dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. Dopo l'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis. - *(Contributi alle imprese editrici di quotidiani telematici)* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le imprese editrici che editano esclusivamente quotidiani telematici accedono ai contributi previsti dalla presente legge, fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo 22.

2. Ai sensi della presente legge i quotidiani telematici sono tali allorché:

a) siano dotati di una struttura redazionale, composta da almeno tre giornalisti professionisti regolarmente assunti, adeguata a consentire una autonoma produzione di notizie relativamente all'intero territorio nazionale;

b) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di quotidiano telematico;

c) pubblichino annualmente un numero di articoli non inferiore a duemila.

3. In deroga alle disposizioni vigenti e nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle provvidenze per l'editoria, a tale fine presenti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'anno di presentazione delle domande, esclusivamente per le im-

prese di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo fisso annuo di importo pari al 35 per cento dei costi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a euro 1 milione per ciascuna impresa.

4. Le imprese di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei contributi previsti dalla presente legge dovranno presentare a corredo di ogni richiesta, pena l'inammissibilità della richiesta medesima, una dichiarazione che impegna l'impresa a non distribuire eventuali utili per i tre esercizi successivi alla riscossione del contributo.

---

### 33.0.3

MESSINA, CASOLI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Riassegnazioni)*

1. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, a decorrere dall'anno 2009, la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime sarà riassegnata ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, nonché agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento.

2. Allo scopo di consentire l'efficace espletamento dei maggiori impegni istituzionali connessi alla completa liberalizzazione del mercato postale, a decorrere dal 2009, le maggiori entrate di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, annualmente accertate rispetto a quelle realizzate nel 2008, sono riassegnate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2 della Legge 6 febbraio 2007, n. 13, in misura non inferiore al 50 per cento, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate allo svolgimento delle funzioni di amministrazione e controllo dell'Autorità di regolamentazione del settore postale».

---



**33.0.4/1**

CICOLANI

**Ritirato**

*All'emendamento 33.0.4, all'articolo 33-septies, al comma 1, lettera g), inserire all'inizio il seguente capoverso:*

«0.1) al comma 2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

2. Le associazioni internazionali di imprese e le imprese ferroviarie, hanno altresì il diritto all'accesso, a condizioni eque e non discriminatorie, ai binari di collegamento alle seguenti infrastrutture di servizio, ove essi siano in esercizio da parte del gestore dell'infrastruttura.»;

**33.0.4 (v. testo 2)**

CURSI, VETRELLA

*Dopo l'articolo 33, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 33-bis.**

*(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)*

1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonché i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.

3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attività finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.

5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano già iniziato la loro attività, continuano ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, fermo restando la necessità di richiedere entro i termini di cui al precedente comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.

#### **Art. 33-ter.**

*(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)*

1. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresi i servizi di cabotaggio lungo un percorso internazionale, può essere soggetto a limitazioni nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che contempli servizi analoghi in termini di materiale rotabile utilizzato, velocità commerciale e numero di fermate.

2. L'Organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, stabilisce se l'equilibrio economico risulta compromesso in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti previa richiesta:

- a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) del gestore dell'infrastruttura;
- c) della Regione e/o dell'impresa ferroviaria che hanno sottoscritto il contratto di servizio pubblico.

3. In alternativa alle limitazioni del servizio di cui al comma 1, che possono consistere anche in una limitazione a far salire o scendere passeggeri in alcune stazioni situate lungo il percorso del servizio medesimo, l'Organismo di regolazione accerta preventivamente la possibilità di individuare un indennizzo economico idoneo a compensare la perdita subita dall'affidatario dei servizi a committenza pubblica, da porre a carico dell'impresa ferroviaria che intenda svolgere il servizio confligente. L'accettazione della corresponsione dell'indennizzo è condizione per l'espletamento del servizio stesso.

4. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i servizi individuati ai sensi del comma 1 del successivo articolo 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo stesso.

#### **Art. 33-quater.**

*(Servizio universale)*

1. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi di media e lunga percorrenza aventi connotazione di servizi universali e di utilità sociale, il Ministero delle in-

infrastrutture e dei trasporti, individua con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tratte e le tipologie di servizi a più elevata redditività per il cui svolgimento le imprese sono tenute al versamento di una contribuzione rapportata ai treni km effettuati.

2. Il livello di contribuzione è fissato, entro il limite del 10 per cento del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria per il servizio interessato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è soggetto ad aggiornamento triennale, sulla base del tasso d'inflazione e del monitoraggio a tal fine effettuato dal predetto Ministero sui flussi di traffico realizzati da ciascuna impresa ferroviaria.

3. La contribuzione di cui al precedente comma 2 è effettuata a titolo di sovrapprezzo sul canone di accesso alla rete ferroviaria; il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale rendiconta trimestralmente i relativi introiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dispone affinché tali somme siano utilizzate per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi rientranti nei servizi di utilità sociale di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le tratte ed i servizi individuati con il decreto di cui al comma 1, possono essere soggette a variazione annuale, determinata tenendo conto del monitoraggio effettuato ai sensi del precedente comma 2.

### **Art. 33-quinquies.**

*(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)*

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno una durata minima non inferiore a 5 anni";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle Regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della licenza nazionale di cui al precedente articolo 1";

3) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe, in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi e tenuto conto,

tra l'altro, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui al successivo articolo 19, comma 5, e del tasso effettivo di inflazione";

4) al comma 2, lettera *a*), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse".

*b*) all'articolo 19, comma 3, lettera *d*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *h*)";

### **Art. 33-sexies.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 301, all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Con esclusione delle risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,";

*b*) al comma 302, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il trasferimento di tali risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio ed essere indicizzato annualmente almeno al tasso di inflazione programmato".

2. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, in deroga a qualsiasi altra disposizione di legge, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto Regolamento CE n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

### **Art. 33-septies.**

*(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)*

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 3, comma 1, lettera *r*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile";

*b*) all'articolo 6, comma 2, la lettera *a*) è abrogata e alla lettera *b*) sono aggiunte le parole: "limitatamente ai servizi a committenza pubblica";

c) all'articolo 9, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Nei casi di cui al precedente comma, il Ministero verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;

d) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità.»;

e) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: «tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni, attraverso l'individuazione di corrispettivi pluriennali da iscrivere nel bilancio dello Stato" e ai commi 2, 3 e 4 le parole: "nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato" sono soppresse;

f) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

2) al comma 3, primo periodo le parole: "di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti»;

3) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" sono soppresse;

4) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"12. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i seguenti principi:

a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzarne il costo del servizio universale;

b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;

c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;

d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie;

g) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono soppresse;
- 2) al comma 5, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

"d) servizi di manovra;

e) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;

f) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura".

- 3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue società controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie".

- 4) il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato".

h) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce orarie richieste" sono aggiunte le seguenti: "e degli eventuali servizi connessi";

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "e comunque non superiore a dieci anni," sono abrogate ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali".

3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono aggiunte le seguenti: "e dei servizi connessi";

i) all'articolo 24, primo comma, le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono abrogate e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)";

- l) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la

concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza".

**Art. 33-octies.**

*(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni, svolti nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli Statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, alla competenza delle medesime Regioni e Province. A tal fine il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole Regioni e Province, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse già destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia S.p.A. derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto proposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate».

**33.0.4 (testo 2) (v. testo 3)**

CURSI

*Dopo l'articolo 33, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 33-bis.**

*(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)*

1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonché i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.

3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e

qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attività finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.

5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano già iniziato la loro attività, continuano ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, fermo restando la necessità di richiedere entro i termini di cui al precedente comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.

### **Art. 33-ter.**

*(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)*

1. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresi i servizi di cabotaggio lungo un percorso internazionale, può essere soggetto a limitazioni nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che contempli servizi analoghi in termini di materiale rotabile utilizzato, velocità commerciale e numero di fermate.

2. L'Organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, stabilisce se l'equilibrio economico risulta compromesso in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:

- a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) del gestore dell'infrastruttura;
- c) della Regione e/o dell'impresa ferroviaria che hanno sottoscritto il contratto di servizio pubblico.

3. In alternativa alle limitazioni del servizio di cui al comma 1, che possono consistere anche in una limitazione delle fermate con servizio viaggiatori consentite in alcune stazioni situate lungo il percorso del servizio medesimo, l'Organismo di regolazione accerta preventivamente la possibilità di individuare un indennizzo economico idoneo a compensare la perdita subita dall'affidatario dei servizi a committenza pubblica, da porre a carico dell'impresa ferroviaria che intenda svolgere il servizio confliggente. L'accettazione della corresponsione dell'indennizzo è condizione per l'espletamento del servizio stesso.

4. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i servizi individuati ai sensi del comma 1 del successivo articolo 33-*quater*, fatta salva l'applicazione dell'articolo stesso.



**Art. 33-quater.***(Servizio universale)*

1. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi di media e lunga percorrenza aventi connotazione di servizi universali e di utilità sociale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tratte e le tipologie di servizi a più elevata redditività per il cui svolgimento le imprese sono tenute al versamento di una contribuzione rapportata ai treni-km effettuati.

2. Il livello di contribuzione è fissato, entro il limite del 10 per cento del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria per il servizio interessato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è soggetto ad aggiornamento triennale, sulla base del tasso d'inflazione e del monitoraggio a tal fine effettuato dal predetto Ministero sui flussi di traffico realizzati da ciascuna impresa ferroviaria.

3. La contribuzione di cui al precedente comma 2 è effettuata a titolo di sovrapprezzo sul canone di accesso alla rete ferroviaria; il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale rendiconta trimestralmente i relativi introiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dispone affinché tali somme siano utilizzate per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi rientranti nei servizi di utilità sociale di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le tratte ed i servizi individuati con il decreto di cui al comma 1, possono essere soggette a variazione annuale, determinata tenendo conto del monitoraggio effettuato ai sensi del precedente comma 2.

**Art. 33-quinquies.***(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)*

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno una durata minima non inferiore a 5 anni.";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle Regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo

3, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della licenza nazionale di cui al precedente articolo";

3) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*h*) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui al successivo articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso.";

4) al comma 2, lettera *a*), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse.".

*b*) all'articolo 19, comma 3, lettera *d*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *h*);"».

### **Art. 33-sexies.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 301, all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Con esclusione delle risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,";

*b*) al comma 302, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il trasferimento di tali risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio ed essere indicizzato annualmente in misura non maggiore al tasso di inflazione programmato.".

2. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto Regolamento CE n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

**Art. 33-septies.**

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile";

b) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è abrogata e alla lettera b) sono aggiunte le parole: "limitatamente ai servizi a committenza pubblica";

c) all'articolo 9, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Nei casi di cui al precedente comma, il Ministero verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.";

d) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità.";

e) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: «tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni, attraverso l'individuazione di corrispettivi pluriennali da iscrivere nel bilancio dello Stato" e ai commi 2, 3 e 4 le parole: "nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato" sono soppresse;

f) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

2) al comma 3, primo periodo le parole: "di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti";

3) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" sono soppresse;

4) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"12. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera *e*) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i seguenti principi:

*a*) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;

*b*) computo dei consumi medi per tipologia di treno;

*c*) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;

*d*) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie.";

*g*) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le lettere *g*), *h*) e *i*) sono soppresse;

2) al comma 5, dopo la lettera *c*) sono inserite le seguenti:

"*d*) servizi di manovra;

*e*) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;

*f*) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura.«;

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue società controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie.";

4) il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato.";

h) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce orarie richieste" sono aggiunte le seguenti: "e degli eventuali servizi connessi";

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "e comunque non superiore a dieci anni," sono abrogate ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali.";

3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono aggiunte le seguenti: "e dei servizi connessi";

i) all'articolo 24, primo comma, le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono abrogate e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c).";

l) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza."».

### **Art. 33-octies.**

*(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni, svolti nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli Statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, alla competenza delle medesime Regioni e Province. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole Regioni e Province, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse già destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia S.p.A. derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto proposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate».

**33.0.4 (testo 3)/1**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Sostituire i capoverso da Art. 33-bis ad Art. 33-octies, con il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Autotrasporto, interpretazione autentica)*

1. L'espressione "in forma associata" di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale ed iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - Direzione generale per il trasporto stradale - a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa, esistente o di nuova costituzione, che:

a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi;

b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti».

**33.0.4 (testo 3)/2**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Sopprimere il capoverso Art. 33-bis.*

**33.0.4 (testo 3)/3**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Al capoverso Art. 33-bis, sopprimere il comma 2.*

**33.0.4 (testo 3)/4****Respinto**

Marco FILIPPI, BUBBICO

*Al comma 2 del capoverso Art. 33-ter, dopo le parole: «8 luglio 2003, n. 188,» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato».*

---

**33.0.4 (testo 3)/5****Respinto**

Marco FILIPPI, BUBBICO

*Al comma 2 del capoverso Art. 33-bis, dopo le parole: «sono individuati» aggiungere le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto ai commi da 5 a 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 188 del 2003».*

---

**33.0.4 (testo 3)/6****Accolto**

ZANETTA

*All'articolo 33-bis, comma 3, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».*

*Conseguentemente all'articolo 33-septies, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».*

---

**33.0.4 (testo 3)/7**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Sopprimere il capoverso Art. 33-ter.*

---

**33.0.4 (testo 3)/8 (v. testo 2)**

ZANETTA

*All'articolo 33-ter, al comma 1, sopprimere le parole da: «che contempli» fino a: «numero di fermate».*

*Al comma 2 inserire, alla fine, il seguente periodo: «L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte le parti interes-*

sate precisando il termine entro cui le medesime possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo è assoggettato».

*Sopprimere il comma 3.*

---

#### **33.0.4 (testo 3)/8 (testo 2)**

ZANETTA

##### **Accolto**

*All'articolo 33-ter, al comma 1, sostituire le parole: «analoghi in termini di materiale rotabile utilizzato, velocità commerciale e numero di fermate» con le seguenti: «di tipo analogo».*

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. L'organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte le parti interessate precisando il termine entro cui le medesime possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo è assoggettato».*

*Sopprimere il comma 3.*

---

#### **33.0.4 (testo 3)/9**

MARCO FILIPPI, BUBBICO

##### **Respinto**

*Al capoverso Art. 33-ter, sopprimere il comma 4.*

---

#### **33.0.4 (testo 3)/10**

MARCO FILIPPI, BUBBICO

##### **Respinto**

*Sopprimere il capoverso Art. 33-quater.*

---

#### **33.0.4 (testo 3)/11**

MARCO FILIPPI, BUBBICO

##### **Respinto**

*Al comma 1 del capoverso Art. 33-quater, dopo le parole: «dei trasporti individua» inserire le seguenti: «previa intesa con l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato finalizzata alla tutela del cittadino in ma-*



teria di sicurezza e di sviluppo del servizio universale di trasporto ferroviario».

---

#### **33.0.4 (testo 3)/12**

Marco FILIPPI, BUBBICO

##### **Respinto**

*Al comma 2 del capoverso Art. 33-quater, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «previa intesa con l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato».*

---

#### **33.0.4 (testo 3)/13**

Marco FILIPPI, BUBBICO

##### **Respinto**

*Al comma 2 del capoverso Art. 33-quater, sostituire le parole: «aggiornamento triennale» con le seguenti: «aggiornamento annuale da parte dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato sulla base della redditività dei servizi e» e sopprimere le parole da: «monitoraggio» fino alla fine del comma.*

---

#### **33.0.4 (testo 3)/14**

Marco FILIPPI, BUBBICO

##### **Respinto**

*Al comma 2 del capoverso Art. 33-quater, sostituire le parole: «aggiornamento triennale» con le seguenti: «aggiornamento annuale».*

---

#### **33.0.4 (testo 3)/15**

Marco FILIPPI, BUBBICO

##### **Respinto**

*Al comma 3 del capoverso Art. 33-quater, sostituire le parole da: «che dispone affinché» fino alla fine con le seguenti: «Tali somme sono assegnate ad un apposito Fondo istituito presso il medesimo Ministero al fine di sostenere i servizi ferroviari di utilità sociale».*

---

**33.0.4 (testo 3)/16**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Al capoverso Art. 33-quater, sostituire il comma 4 con il seguente:  
«Le tratte ed i servizi individuati con il decreto di cui al comma 1 sono  
soggette a variazione annuale, determinata tenendo conto del monitoraggio  
annuale effettuato ai sensi del comma 2».*

---

**33.0.4 (testo 3)/17**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Sopprimere il capoverso Art. 33-quinquies.*

---

**33.0.4 (testo 3)/18**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Al comma 1 del capoverso Art. 33-quinquies, sopprimere il numero  
3).*

---

**33.0.4 (testo 3)/19**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Al numero 4) del comma 1 del capoverso Art. 33-quinquies, soppri-  
mere la seguente parola: « prime» numero 3).*

---

**33.0.4 (testo 3)/20**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Sopprimere il capoverso Art. 33-sexies.*

---

**33.0.4 (testo 3)/21**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Al comma 1 del capoverso Art. 33-sexies, sostituire le parole: «anche in deroga alla disciplina di settore» con le seguenti: «a meno che non sia vietato dalla disciplina di settore».*

---

**33.0.4 (testo 3)/22****Respinto**

Marco FILIPPI, BUBBICO

*Sopprimere il capoverso Art. 33-septies.*

---

**33.0.4 (testo 3)/23**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Al comma 1 del capoverso Art. 33-septies, sopprimere la lettera b).*

---

**33.0.4 (testo 3)/24**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Al comma 1 del capoverso Art. 33-septies, lettera g), numero 1), dopo le parole: «e degli eventuali servizi connessi» aggiungere le seguenti: «come specificati dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 188 del 2003».*

---

**33.0.4 (testo 3)/25**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Al comma 1 del capoverso Art. 33-septies, lettera g), numero 3), dopo le parole: «e dei servizi connessi» aggiungere le seguenti: «come specificati dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 188 del 2003».*

---

**33.0.4 (testo 3)/26**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Al comma 1 del capoverso Art. 33-septies, lettera h), sostituire le parole: «di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c» con le seguenti: «come specificati dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 188 del 2003».*

---

**33.0.4 (testo 3)/27**

Marco FILIPPI, BUBBICO

**Respinto**

*Sopprimere il capoverso Art. 33-octies.*

---

**33.0.4 (testo 3)**

CURSI

**Accolto**

*Dopo l'articolo 33, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 33-bis.**

*(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)*

1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonché i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.

3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso titolo in licenza nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attività finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.

5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano già iniziato la loro attività, continuano ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, ferma restando la necessità di richiedere entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello stesso titolo in licenza nazionale.

### **Art. 33-ter.**

*(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)*

1. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresi i servizi di cabotaggio lungo un percorso internazionale, può essere soggetto a limitazioni nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che contempli servizi analoghi in termini di materiale rotabile utilizzato, velocità commerciale e numero di fermate.

2. L'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, stabilisce se l'equilibrio economico risulta compromesso in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:

- a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) del gestore dell'infrastruttura;
- c) della regione o dell'impresa ferroviaria che hanno sottoscritto il contratto di servizio pubblico.

3. In alternativa alle limitazioni del servizio di cui al comma 1, che possono consistere anche in una limitazione delle fermate con servizio viaggiatori consentite in alcune stazioni situate lungo il percorso del servizio medesimo, l'organismo di regolazione accerta preventivamente la possibilità di individuare un indennizzo economico idoneo a compensare la perdita subita dall'affidatario dei servizi a committenza pubblica, da porre a carico dell'impresa ferroviaria che intenda svolgere il servizio confliggente. L'accettazione della corresponsione dell'indennizzo è condizione per l'espletamento del servizio stesso.

4. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i servizi individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 33-*quater*, fatta salva l'applicazione dell'articolo stesso.

**Art. 33-quater.***(Servizio universale)*

1. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi di media e lunga percorrenza aventi connotazione di servizi universali e di utilità sociale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tratte e le tipologie di servizi a più elevata redditività per il cui svolgimento le imprese sono tenute al versamento di una contribuzione rapportata ai treni-km effettuati.

2. Il livello di contribuzione è fissato, entro il limite del 10 per cento del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria per il servizio interessato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è soggetto ad aggiornamento triennale, sulla base del tasso d'inflazione e del monitoraggio a tal fine effettuato dal predetto Ministero sui flussi di traffico realizzati da ciascuna impresa ferroviaria.

3. La contribuzione di cui al comma 2 è effettuata a titolo di sovrapprezzo sul canone di accesso alla rete ferroviaria; il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale rendiconta trimestralmente i relativi introiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dispone affinché tali somme siano utilizzate per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi rientranti nei servizi di utilità sociale di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

4. Le tratte ed i servizi individuati con il decreto di cui al comma 1, possono essere soggetti a variazione annuale, determinata tenendo conto del monitoraggio effettuato ai sensi del comma 2.

**Art. 33-quinquies.***(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)*

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno una durata minima non inferiore a 5 anni.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"I-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle

regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003";

3) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*g-bis*) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso.";

4) al comma 2, lettera *a*), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse".

*b*) all'articolo 19, comma 3, lettera *d*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *g-bis*)".

#### **Art. 33-sexies.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto Regolamento CE n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

#### **Art. 33-septies.**

*(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)*

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 3, comma 1, lettera *r*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile";

b) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è abrogata e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: "limitatamente ai servizi a committenza pubblica";

c) all'articolo 9, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.";

d) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità.";

e) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, primo periodo le parole: "di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti";

2) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" sono soppresse;

3) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

"11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i seguenti principi:

a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;

b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;

c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;

d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie.";

f) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;

2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) servizi di manovra;

c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;

c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura.";



3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue società controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie.";

4) il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato.";

g) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce orarie richieste" sono inserite le seguenti: "e degli eventuali servizi connessi";

2) al comma 5, terzo periodo, le parole: "e comunque non superiore a dieci anni," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali.";

3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono inserite le seguenti: "e dei servizi connessi";

h) all'articolo 24, comma 1, le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c).";

i) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza.".

### **Art. 33-octies.**

*(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bol-

zano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province autonome. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse già destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia S.p.A. derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto proposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate.».

---

### **33.0.5 (v. testo 2)**

CARUSO

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Misura di semplificazione a favore delle piccole e medie imprese)*

1. Ai comma 1 e 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di imposta comunale sulla pubblicità, di diritto sulle pubbliche affissioni e per l'occupazione di aree pubbliche, sono rispettivamente sostituite le parole: "Sono esenti dall'imposta:" con le parole: "Sono esenti dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 e dall'imposta:", e le parole: "L'imposta non è dovuta" con le parole: "Non deve essere presentata la dichiarazione di cui all'articolo 8 e non è dovuta l'imposta"».

---

### **33.0.5 (testo 2)/1**

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Decaduto**

*All'emendamento 33.0.5 (testo 2), all'articolo 33-bis, comma 1, sopprimere il primo comma.*

---

**33.0.5 (testo 2)/2**

GARRAFFA

**Dichiarato inammissibile**

*All'emendamento 33.0.5, all'articolo 33-bis, sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

"29-bis. Pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

29-ter. Abbigliamento e calzature per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età".

2. A decorrere dallo gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

**33.0.5 (testo 2)/3**

GARRAFFA

**Dichiarato inammissibile limitatamente ai commi 1, 2 e 3, decaduto per la parte restante**

*All'emendamento 33.0.5 (testo 2), all'articolo 33-bis, sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Al fine di sostenere il settore tessile e favorire l'acquisto da parte dei cittadini di nuovi capi di abbigliamento presso gli esercizi commerciali con la rottamazione di capi di abbigliamento usati, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3 Alla copertura degli oneri di cui presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. A decorrere dall'anno 2009, le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di calzature, abbigliamento ed accessori della moda ed ottica sono svalutate ai fini fiscali, il primo anno dopo l'acquisto di 1/3, il secondo anno di 2/3.

5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **33.0.5 (testo 2)/4**

TOMASELLI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

#### **Decaduto**

*All'emendamento 33.0.5, all'articolo 33-bis, comma 1, sopprimere il comma 1-bis.*

---

### **33.0.5 (testo 2)/5**

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Decaduto**

*All'emendamento 33.0.5, all'articolo 33-bis, comma 1, sopprimere il secondo comma.*

---

**33.0.5 (testo 2)**

CARUSO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Misura di semplificazione a favore di esercizi commerciali e piccole e medie imprese)*

1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono esenti dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 e dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, o i mezzi pubblicitari ivi esposti, quando si riferisca a prodotti o a servizi che sono oggetto di commercio o di prestazione nell'ambito dell'attività negli stessi esercitata, ovvero a prodotti o servizi, anche forniti da terzi, che siano comunque funzionali all'espletamento di questa;

b) la pubblicità e i mezzi pubblicitari di cui alla lettera a) che siano esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di un metro quadrato per ciascuna vetrina o di mezzo metro quadrato per ciascuna porta di ingresso;

c) gli avvisi al pubblico relativi all'attività svolta, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro;

d) gli avvisi e la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, o i mezzi pubblicitari ivi esposti destinati a promuovere spettacoli teatrali, cinematografici e musicali, intrattenimenti, convegni, e - in genere - iniziative culturali;

e) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

f) qualsiasi pubblicità o qualsiasi mezzo pubblicitario, sia essa realizzata o siano essi esposti all'interno dei locali ovvero sulle vetrine o porte d'ingresso, se in un numero massimo di tre esemplari della dimensione massima di un quarto di metro quadrato;

g) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

i) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 13;

l) la pubblicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro e la pubblicità e i mezzi pubblicitari inerenti l'attività dagli stessi prestata;

n) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

*l-bis.* Non deve essere presentata la dichiarazione di cui all'articolo 8 e non è dovuta l'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, ivi compresi i segni e i testi descrittivi nella stessa contenuti. La relativa superficie complessiva non può essere superiore a 7 metri quadrati, da computarsi fatto riferimento ai soli contenuti delle medesime e senza che sia considerata la superficie dei relativi supporti. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 7 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le fattispecie poste in essere a partire dal 29 dicembre 2001, ancorché successivamente accertate».

**33.0.500**

IL RELATORE

**Accolto***Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:***«Art. 33-bis.***(Rivalutazione volontaria di valori contabili)*

1. Per i soggetti che non adottano principi contabili internazionali nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio è effettuata senza il riferimento alla relazione prevista dall'articolo 2428, terzo comma, del codice civile.».

**33.0.600**

IL GOVERNO

**Accolto***Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:***«Art. 33-bis.***(Distruzione delle armi chimiche)*

1. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle armi chimiche, in attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2009	2010	2011
Ministero dell'economia e delle finanze .	357.000	343.000	313.000
Ministero degli affari esteri . . . . .	128.000	0	0
Ministero dell'interno . . . . .	0	171.000	261.000
Ministero della difesa . . . . .	715.000	686.000	626.000
TOTALE. . .	1.200.000	1.200.000	1.200.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

### Coord.1

#### Accolta

1. All'articolo 11, dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente sopprimere il comma 5-bis del medesimo articolo 11 (introdotto dall'emendamento 11.13).

2. All'articolo 13, comma 1 (come sostituito dall'emendamento 13.500), dopo le parole: «dal comma 2 del presente articolo» inserire le seguenti: «nonché dall'articolo 3, comma 4-bis, della presente legge».

3. All'articolo 14, comma 2, lettera n) (come modificata dall'emendamento 14.57 testo 2), sostituire le parole: «, contribuzione a carico dei medesimi produttori e gestione» con le seguenti: «, con contribuzione a carico dei medesimi produttori, e alla gestione».

4. All'articolo 17, sopprimere l'ultimo periodo del comma 1 (introdotto dall'emendamento 17.10).

Conseguentemente, nel comma 3 del medesimo articolo 17 (come modificato dall'emendamento 17.15) dopo le parole: «L'Agenzia» inserire le seguenti: «è indipendente e».

5. All'articolo 21, comma 2, la lettera a) (come modificata dagli emendamenti 21.5 e 21.7) è sostituita dalla seguente:

«a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici nonché realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche profonde idonee anche a fini di coltivazione, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto».